



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:


- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>



St. 17. A. 57.





14911-C.

~~14910-C.~~



TRATTATO  
*Fra Sua Maestà*  
L'IMPERATRICE  
REGINA,  
*E la Serenissima*  
REPUBBLICA  
DI VENEZIA

Sopra lo stabilimento de' limiti, ed altre controversie  
private, miste,

VERTENTI

FRA IL CREMONESE, GIARA D'ADDA,  
E PROVINCIA DEL DUCATO DI MILANO

PER UNA PARTE,

ED

IL BERGAMASCO

PER L'ALTRA.




IN MILANO )( MDCCLVII.

Nella Regia Ducal Corte, per Giuseppe Richino Malatesta  
Stampatore Regio Camerale.

THE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE  
TREASURY  
WASHINGTON, D. C.

ACCOUNT OF THE  
OFFICE OF THE  
SECRETARY OF THE  
TREASURY  
FOR THE YEAR  
1898

BY THE  
SECRETARY OF THE  
TREASURY  
AND  
THE  
COMMISSIONER OF THE  
INTERNAL REVENUE



Mantova 17. Marzo 1756.



Reunitasi la Commessione deputata a' Confini nella Città di Mantova, ed assunto l'esame delle materie riguardanti li Confini dello Stato di Milano colle Provincie Venete, ha richiamato alla sua considerazione il Trattato di Vaprio de' 17. Agosto 1754., ratificato da' rispettivi Sovrani, concernente il Dominio, Navigazione, ed uso delle Acque del Fiume Olio, ed ha cominciato dal provvedere all'esecuzione di detto Trattato, la quale è rimasta sospesa per il ritardo delle Ratifiche, e rispetto agli Articoli del medesimo posti sotto i numeri XL., XVI., XIX., XXV., XXVI., XXVII., e XXX.


Primo. Ha incaricato agl'Ingegneri Merlo, e Cristiani di mandare ad esecuzione quanto è stato disposto in detto Trattato, nella forma risultante dalle Istruzioni da consegnarsi a' medesimi, approvate dalla Commessione, e registrate negli atti sotto A.

Secondo. Ha appuntato, che si comunichino dette Istruzioni per la parte di Sua Maestà al Presidente della Regia Camera di Milano, e per parte della Serenissima Repubblica al N. H. Capitano di Brescia, affinchè, non essendo più possibile, che le operazioni incaricate agl'Ingegneri siano eseguite sotto gli ordini della presente Commessione, sopravvedino rispettivamente alle medesime per li due Dominj, e s'intendano reciprocamente fra loro per l'esatta esecuzione dell'opera, nel modo, che troveranno più facile, e men dispendioso, lasciandosi ad arbitrio loro li mezzi, che troveranno più consentanei a facilitare l'esecuzione della massima.

Terzo. Che debba publicarsi l'Editto proibitivo delle Arelate, ed altri impedimenti del Fiume, a norma degli

<sup>4</sup>  
Articoli XI., XV., XVIII., XXX., e XXXI., e del tenore registrato negli atti sotto B.

Quarto. Non avendo potuto aver effetto la Visita, e Relazione incaricata nell' Articolo XVIII. agl' Ingegneri Azalini, Rossi, Merlo, e Cristiani, per la morte di detto Azalini seguita l'anno scorso, e non potendo avere più effetto sotto gli ordini della presente Commessione per il ritardo, che porterebbe la surrogazione d'altro Soggetto in luogo del defunto, e per le occupazioni istantanee, ed indeclinabili degli altri tre Ingegneri, tanto per l'esecuzione de' passati Trattati, quanto per le occorrenze del presente Congresso, la Commessione è venuta in determinare, che possa bastare la proibizione, già prescritta nell' Articolo medesimo tanto a' Cremonesi, quanto a' Bresciani, di far operazioni dirette ad approfondire dall'una, e dall'altra parte il fondo naturale del Fiume, e inserita specialmente in detto Editto; e che nel resto tanto l'imboccatura del Navilio Cremonese, quanto il letto del Fiume, debbano lasciarsi nello stato, in cui presentemente si trovano.



Rego-



**R**Egolata coll' Appuntamento de' 17. Marzo scorso l'esecuzione del Trattato stipulato in Vaprio li 17. Agosto 1754., sono li sottoscritti Eccellentissimi Signori Commessarj Plenipotenziarj passati alla discussione delle restanti controversie territoriali, e miste fra il Cremonese, Giara d'Adda, e Provincia del Ducato di Milano per una parte, ed il Bergamasco per l'altra, risultanti dalle Mappe Costa, e Cristiani, Tenente Colonnello Ercoleo, e Quarantini, Alfiere Serravalle, e Gattoni, le quali vidimate da' Signori Ministri Plenipotenziarj, vanno annesse al presente Trattato, unite alle loro Relazioni, che spiegano lo stato delle quistioni, sotto le lettere A. B. C., e dopo seria, matura considerazione, sono in virtù de' Pienpoteri, registrati ne' precedenti Trattati, convenuti ne' seguenti Articoli.

**P E R**  
**C A L Z O C R E M O N E S E,**  
 C O N  
**C I V I D A T E B E R G A M A S C O.**

**A R T I C O L O P R I M O.**

**S**ulla ripa dell' Olio incomincia la controversia del vero Confine fra il Cremonese, e Bergamasco, per la quale, riconosciuta la linea de' Rastelli soliti porsi in tempo delle diligenze per la Sanità, ed i Ricapiti esibiti sopra l'ubicazione del Cavo del Navilio Cremonese, è stato con-

conchiuso, che si tiri una linea dal segno \* marcato nella Mappa Costa, e Cristiani, sulla sponda dell'Olio superiormente a detto Navilio, e in distanza di trabucchi quaranta dalla sua bocca, la quale vada paralella al Fiume Olio fino alla bocca suddetta in larghezza di braccia nove Cremonesi. Da questa bocca la linea piegherà alla dritta dello stesso Navilio, ed anderà paralella al medesimo nella stessa larghezza fino al punto A., posto dirimpetto al num. 31., ov'era solito porsi il Casello di Sanità, dal qual punto A. dovrà la linea rivolgersi, e andare retta a traverso della Roggia Donna a detto num. 31., ove principia il così detto Fosso Bergamasco vecchio. Tali linee serviranno in avvenire di stabile Confine, restando in questo modo tutto il Navilio, e la metà dell'Olio da detto punto \* all'ingiu' colle rispettive sponde di nove braccia Cremonesi nel Territorio di Cremona.

## II.

**I**N coerenza del Trattato di Vaprio, e degli Appuntamenti di esecuzione de' 17. Marzo, si è determinato, che l'imboccatura di detto Navilio debba restare nel presente suo stato, altezza, larghezza, proporzione, e livello, e che non si possa in qualunque tempo, da qualunque persona fare alla medesima alterazione veruna, al qual'effetto dovrà dagli Ingegneri deputati all'esecuzione di detto Trattato di Vaprio rilevarsi lo stato presentaneo del Fiume, e dell'imboccatura di detto Navilio, ritenuto sempre nel resto quanto è già disposto nell'accennato Trattato di Vaprio.

## P E R

COVO, ISSO, CASSINA DE' SECCHI,  
E FORNOVO CREMONESI,

COLLE

COMUNITA' DI CIVIDATE, CORTE NUOVA,  
ROMANO, FARA, SOLA, BETTOLA,  
E BARIANO BERGAMASCHE.

## III.

**P**roseguirà il Confine dal num. 31. di detta Mappa fino al num. 134. col Fosso Bergamasco, il quale resterà di

ra-

ragione di Bergamo colla ripa pendente entro lo stesso Fosso<sup>7</sup>, anche dalla parte Cremonese, a cui resterà viceversa la ripa stabile, ed arboratura dalla sua parte.

#### IV.

**D**Ovendosi fare qualche nuovo Ponte, o rifarcire gli esistenti su detto Fosso Bergamasco, potranno appoggiarsi alla ripa Cremonese, senza che ciò varj la massima de' Territorj.

#### V.

**L**E ragioni de' rispettivi Sudditi per le rive arborate, e per gli usi privati del detto Fosso, specialmente per le Acque, loro condotta entro il medesimo, ed Acquedotti, ove ve ne sono, resteranno salve, ed illese, e potranno proseguire a goderne i rispettivi Sudditi di ambi i Dominj nel modo risultante dalle Relazioni degl' Ingegneri, che dimostrano lo stato presente. Dovranno dette Acque, ed Acquedotti rilevarsi altresì nel Tipo di esecuzione, per evitare le dispute in avvenire.

#### VI.

**L**A larghezza regolare di detto Fosso resta fissata in braccia otto, e la di lui profondità in braccia tre, misura di Bergamo. A questo stato sarà obbligata a ridurlo a proprie spese la Città di Bergamo nelle parti, ove sia interrito, o mancante; ove all' incontro ecceda la detta misura, gli sarà permesso di ridurvelo, nelle parti però, ove ciò non pregiudichi al corso delle Acque.

#### VII.

**R**esta approvata la Transazione seguita tra la Comunità di Covo, e quella di Romano li 22. Giugno 1529, la quale va annessa al presente Trattato sotto il num. 1. Dovranno quindi gl' Ingegneri deputati all' esecuzione della linea, secondo la loro perizia, ed a tenore anche del rilevato nella loro Relazione, far fare tutte le opere, che troveranno necessarie per la piena, e stabile esecuzione del convenuto

to in detta Transazione, facendo altresì togliere tutto ciò, che possa essere stato fatto dopo la medesima, e che impedisca la totale esecuzione, e derivazione delle Acque, giusta il convenuto.

### VIII.

**L**E due Strade, una tra il num. 134., e 135., volgarmente detta Steccato, l'altra detta Cremonese nuova, o sia Imperiale, che dal detto num. 134. procede fino al Fiume Serio, faranno quanto al Dominio Territoriale della Provincia di Bergamo, come è stato dichiarato nel Trattato di Mantova de' 10. Giugno scorso all' Articolo XXXI. La terza Strada, la quale partendo dal num. 135. va verso Crema, sarà del Dominio Territoriale di Crema. Saranno però tutte tre le dette Strade libere all' uso di qualunque passaggio, immuni, e non sottoposte a Gabella veruna, giusta il convenuto tra' due Dominj nell' Istromento 4. Agosto 1456. inserito nel detto Trattato 10. Giugno sotto la lettera B.: ben' inteso però, che detta libertà, ed immunità non estendasi a' Forestieri. Quindi dovrà la linea del Confine tirarsi nell' estremità verso mezzo giorno di detta Strada Cremonese nuova, restando così questa compresa nel Territorio di Bergamo, fino al Fiume Serio.

### IX.

**N**EL punto segnato num. 50., ove entra questa Strada nel Serio, fa divisione tra il Cremasco, ed il Bergamasco; quindi restando detto Fiume Serio tutto dello Stato di Milano in quella parte, ove scorre tra il Cremasco, e Cremonese, giusta l'accordato nel detto Istromento 4. Agosto 1456., riferito nel detto Trattato de' 10. Giugno all' Articolo I., esser dovrebbe termine divisorio, e comune in quella parte, che scorre tra il Bergamasco, e Cremonese, a tenore della Sentenza arbitramentale de' 29. Settembre 1589., annessa al presente Trattato sotto il num. 2. Affine però di non lasciare il Confine all' arbitrio di questo Fiume, e di prevenire le quistioni, che potessero nascere, si è determinato, che la Valle, o sia Alveo del Serio tra il Bergamasco, e Cremonese, debba dividersi, e spettare per metà (salve le

ra-

ragioni private) a ciaschedun Dominio, senza più attendere nell'avvenire le mutazioni, che accadesse farsi dal Fiume nel suo corso. A questo fine dovrà tirarsi una linea stabile nel mezzo della Valle del Serio, la quale principiando al punto P., e proseguendo in su con due angoli, già marcati nel Tipo Q. R., sino al punto segnato S., formerà la divisione, e il confine, con restare ciò, che farà alla destra di detta linea assegnato alla Provincia Cremonese, ed alla Bergamasca ciò, che farà alla sinistra della medesima.

#### X.

**L**E opere respingenti faranno dall'una, e l'altra Parte proibite, e li detti Ingegneri le faranno demolire, ove ve ne fossero, o le renderanno innocue, e puramente munienti, e ciò a spese de' Padroni de' Fondi, sopra i quali dette opere respingenti si ritrovassero.

### P E R

CARAVAGGIO, PAGAZZANO, BRIGNANO,  
TRIVILIO, PONTIROLO, E CANONICA  
DELLA GIARA D'ADDA;

C O N

BARIANO, MARENGO, COLOGNO, SPIRANO,  
LURANO, ARSENA, CISERANO, BOLTIERO,  
BREMBATE, E CAPRIATE  
BERGAMASCHI.

#### XI.

**D**Etta linea dal num. 121. proseguirà sino al num. 72., ripigliando ivi il Fosso Bergamasco nuovo, il quale da detto num. 72. della Mappa Costa, e Cristiani, sino al num. 56. della Mappa Tenente Colonnello Ercoleo, e Quarantini, farà confine tra i due Dominj.

#### XII.

**A**Cciocchè questo sia della stessa natura del Fosso Bergamasco vecchio, resterà parimenti di ragione di Bergamo colla ripa pendente entro lo stesso Fosso, anche  
B dalla

dalla parte della Giara d'Adda, a cui viceversa resterà la ripa stabile, e l'arboratura dalla sua parte: Per tutto il tratto di questo Fosso faranno comuni le determinazioni fatte per il Fosso Bergamasco vecchio negli Articoli IV. V., e VI.

## XIII.

**L**E Roggie così dette Pagazzana, Laghetto, e Confacolo dovranno proseguire a liberamente decorrere, come decorrono presentemente, a norma della Relazione suddetta, da rilevarsi anche nel Tipo di esecuzione.

## XIV.

**S**imilmente le Roggie dette Ragnola, o sia Molgola, e la Nuova, e Vecchia, le quali sortono dal Brembo, proseguiranno a decorrere a norma de' loro titoli, risultanti dagl' Istromenti 29. Gennajo, e 26. Giugno 1320., segnati num. 3., e 4., dall' Editto 13. Novembre 1609., segnato num. 5., e dalla Sentenza 13. Luglio 1570., segnata num. 6., che vanno annessi al presente Trattato.

## XV.

**D**Al num. 53. al num. 56. dovranno restare i Termini posti in occasione di detta Sentenza 13. Luglio 1570., e serviranno per distinguere la linea di Confine, che traversando il Brembo ripiglia il Fosso Bergamasco dall' altra parte, ove pure questo servirà di Confine fino all' Adda ne' modi, e colle condizioni sopra spiegate ne' detti Articoli IV. V., e VI.

## XVI.

**R**esteranno salvi li possessi de' rispettivi Privati Milanesi, e Veneti negli accennati rispettivi Territorj, e quanto a' Carichi ordinarj, e straordinarj, imposti, o da imporsi, li rispettivi Sovrani per li detti Beni situati entro li loro Confini, prenderanno quelle misure, che loro sembreranno conformi al proprio diritto, ed alle regole della Giustizia nel loro Dominio.

## XVII.

## XVII.

**L**I Beni posti nella Cerchietta, anticamente appartenenti alla Chiesa, e trapassati nel diretto Dominio della Serenissima Repubblica, da cui sono stati dati in enfiteusi alla Casa Giovanelli nella quantità di pertiche 1800., faranno eccettuati da questa regola, mentre sarà contenta Sua Maestà di lasciarli esenti, come lo sono presentemente.

## XVIII.

**P**Arimenti li Beni nel Territorio di Covo, detti del Covello, di ragione della Comunità, e particolari persone di Romano, fino alla quantità di pertiche mille ottocento ventinove, tavole dieci Cremonesi, resteranno esentati in virtù di detta Transazione 22. Giugno 1529., già citata all' Articolo VII. Siccome però può dubitarsi se l'immunità corrisponda a tutti i Carichi correnti, e difficile ne sarebbe la distinzione, così saranno immuni da tutto il Carico, ed invece il Canone, che paga la Comunità di Covo a quella di Romano per le acque, sarà ridotto dalle lire cento alle lire cinquanta correnti.

## XIX.

**P**ER li Frutti de' Beni posti in detti due siti della Cerchietta, e del Covello, appartenenti a' Sudditi Veneti, e viceversa per quelli de' Beni appartenenti a' Sudditi Milanesi nel Territorio Bergamasco, sarà permesso colle debite licenze, da spedirsi *gratis*, il trasporto dall' uno all' altro Dominio al domicilio de' Possessori, eccettuato soltanto il caso eventuale dell' interno bisogno de' detti Frutti ne' Dominj, ne' quali fossero raccolti.

## XX.

**P**ER li Beni suddetti, benchè situati dentro quattro miglia di distanza da' Confini, non saranno li rispettivi Possessori soggetti a' Decreti promulgati, o da promulgarsi *contra Forenses, & non habitantes*, nè a valimenti, o tasse d'assenza anche per il tempo di Guerra, e potranno liberamente possederli, come se fossero naturali, ed abitanti.

## P E R

CONCESA, TREZZO, CORNATE, PORTO,  
 PADERNO, ROBIATE, IMBERSAGO, ARLATE,  
 BRIVIO, ARLUNO, CAPIATE,  
 OLGINATE, E GARLATE  
 DELLA PROVINCIA DEL DUCATO  
 DI MILANO;

C O N

CAPRIATE, SAN GERVASIO, BOTTENUDO,  
 SUVISIO, MEDOLAGO, CALUSCO,  
 VILLA D'ADDA, GANDURLA, PONTIDA,  
 SOLA, CORTE, FOPPENIGO,  
 CALOLCIO, E VERCURAGO  
 BERGAMASCHI.

## X X I.

**T**utto il dominio dell'Adda, anche dove si estende nel Territorio Bergamasco, con tutte le utilità, e comodità di detto Fiume, e così il gius di navigarvi, il diritto delle Pesche, e le Isole, che in quello si formano, a tenore della Pace di Cremona de' 20. Novembre 1441., confermata, salva la ragione delle private persone, da quella di Lodi de' quattro Aprile 1454., resterà dello Stato di Milano. Coerentemente a tale massima la linea del Confine, da dove termina il Fosso Bergamasco nuovo fino al Chiusone di Brivio, farà formata dal Fiume Adda medesimo, ove corre, o correrà ne' tempi della maggiore sua pienezza, esclusi soltanto i casi di straordinaria inondazione, restando così allo Stato di Milano tutte le Acque dell'Adda, suoi rami, ed Isole da quelli formate.

## X X I I.

**L**A stessa regola dovrà osservarsi anche per il Lago di Brivio, formato colle Acque di detto Fiume, e apparterrà in conseguenza allo Stato di Milano, con tutte le sue utilità, e comodità, come sopra, fin dove si stende nella sua maggiore pienezza, fuori de' detti casi d'inondazione.

## X X I I I.

## X X I I I.

**R** Esteranno in tutto il decorso dell' Adda proibite dall' una parte , e dall' altra tutte le opere respingenti , e capaci di alterare il corso naturale del Fiume ; anzi dovranno togliersi le due Gueglie segnate ne' Tipi co' numeri 19. A. , e 19. B. , nel sito , ove l'Adda forma il Lago di Brivio , come sospette di poter cagionare interrimento , e così maggiore estensione di acqua nella sua larghezza .

## X X I V.

**D** Al termine del Lago di Brivio fino al sito detto della Chiufa , essendo già rimosse le Gueglie , che cagionavano interrimento , in esecuzione degli Ordini dati in Vaprio , il Confine sarà formato , come sopra , dal Fiume col suo corso , ed estensione , e dovranno osservarsi pienamente le antidette due Paci , tolta ogni novità a quelle contraria , che fossesi per lo passato abusivamente introdotta : salva però a' Bergamaschi la ragione dell' accesso , mediante l'uso de' piccoli Battelli denominati Comballi , dalla loro sponda ai Beni , che potessero legittimamente , e colle dovute dispense possedere di là dalla Riva opposta , ed anche dentro il medesimo Fiume a titoli privati ; come pure per l'uso de' Mulini , per li quali avessero legittima onerosa Concessione , o vera , o presunta , mediante però le cautele solite , ed opportune per ovviare a' Contrabbandi , ed agli abusi delle Concessioni .

## X X V.

**I** L sito denominato delle Torrette alla dritta dell' Adda resterà allo Stato di Milano , ed il Confine sarà circoscritto secondo viene stabilito dalla Sentenza arbitramentale tra i due Dominj de' 26. Novembre 1594. , annessa al presente Trattato sotto al num. 7. , la quale dovrà eseguirsi in ogni sua parte , anche per l'uso libero della strada fra le Torrette , ed il Fiume .

## X X V I.

**A** L di là del Fiume resterà parimenti allo Stato di Milano tanto terreno nel sito , ov' era la Bastida di Brivio ,

14  
vio, da fabbricarvi una Casa capace di dieci Fanti, a tenore del Cap. 14. della detta Pace di Lodi.

**P E R**  
**CHIUSO, ACQUATE, BRUMANO,**  
**E VIDISEITA MILANESI;**

**CON**  
**VERCURAGO, VALL'IMAGNA, VALDERVE,**  
**E SOTTOCHIESA BERGAMASCHE.**

**XXVII.**

**D**Al margine del Lago di Moggio formato dalle acque dell'Adda, proseguirà il Confine colla muraglia della Chiufa. Questa con la sua Rocca nel modo, in cui sono descritte nella Mappa Serravalle, e Gattoni, resteranno intieramente dello Stato di Milano in tutta la loro estensione.

**XXVIII.**

**D**Al sito, ove termina la detta Muraglia della Chiufa anderà il Confine al Pizzo, detto da' Milanesi di Vicciarola, e Scaliggia da' Bergamaschi, d'indi al Rocco detto Fontanone, ed in seguito alla punta del Prato detto Gavazzo, marcata in detta Mappa colla lettera A., seguendo così il corso della linea colorita di rosso, salvi però restando li possessi privati, che tengono li Bergamaschi entro detta linea.

**XXIX.**

**D**A detta punta del Prato Gavazzo segnata A., fino al sito di Porto Bordonale; per parte dello Stato di Milano, si è preteso di sostenere la sua linea colla Pace di Lodi, seguita l'anno 1454. 9. Aprile, in virtù della quale continuò il Duca di Milano nel dominio di tutti quei siti, ch'erano sottoposti alla Giurisdizione di Lecco, e di giustificare, che i luoghi compresi dentro di essa sono dipendenti dalla Giurisdizione di Lecco, collo Statuto di quella Giurisdizione, confermato da Francesco I. li 20. febbrajo 1449.,  
e così

e così cinque anni prima di detta Pace ; coll' apprensione fatta giudizialmente di detto Monte l'anno 1693. ; colla Visita giudiziale prodotta dagli stessi Bergamaschi , e fatta dal Senatore Marchese Olivazzi , Delegato dal Senato di Milano l'anno 1716 , con altra apprensione giudiziale seguita l'anno 1705. ; e finalmente colle notificazioni da' Bergamaschi medesimi fatte alla Città di Bergamo l'anno 1456. , in seguito dell' Ordine dato dalla Repubblica dopo la Pace di Lodi alle Terre ad essa cedute , di denunciare i veri Confini ; e dopo avere così provata la linea Milanese , si pretendeva d'invalidare la linea Veneta , mostrandone l'insufficienza con altri Documenti più diffusamente dettati nelle deduzioni , presentate agli Atti del Congresso .

Per parte Veneta si annuiva al prescritto colla Pace di Lodi , ma si opponeva allo Statuto di Lecco , prodotto nel suo Originale , perchè , mancando di data , non provava qual fosse in quel tempo la Giurisdizione di Lecco , nè lo giustificava l'addotta Conferma di Francesco I. , perchè precisamente non lo identifica , anzi è contraddetto dalla Visita giudiziale , fatta dal Senatore Marchese Olivazzi nel 1716. , e dall' esposizione dell' Ingegnere Milanese ; nè lo giustificavano le apprensioni del Monte di Porcarola , fatte dal Podestà di Lecco , per essere Atti interni , nè la Veneta Confinazione nella Valle Imagna , perchè in ordine agli Statuti di Bergamo non fa , senonchè separare quella Valle dall' altra di San Martino . Si aggiungeva , che rendendosi in tal guisa insufficiente la linea Milanese , si sosteneva la Veneta colla misura di Lecco , praticata nel 1549. , per circoscrivere tutto ciò , che soggiace al suo Sentimento , dal che vedersi stabilita la Giurisdizione di Lecco medesimo da quel tempo fino a questa parte , e così per il lungo corso di più di due secoli ; oltre a quelle più diffuse ragioni , che appaiono nelle Deduzioni prodotte per parte Veneta negli Atti del Congresso .

Esaminati da' Signori Plenipotenziarj in più Congressi i rispettivi titoli , e possessi , non avendo potuto convenire in un sentimento comune per la decisione di tal Capo di controversia , persuasi entrambi delle ragioni della propria linea , propose il Veneto , ad oggetto di ultimare , come tutte le altre , anche questa discrepanza , che declinandosi dall'

ad-

addotto da un canto, e dall'altro, si avesse a titolo di disimpegno a divenire all'espedito di dividere per metà la differenza, anco colla mira di togliere a' rispettivi Sovrani in tale proposito ogni molestia; ma non piaciuto il Progetto al Plenipotenziario di Sua Maestà, da cui fu addotta la ragione, che non poteva dividere ciò, ch'esso credeva appartenere chiaramente in intiero a Sua Maestà, nè deviare da' termini, ch'esso credeva enunciati in tutti i Ricapiti antichi, e solenni risguardanti la detta Confinazione, fu d'uopo necessariamente accordare di lasciare il punto indeciso ai medesimi Sovrani, riportandone la definizione sulle Relazioni separate, che dall'una, e l'altra parte si faranno.

### X X X.

**D**A Porta Bordonale proseguirà il Confine per Cavezzi, o siano Trabucchi Milanese trecento ottanta sulla linea colorita di giallo, e così fino al punto segnato colla lettera B., ove detta linea s'incontra colla strada, che va da Rota a Brumano, d'indi piegherà alla dritta sulla stessa strada, e questa resterà divisoria, e servirà di Confine fino al punto C. Da questo il Confine anderà seguendo la sommità de' Monti, passando per Corna Piodizza, Corna grossa, e Corna dell'Arco, e così a seconda della linea rossa fino alla metà del Torrente Imagna; d'indi ascenderà per detto Torrente fino alla linea gialla, la quale dovrà seguirsi per Confine in linea retta lunga Cavezzi trecento ottantotto fino alla Caplona, da dove anderà il Confine, secondando la linea rossa per Cavezzi trecento ottantaquattro fino al sito da' Milanese denominato Grassello, segnato colla lettera D.

### X X X I.

**D**A detto Grassello segnato D. in avanti, dovrà osservarsi il prescritto nella Sentenza arbitramentale de' 2. Luglio 1583., la quale va annessa sotto il num. 8., e regularsi il Confine, giusta la esecuzione data alla medesima li 28. Settembre dell'anno suddetto, che va parimenti annessa sotto al num. 9. Dovranno quindi misurarsi tutti i Beni Comunali, però solamente esistenti tra detto Grassello marcato

cato D.; e la Torre diroccata chiamata del Termine; e questi dividerfi per giusta metà fra la Comunità di Vidifetta Milanese, e quella di Sottochiesa Bergamasca. La linea della divisione de' Beni servirà di Confine alli due Territorj, e ciò fino al Termine segnato E., il quale fu posto in esecuzione di detta Sentenza. La parte esistente a sera della detta linea spetterà a Vidifetta, e l'altra a mattina a Sottochiesa. Per le private ragioni di dette Comunità si osserverà il prescritto in detta Sentenza.

Da detto Termine segnato E. si proseguirà il Confine sulla linea verde pacifica fino alla Forcella delle due strade, ove termina; e d'indi il Confine farà sulla linea marcata di rosso fino alla Fontana, da' Milanesi detta del Zucco, segnata F. Resteranno conseguentemente (salve le ragioni de' Privati, colle stesse facultà accordate agli Articoli XIX., e XX.) nel Territorio Bergamasco tutt' i Beni situati di là dalla Valle del Canino, anche per quella parte, la quale in detta Sentenza al §. *Cum hac tamen* restava riservata allo Stato di Milano. All' incontro la Chiesa, e Cimiterio di San Bartolommeo, resteranno nel Territorio Milanese nell' estensione limitata in detta Mappa, così compensati restando rispettivamente i due Territorj, e rettificato meglio il Confine.

### XXXII.

**S**iccome poi per esecuzione di detta Sentenza fu, stando alla Fontana del Zucco, tirata una linea visuale al Pizzo detto del Zucco, che pende verso mattina, da cui si fece discendere una linea in lunghezza di cento dieci cavezzi, ed un' altra se ne fece discendere dalla sommità della riva del Zucchetto del Maesen, lunga cavezzi quarantacinque; d'indi si tirò una linea retta dalla detta Fontana del Zucco al punto, ove terminava la linea de' cavezzi 110., tirata abbasso da detto Pizzo; e da questo punto all' altro, ove terminava la linea de' cavezzi 45., tirata abbasso dalla riva del Zucchetto del Maesen, le quali linee rette servirono di divisione tra i due Dominj, così essendosi in oggi smarriti i Termini, che in esecuzione di detta Sentenza furono per dimostrazione, e fissazione di detta linea del Confine piantati, dovrà nuovamente nello stesso modo passarli a dare

C

ese.

esecuzione alla Sentenza medesima nel modo suddetto .

Ma perchè non si è potuto individuare quale sia il Pizzo del Zucco , indicato nell'esecuzione di detta Sentenza ; così per verificarlo dovrà da detta Fontana segnata F. tirarsi una linea visuale al Pizzo più alto , che da quella si veda , e questo farà ritenuto per il Pizzo del Zucco in detta Sentenza indicato . Da questo si farà discendere una linea lunga cento dieci cavezzi , come pure un'altra se ne farà discendere lunga cavezzi quarantacinque dal Zucchetto del Maesen , indicato da' Milanesi al sito segnato G. La linea del Confine anderà in linea retta da detta Fontana F. al punto , ove terminerà la detta linea di cento dieci cavezzi , tirata al basso da detto Pizzo ; e da questo punto anderà parimenti in linea retta al punto , ove terminerà l'altra linea de' cavezzi quarantacinque , tirata abbasso dal punto G. del Zucchetto del Maesen , da dove proseguirà il Confine per la strada divisoria comune , detta degli otto cavezzi , fatta in esecuzione di detta Sentenza , fino al sito nominato Piazza Negra , segnato H.

### XXXIII.

**D**A detta Piazza Negra , segnata H. , proseguirà il Confine colla strada marcata I. , come essa va ; e ciò fino al sito , dove detta strada passa per Piancabella al punto segnato L. , d'onde per retta linea , marcata L. M. , anderà per la metà della Forcella di Cantel Montone al detto punto M. , d'indi continuerà sull'estremità del Monte , marcato nella Mappa colle lettere N. O. , restando così tutto il Campo rotondo nello Stato di Milano , a tenore di detta Sentenza .

### XXXIV.

**D**A detto Campo rotondo al detto punto O. si proseguirà sulla linea rossa fino alla linea verde pacifica , e da dove questa termina , si ripiglierà la linea rossa sulla strada , detta de' Pelati da' Milanesi , fino al punto segnato P. , da dove il Confine rivolgerà verso Tramontana , ed anderà a retta linea fino alla linea gialla al punto segnato Q. , e su questa proseguirà fino al num. 45. , da dove , secondando parimenti detta linea gialla , anderà fino al punto marcato col num. 43.  $\frac{1}{2}$

PER

## P E R

VIDISETTA, CREMENO, BARSIO, INTROBBIO,  
E BAJEDO MILANESI;

CON

VALTORTA BERGAMASCA.

## XXXV.

**T**utto il Monte Concoli, marcato colla linea rossa dal succennato num. 43.  $\frac{1}{2}$  fino al num. 46., resterà dello Stato di Milano, a tenore di detta Sentenza 2. Luglio 1583., ed il Confine dovrà andare colla linea rossa, posta da' Milanefi da detto num. 43.  $\frac{1}{2}$  alla sommità detta Corna di Cantarfo, e da questa all'altra sommità, nominata da' Milanefi del Rondine, e Barbifino, e Corna picciola da' Bergamaschi, marcata col num. 46., dimodochè tuttociò, che è compreso dentro detta linea rossa verso il Milanese, sia appartenente allo Stato di Milano, e ciò che è situato di là dalla medesima sia Bergamasco.

## XXXVI.

**C**osì pure resteranno allo Stato di Milano le Vallitorte, situate entro la linea rossa, tra la detta sommità del Rondine, marcata col num. 46., e l'altra sommità, denominata da' Milanefi Cima del Rondine, e Corna grande da' Bergamaschi, marcata col num. 56., e conseguentemente il Confine proseguirà colla linea rossa dall'una all'altra delle succennate due sommità.

## XXXVII.

**D**A detto num. 56. fino alla cima della Motta, ove ripiglia la linea pacifica, riconosciutosi consistere la differenza principalmente nella verificaione de' Disegni, si è determinato di decidere in massima la vertenza, convenendo, che la locazione, fatta da Valtorta ad Antonio Invernizzi, abbia a servire di traccia a' limiti da stabilirsi. Dovrà quindi, giacchè la quistione non cade sopra i Beni, ma so-

pra la loro ubicazione , nella esecuzione del Trattato verificarsi dagl' Ingegneri sul luogo tale ubicazione , prendendo per norma l'affittanza suddetta , fatta ad Antonio Invernizzi dalla Comunità di Valtorta , per Rogito di Antonio Maria Annovaccio Cufatelli Notaro di Bergamo li 27. Giugno 1741. , e fissando sull' intiero convenuto della medesima locazione fatta dalla Comunità di Valtorta all' Invernizzi suddetto , che va annessa sotto al num. 10. , i Confini de' due Territorj ; cosicchè il tratto , che sarà trovato fisicamente esistente fra li Confini portati da detta locazione , sia assegnato alla Comunità di Valtorta , e considerato per Territorio di Bergamo ; e tutto ciò si troverà fuori di detto tratto verso mezzo giorno , e Ponente , spetti alla Comunità di Barsio , e sia considerato per Territorio Milanese , ponendo i Confini pubblici a norma de' Confini privati , portati da detta locazione fatta dalla Comunità di Valtorta all' Invernizzi .

Seguendo le stesse massime , si eseguirà collo stesso metodo la verificaione de' Confini sopra la picciola differenza fra la stessa Comunità di Valtorta , e quella d'Introbbio , nel sito fra le stesse controverso , prendendo per norma li due Istromenti d'affittanza , l'uno de' 19. Luglio 1675. , l'altro de' 23. Settembre detto anno , che vanno annessi , segnati 11. , e 12. , e si porranno i Confini Territoriali a norma di quanto risulta dagl' Istromenti medesimi .

### XXXVIII.

**P**roseguido indi la linea pacifica da detta cima della Motta , ove comincia , fino al Canale del Corvo , ove termina , si è appuntato , che il Monte di Foppabona in tutta l'estensione , circonscritta colla linea rossa , sia , rispetto al Dominio Territoriale della Giurisdizione di Bergamo , restando però il Dominio privato alla Comunità di Bajedo Milanese , a norma del suo possesso , e questo colle facultà portate da' precedenti Articoli XIX. , e XX. Conseguentemente dovrà la linea del Confine dal detto Canale del Corvo secondare la linea gialla fino al num. 58. , da dove proseguirà il Confine sulla linea pacifica , marcata di verde , fino al Pizzo , detto del Cengio , o sia de' tre Signori , ove termina la di-

divisione de' due Dominj nel punto triangolare, in cui lo Stato Milanese, e Veneto s'incontra col Confine de' Signori Grigioni.

### XXXIX.

**L**E strade intermedie ai due Territorj faranno divise, per metà appartenenti all' uno, e l'altro Dominio, e comuni a' rispettivi Sudditi per gli usi privati. Sarà pure permesso a' rispettivi Sudditi di continuare vicendevolmente nell' uso delle strade vicinali, e private, anche per la condotta degli Armenti a' Pascoli, come si pratica presentemente. Le acque, delle quali in oggi usano i rispettivi Sudditi, seguiranno a decorrere nel modo, e stato presentaneo, risultante dalle Relazioni degl' Ingegneri, e da rilevarsi, e spiegarsi nel Tipo di esecuzione.

### XL.

**P**ER l'esecuzione delle cose sopra stabilite, resta deputato dalla parte di Sua Maestà il Reggente Marchese Erba, Consigliere di Stato di Sua Maestà, e Delegato a' Confini nel Senato di Milano; e per la parte della Serenissima Repubblica il N. H. pubblico Rappresentante di Bergamo.

### XLI.

**I**RISPETTIVI Ingegneri, i quali hanno formato i Disegni, e Relazioni esistenti negli atti, sono deputati per l'esecuzione della linea, a riserva di quella, di cui nell' Articolo XXXVII., per cui restano specialmente destinati per parte dello Stato di Milano l'Ingegnere Costa, e per parte Veneta l'Alfiere Serravalle. Sopravvenuta quindi che sia la Ratifica di Sua Maestà, e della Serenissima Repubblica, dovranno, a maggiore verificaione del convenuto nel presente Trattato, formare la Mappa generale di esecuzione, con far piantare i Termini Territoriali ne' siti, che faranno stimati più necessarj, o faranno dalle Parti richiesti. Dovranno quindi annotare nella medesima Mappa, per ovviare ad ogni ulteriore controversia nel tratto successivo, il corso, ed uso delle rispettive Acque, e Canali irrigatorj, già specificati nelle  
loro

loro Relazioni , nello stato , in cui si ritrovano . In fine dell' opera dovranno fare un' intiera descrizione di tutto , e presentare un' esatta Relazione , da essi concordemente firmata , unita a' Disegni di esecuzione .

#### XLII.

**C**onciliate così le vertenze fra il Bergamasco per una parte , ed il Cremonese , Giara d'Adda , e Provincia del Ducato di Milano per l'altra , a riserva della quistione enunciata nell' Articolo XXIX. , si degneranno ambi i Sovrani di accordare libera , e generale amnistia a' rispettivi Sudditi per tutto quanto possono avere commesso fino al presente giorno , relativamente alla pendenza de' Confini , cadenti sotto la definizione de' presenti , e degli antecedenti Trattati , in preteso pregiudizio de' rispettivi Dominj ; imponendo per via d'Editto da pubblicarsi , seguite che saranno le infrastrate Ratifiche , perpetuo silenzio a' Processi pendenti , ed accordando l'abolizione generale per tutte le Sentenze già uscite , e per tutte le pene dalle medesime risultanti .

#### XLIII.

**A**nche del presente Trattato saranno formati sei Originali , affinchè possano restarne tre in cadauno degli Archivi de' due Dominj a perpetua memoria .

#### XLIV.

**S**arà dopo le Ratifiche pubblicato il presente Trattato , come si è fatto degli antecedenti , a lume , e direzione degl' Interessati , e per l'esatta osservanza di quanto resta in esso prescritto .

#### XLV.


**A**l provvido fine di esimere da ogni contingibile alterazione la Confinazione , ch' è stata conciliata , tanto nel presente Trattato , quanto negli antecedenti de' 17. Agosto 1754. , e de' 10. Giugno 1756. , dovranno i Termini , piantati che siano , e tutte le Confinazioni , che servir de-

devono di Termine, essere visitate ogni biennio dal Luogotenente, o sia Delegato a' Confini dello Stato di Milano, e dal Provveditore a' Confini deputato dal N. H. pubblico Rappresentante di Bergamo, colle istruzioni già accordate per simili Visite, relativamente a' Confini del Mantovano; Piacendo a Sua Maestà Imperiale Regia, ed alla Serenissima Repubblica, di approvare quanto è stato concluso ne' soprascritti Articoli, sarà ratificato il presente Trattato, e si cambieranno le Ratifiche nel termine di due mesi, e più presto se sarà possibile.

In fede di che i sottoscritti Signori Ministri Plenipotenziarj hanno segnato di proprio pugno il presente Trattato, e vi hanno fatto apporre i Sigilli delle loro Armi.

Dat. in Mantova li 16. Agosto 1756.

(L. \* S.) CRISTIANI.      (L. \* S.) MOROSINI.



RE-

A.

## R E L A Z I O N E

*Accessoria al Tipo de' Confini Pacifici, e Controversi dello Stato di Milano, e Stato Veneto di contro al Bergamasco, estesi da Calcio fino alla Strada detta Imperiale, e Cremonese inclusive,*

*e di contro a Mozzanica, e Fornovo Territorj Milanese,*

Presentata con detto Tipo

ALLE LORO ECCELLENZE

IL SIG.<sup>R</sup> CONTE DON BELTRAME CRISTIANI,

COMMESSARIO PLENIPOTENZIARIO DI S. M. IMPERIALE REGIA,

E D

IL SIG.<sup>R</sup> CAVALIERE FRANCESCO MOROSINI  
S E C O N D O,

COMMESSARIO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA

Nella materia de' detti Confini

D A

GIAMBATTISTA COSTA INGEGNERE COLLEGIATO DI CREMONA,

E D A

PAOLANTONIO CRISTIANI INGEGNERE BRESCIANO,

Come rispettivamente Delegati

DA' DETTI ECCELLENTISSIMI COMMESSARJ.

*Eccellenze.*

**E** Sfendofi l'Eccellenza Vostra Sig. Conte Don Beltrame Cristiani Gran Cancelliere per Sua Maestà la Regina d'Ungheria nella Lombardia Austriaca ec. in questa parte, come Commessario di detta Augustissima Sovrana per la fissazione de' Confini tra lo Stato di Milano, e lo Stato Veneto, degnata d'eleggere me Giambattista Costa Ingegnere Collegiato di Cremona, e l'Eccellenza Vostra Sig. Cavaliere Francesco Morosini Secondo, come  
Com-

Commissario della Serenissima Repubblica di Venezia per la fissazione degli stessi Confini degnata d'eleggere me Paolantonio Cristiani Ingegnere Bresciano, come da loro Lettere del seguente tenore:

„ Il Conte Beltrame Cristiani Signore di Ravarano, „ Casola, e Casa Salvatica, Consigliere Intimo attuale di „ Stato delle Loro Maestà Imperiali, Generale, e Sovrintendente delle Regie Poste in Italia, Gran-Cancelliere per „ Sua Maestà nella Lombardia Austriaca, e Vice-Governatore di Mantova, Bozolo, e Sabioneta ec.

„ Avendo la Commessione destinata da Sua Maestà „ l'Imperadrice Regina Nostra Signora, e dalla Serenissima „ Repubblica di Venezia per l'amichevole terminazione „ delle differenze de' Confini sussistenti fra lo Stato di Milano, e le Province Venete trovato opportuno il dividere „ in tre tratti l'operazioni necessarie al compimento delle „ Mappe per tutto il restante de' Confini suddetti, eleggiamo „ l'Ingegnere Giambattista Costa, acciò con l'Ingegnere „ Paolantonio Cristiani nominato dall' Eccellentissimo Signor Cavaliere Morosini, Commissario della detta Serenissima Repubblica, accudisca alli Disegni per il terzo „ tratto della suddetta divisione, a tenore delli seguenti Appuntamenti fatti dalla stessa Commessione.

„ La linea generale dovrà cominciare dall' ultimo Termine del Dominio Milanese verso il Territorio de' Signori „ Griggioni nel sito preciso, ove s'incontra col Territorio Veneto, e da tale ubicazione del triplice Confine dovrà „ stendersi lungo le diverse Province fino all' ultimo Termine del Dominio Milanese fino all' Olio, cui di già è formata la Mappa.

„ Il primo tratto comincerà dal detto Termine del triplice Confine, e discendendo per i Monti anderà fino al „ Fiume Adda esclusivamente.

„ Il secondo tratto comprenderà il detto Fiume Adda, „ e faranno avvertiti gl' Ingegneri di formare il Disegno „ dell' Adda, cominciando da Lecco, e andando fino dove „ entra il Fiume nel Territorio Milanese da ambi i lati, come pure di descrivere il Torrente Brembo dal punto, ove „ sortisce del Territorio Bergamasco, fino a quello dove „ mette capo nell' Adda.

D

„ Il

„ Il terzo tratto dovrà cominciare dall'Adda esclusiva-  
 „ mente, seguendo la linea di Confine fra il Bergamasco, e  
 „ Cremaſco per una parte, ed il Milanefe Lodigiano, e Cre-  
 „ monefe per l'altra, dovrà continuarſi ſin dove termina il  
 „ Confine Cremonefe nell' Olio, come ſopra compresa in  
 „ queſti tratti la deſcrizione da farſi del Fiume Serio, dal  
 „ punto, ove il Serio ſortisce dal Bergamaſco, e ſino al lito,  
 „ dove confluſce nell' Adda, e del Colatore Tormo, dal  
 „ ſito, ove comincia nella Gerra d'Adda, ſin dove termina  
 „ con la ſua diverſa derivazione. Saranno avvertiti detti  
 „ Ingegneri di annotare nelle dette Mappe Topografiche li  
 „ Rivi irrigatorj, che ſi derivano da' Fiumi, e Colatori sì  
 „ dell' uno, che dell' altro lato, loro Bocche, ed attuali Mo-  
 „ dulazioni, e dipenderà dall' arbitrio dell' una, e dell' altra  
 „ Parte di dare a' ſuoi Ingegneri le avvertenze, che troverà  
 „ opportune a dar lume alle pendenti controverſie, e farà  
 „ obbligo di tutti gl' Ingegneri riſpettivamente di fare ad  
 „ iſtanza dell' altro quelle annotazioni di fatto, che alcuno  
 „ d'eſſi credeſſe della convenienza della ſua parte; e per  
 „ evitare le confuſioni dovranno gl' Ingegneri ſuddetti pro-  
 „ cedere a rilevare la faccia de' Luoghi coll' aſſiſtenza di  
 „ uno, o al più di due Deputati de' riſpettivi Diſtretti, e  
 „ quando le Parti non ſi accordaſſero nella denominazione  
 „ de' ſiti, dovrà ſul Tipo annotarſi sì l'una, che l'altra deno-  
 „ minazione a ſoddiſfazione d'ambe le Parti, ed a lume del-  
 „ la Commiſſione, e di mano in mano, che ſaranno formate  
 „ le Mappe, dovranno eſſere ſegnate in Comune da' riſper-  
 „ tivi Ingegneri delle Parti.

„ Dat. in Vienna li 4. Maggio 1753.

Sottoſcr. = IL CONTE CRISTIANI.

„ **V**olendo la Commiſſione deputata ſopra le vertenze  
 „ de' Confini della Lombardia Veneta, Tirolo ec.  
 „ continuare le ſue incombenze,

„ Ordina all' Ingegnere Paolantonio Criſtiani di unirſi  
 „ coll' Ingegnere Giambattista Coſta, nominato per la parte  
 „ del Milanefe a formare il Diſegno Topografico del Confi-  
 „ ne fra il Bergamaſco, e Cremaſco per una parte, e il Mila-  
 „ neſe Lodigiano, e Cremonefe per l'altra, principiando  
 „ dal

„ dal Fiume Adda esclusivamente, e seguitando fino al Fiume Olio, dove termina il Confine Bergamasco col Cremonese.

„ Dovrà inoltre descrivere il Fiume Serio dal sito, dove esce dal Bergamasco, e tocca la riva Milanese fino al suo sbocco nell'Adda, e Colatore Tormo, dal sito, ove comincia sulla Gerra dell'Adda, fin dove termina la sua diramazione, annotando tutti i Rivi irrigatorj, e macinatorj, che si diramano dal suddetto Fiume, e Colatore, coll'attuali misure delle bocche di questi Canali diramati, non pretermettendo quelle annotazioni di fatto, che credesse poter influire alla decisione delle controversie.

„ Per evitare le confusioni prenderà uno, o al più due Deputati de' rispettivi Distretti, e quando non fosse d'ambe le Parti accordata la denominazione de' siti, dovrà notar sulla Mappa sì l'una, che l'altra denominazione a lume della Commessione.

„ Formate che faranno le Mappe, dovranno essere segnate in Comune da' rispettivi Ingegneri.

„ Verona adì primo Maggio 1753.

Sott.=FRANCESCO MOROSINI SECONDO K.  
COMMESSARIO A' CONFINI.

**E**ssendosi, dicemmo, degnate l'EE. VV. d'eleggerci rispettivamente come sopra per formare li Disegni del terzo tratto di detti Confini esteso tra l'Olio, e l'Adda, secondo gli appuntamenti espressi in dette loro Lettere, e spiegati nelle Istruzioni ad esse attinenti; ed essendosi noi in esecuzione de' loro venerati comandi personalmente portati a dare principio all'operazione commessaci come sopra ne' Territorj di *Calcio* Stato di Milano, e di *Cividate* dello Stato Veneto il dì 30. Maggio 1753., siccome avendo in fatti successivamente eseguiti li Disegni medesimi, passiamo ora colle spiegazioni ad essi opportune, anche queste rilevate sulla faccia de' Luoghi, secondo le informazioni rispettivamente dateci dagl' Indicatori dell'uno, e dell'altro Dominio, ad umiliarli ossequiosamente alle stesse.

Linea colorita di rosso. Confine preteso per parte di quelli

quelli dello Stato di Milano tra detto Stato, e lo Stato Veneto.

Linea colorita di giallo. Confine preteso per parte di quelli dello Stato Veneto tra lo stesso, e lo Stato di Milano.

Linea verde. Confine accordato, tanto per parte di quelli dello Stato di Milano, quanto per parte di quelli dello Stato Veneto.

Li detti Disegni sono fatti col Trabucco Milanese diviso in dieci piedi, e le misure de' corpi d'acqua, divisorj d'esse, Canali, Ponti, e simili, si sono prese col braccio pure di Milano, diviso in once dodici, come si dirà.

## *Calciana Superiore Milanese, e Cividate, con parte di Corte Nuova Bergamaschi.*

*Spiegazione de' siti rimarcati con numeri ne' fogli dimostranti  
i Confini di contro alla Calciana Superiore  
dello Stato di Milano,  
e Cividate, con Corte Nuova Bergamaschi  
dello Stato Veneto.*

**N**Um. 1. Tre Speroni fabbricati con sassi vivi, e legnami dall' Ufficio del Navilio di Cremona lungo la riva destra del Fiume Olio a corso d'acqua, li quali s'interzano nel Fiume, come dimostra il Disegno.

2. Sito, dove da' Bergamaschi suol porsi un Castello per la Sanità.

3. 4. Tratto di sira, in cui il Confine tra detta Calciana, e Cividate pretendesi per parte di quelli di detta Calciana fino alla linea dividente per giusta metà il Fosso marcato in Disegno.

Da' Bergamaschi è stato rilevato, che detto Fosso 3. 4., essi lo pretendono per Confine del solo Comune di Cividate.

4. Escavazione d'Argine in riva della Roggia Donna perfettamente corrispondente alla direzione del detto Fosso.

5. Divisore delle acque della Roggia Donna provenienti dall' Olio per la Bocca marcata nel Disegno d'esso al num.

num. 25. mantenuto dagli Utenti di detta Roggia, a carico de' quali evvi anche la spazzatura del Cavo della stessa dalla detta Bocca all'ingiu'. L'incile di detto Divisore num. 5. parte le dette acque in due Bocche aperte lateralmente al medesimo tra ripe perpendicolari fatte di cotto, sassi vivi, e legnami con fondo orizzontalmente assicurato da foglie di legno poste al traverso di cadauna delle Bocche medesime, sopra le quali si è ritrovato un corpo d'acqua corrente, che diceasi in stato di mediocrità, alto once quattordici del detto braccio Milanese.

La Bocca destra a corso d'acqua di detto Divisore n. 5. porta le acque di detta Roggia Donna nelle Calciane Superiore, ed Inferiore, ed è larga da spalla a spalla braccia nove, once otto di detto braccio Milanese.

La sinistra le porta nella sola Calciana Superiore all'irrigazione della *Motta di sotto* del Sig. Conte Don Carlo Anguissola, seco membro anch'essa della Calciana medesima, la qual Bocca è larga da stivo a stivo braccia due, once cinque di detto braccio Milanese.

6. Canale di legno situata al traverso del Cavo della Roggia Donna, sopra spalle parte di cotto, e parte di sassi vivi, la quale è larga braccia uno, con sponde alte once dieci del braccio suddetto, e serve per traghettare le irrigatrici provenienti dalla Roggia detta del Sale all'irrigazione di detta Motta di sotto, fatta, e mantenuta da detta Casa Anguissola; la qual Canale in atto di visita si è ritrovata tronca, e mancante verso levante per la metà della larghezza di detta Donna, dicendosi, che foglia allargarsi a proporzione del bisogno ne' tempi degli adacquamenti effettivi.

4. 6. Continuazione del detto preteso Confine sulla linea dividente per metà la Roggia Donna medesima.

6. 7. Continuazione del detto Confine sulla ripa Settentrionale del *Rivolo*, marcato in Disegno, che porta le dette irrigatrici alla detta Motta di sotto.

7. Punto, dove al traverso del vecchio Cavo ivi esistente, detto la *Cerca*, ritrovasi una spianata di terra, e sassi, per mezzo la quale passano le dette irrigatrici della Roggia del Sale, defluenti per detto rivolo alla detta Canale num. 6.


Superiormente il detto punto num. 7. Le dette irrigatrici

trici provenienti da detta Roggia del Sale , e defluenti alla detta Canale num. 6. , attraversano la strada tendente da Calcio a Cividate per Guado escavato sulla strada medesima , dove si sono ritrovati li fondamenti d'un vecchio Ponte , al di sopra del qual Guado evvi la diramazione de' Cavi delle stesse irrigatrici , il sinistro portandole verso la detta Canale num. 6. , ed il destro portandole verso gl' infra scritti numeri 27. 29.

7. 8. Continuazione del Confine sulla ripa di ponente di detto vecchio Cavo , o sia Cerca , cioè tra lo stesso , e la strada suddetta .

8. Sasso vivo piantato sulla ripa occidentale di detta Cerca , che s'erge al di sopra del piano in altezza di braccia uno , once quattro , punti sei , in figura di parallelipipido largo once cinque , e grosso once tre del detto braccio Milanese , sopra la di cui facciata di Levante si leggono le seguenti parole : *Comunità di Sivedato* .

9. Altro Sasso vivo piantato in questo punto , che s'erge al di sopra del piano in altezza di braccia uno , once nove , punti sei , anch' esso in figura di parallelipipido largo once quattro , punti sei , e grosso once quattro , punti sei della misura suddetta , sopra la di cui facciata di Levante è inciso , come abbasso .



*Adì 1. Giugno . Bartolommeo quondam Bernardo Brignolo di Palosco .*

Offervate le lettere , e figure incise sopra detti due Sassi , si sono vedute quelle del Sasso num. 8. logore , e corrose dal tempo , e quelle del Sasso num. 9. scolpite più al vivo .

9. 10. Continuazione del detto Confine sulla ripa settentrionale del Cavo , che porta le dette acque della Roggia del

31

del Sale a detta Canale num. 6., e verso gl' *infra*scritti numeri 27. 29.

10. 11. Continuazione del detto Confine sulla linea dividente per metà il Fosso marcato in Disegno.

In detti punti 10. 11. entrano nella detta Calciana le *infra*scritte acque irrigatrici, provenienti dalla Roggia del Sale.

11. 12. Continuazione del detto Confine sul ciglio della ripa marcata in Disegno.

12. Punto, in cui entrano nella detta Calciana altre acque irrigatrici, provenienti dalla detta Roggia del Sale.

Tutte le dette acque provenienti dalla detta Roggia del Sale, che le trae dall' Olio per la Bocca marcata in Disegno del detto Olio al num. 14., si diramano nel Territorio di Civate Bergamasco, poco al di sotto della Cascina detta *de' Giovanelli*, dove si è veduto il Divisore delle stesse fatto di sassi, e legnami, formato con tre Bocche, ciascuna delle quali è larga tra ripe perpendicolari, e consistenti braccia quattro, once sei di detto braccio Milanese, con foglia in fondo di legno.

La Bocca destra del detto Divisore a corso d'acqua porta le acque all' irrigazione de' Beni di Civate Bergamasco, quella di mezzo le porta all' irrigazione de' Beni di Corte Nuova, pure Bergamasca, e parte all' irrigazione d'alcuni Beni di Calciana, col mezzo del detto, ed *infra*scritto Divisore num. 12., e la sinistra tutte le porta in Calciana a' detti numeri 10. 11.

Cadauna di dette tre Bocche ha sul fondo la rispettiva foglia di legno, sopra le quali dicesi decorrere in stato di mediocrità un corpo di acque alto once nove del braccio suddetto.

Al detto num. 12. il Cavo conducente le irrigatrici suddette, provenienti dalla Bocca di mezzo del Divisore sopra descritto, si parte in due rami, servendo il destro a portarle in Territorio di Corte Nuova, mediante una Bocca larga da stivo a stivo braccia tre, e servendo il sinistro a portarle in detta Calciana, mediante una Bocca larga pure da stivo a stivo braccia tre, once due del braccio suddetto.

Tutte le dette acque defluenti per ambidue li Partitori suddetti non si distribuiscono a quantità, ma in regola  
d'Ora.

<sup>32</sup>  
d'Orario stabilito tra' Compadroni delle stesse .

12. 13. Continuazione del detto Confine sulla ripa occidentale del Cavo adacquatorio , per cui defluiscono all'inghì le dette irrigatrici della Roggia del Sale , provenienti dal detto Divisore num. 12.

13. 14. Continuazione del detto Confine sulla linea dividente per metà il Viazzolo dimostrato in Disegno .

14. 15. 16. Continuazione del detto Confine sulla linea dividente per metà l'irrigatrice dimostrata in Disegno .

16. 17. Cavo detto il Fosso Bergamasco , dove si pretende il Confine da quelli del Territorio Bergamasco .

17. Incrociamento delle irrigatrici della Roggia del Sale, provenienti dal Partitore num. 12., che vanno all'irrigazione d'altri Beni di detta Calciana col detto Fosso Bergamasco .

17. 18. Continuazione del detto Fosso Bergamasco .

18. Altro simile incrociamento col detto Fosso di dette irrigatrici , provenienti da detti punti num. 11. 12. , le quali pure vanno all'irrigazione d'altri Beni di detta Calciana Superiore .

18. 19. Continuazione del detto Fosso Bergamasco .

19. Altro simile incrociamento di dette irrigatrici con detto Fosso Bergamasco , che pure vanno ad irrigare altri Beni di detta Calciana Superiore .

19. 20. Continuazione del detto Fosso Bergamasco .

20. Altro incrociamento di dette irrigatrici con detto Fosso , le quali vanno ad irrigazione di altri Beni di detta Calciana Superiore .

20. 21. Continuazione del detto Fosso Bergamasco .

21. Sito dove fuol porsi da' Bergamaschi un Casello della Sanità .

21. 22. Continuazione del detto Fosso Bergamasco .

22. 23. Continuazione del Fosso Bergamasco medesimo , nel qual tratto è il detto Fosso coltivato fino alla sua metà da' Massari del Sig. Marchese Don Giammaria Secchi d'Arragona , Padrone del pezzo , situato a mezzo giorno dello stesso .

23. Incrociamento con detto Fosso di dette irrigatrici della detta Roggia del Sale , provenienti da detti punti num. 10. 11. , le quali vanno all'irrigazione di detta Calciana Superiore .

23. 24. Continuazione di detto Fosso Bergamasco .
24. Altro sito dove fuol porsi da Bergamaschi un Casello della Sanità .
24. 25. Continuazione di detto Fosso Bergamasco .
25. Lateralmente a questo punto vi sono due altri incrocciamenti con detto Fosso di dette irrigatrici della detta Roggia del Sale , provenienti da detti punti 10. 11. , le quali pure vanno all' irrigazione d'altri Beni di detta Calciana Superiore .
25. 26. Continuazione di detto Fosso Bergamasco .
26. Altro sito , dove fuol porsi da Bergamaschi un Casello della Sanità .
26. 27. Continuazione del detto Fosso Bergamasco .
27. Incrocciamento con detto Fosso di dette irrigatrici della Roggia del Sale , provenienti dal detto punto num. 10.
27. 28. Continuazione di detto Fosso Bergamasco .
28. 29. Continuazione dello stesso Fosso Bergamasco , nel qual tratto si vede l'Orto di Grazioso Martinelli , che possiede il pezzo situato a mezzo giorno dello stesso a titolo di livello concessogli dal Marchese Don Giammaria Secco d'Arragona , Padrone diretto del Campo medesimo , esteso fino alla metà del Fosso Bergamasco suddetto .
29. 30. Continuazione del detto Cavo , detto il Fosso Bergamasco , il qual punto 30. è per appunto l'ultimo estremo di Levante del Cavo medesimo .

31. Sito dove fuol porsi da Bergamaschi un Casello della Sanità colli rispettivi Rastelli .

Dal num. 16. al detto num. 31. vedesi l'escavazione di detto Fosso tutta ammassata a forma d'Argine sulla ripa di Tramontana del Fosso medesimo .

Fattasi da noi osservazione alle ripe del Fosso enunciato , ci è risultato anche dalle informazioni concordi , che quella Settentrionale del Fosso medesimo dal num. 16. al detto num. 31. si gode da Padroni de' Campi Settentrionali ad esso conterminanti , e quella Meridionale di esso pure dal detto num. 16. al num. 31. si gode da Padroni de' Fondi Meridionali al medesimo , e di più , che a di contro a' detti numeri 22. 23. 28. 29. attualmente si coltiva da Padroni di detti Fondi Meridionali fino alla metà del Fosso medesimo , godendo di contro a' detti numeri 28. 29. un Morone grosso

E

nel

nel suo diametro onçe cinque, e mezza; sette altri grossi onçe tre; due altri grossi onçe due; ed altro di contro a' detti numeri 27. 28. grosso onçe tre; una Noce scalvata di contro a' medesimi numeri; grossa onçe sei, e mezza; e di contro a' numeri 26. 27. molt' altre Gabbe; con una Noce scalvata grossa nel suo diametro onçe cinque; tutti situati a mezzo giorno del detto Fosso, non già nella ripa pendente, ma quasi quasi alla linea, che appunto divide il medesimo per giusta metà.

32. Altro Divisore delle acque della Roggia Donna suddetta, che le parte in due rami, il destro portandole nelle Calciane Superiore, ed Inferiore, ed il sinistro portandole all' irrigazione de' Beni di Casa Anguissola; posti pure nella Calciana Superiore.

Si omette l'indicazione delle misure dell' imboccature di detti due Cavi, essendo esse tra ripe naturali, e scorrevoli, e conseguentemente instabili, e non consistenti.

33. Ponte di cotto fabbricato al traverso del ramo destro della Roggia Donna medesima, largo braccia dieci di detto braccio Milanese.

34. Altro Ponte di cotto fabbricato sul ramo sinistro di detta Donna a corso d'acqua, inferiormente al quale evvi una Doppiera di cotto, e vivo, con due Porte larghe per cadauna braccia uno, onçe sei, divisa da un stivo di vivi piantato nel mezzo, grosso onçe cinque della misura suddetta.

Li detti Punti 33. 34. servono anche di Canale per traghettare da Ponente a Levante della Roggia Donna medesima, le irrigatrici della Roggia del Sale marcate a' detti numeri 27. 29., mantenendosi essi, come dicesi, dagli Utenti delle acque medesime.

35. Rovere annosa di diametro onçe quattordici, punti nove, la qual s'erge al di sopra del piano in altezza di braccia ventuno circa, secca verso la sommità per braccia cinque circa di detto braccio Milanese, anzi quasi del tutto sfrondata, la qual Rovere da' Bergamaschi si pretende posta sopra il Confine de' Territorj suddetti.

30. 35. 36. Linea, che da' Bergamaschi pretendesi per Confine di detto Territorio Bergamasco.

Detta linea 30. 35. 36. interseca Fondi tutti di Casa Anguissola, che diconsi dagl' Intervenienti per parte di detta

detta Calciana tutti esenti di Carico in Calciana fino al detto Fosso num. 3. 4. , di là del qual Fosso pure dicono incominciare li Fondi caricati in Bergamasca, che sono della Casa Anguiffola suddetta .

Offervatosi attentamente da noi il piano intersecato da detta linea , non ci è risultato sopra esso , od in esso il menomo vestigio di Fosso , o d'altro , che possa indicare Confine .

37. 38. 39. 40. 41. 42. Roggia *Antegnata* di ragione de' Cremonesi .

37. Canale di legno mantenuta su detta Roggia da Casa Anguiffola per traghettare le irrigatrici da un Campo all' altro .

38. Ponticello di legno , al qual suol appoggiarsi la Chiusa , che serve per arrestare le acque dell' *Antegnata* , e scaricarle all' Olio , mantenuto dall' *Antegnata* medesima .

39. Scaricatore di cotto , per cui le acque di detta *Antegnata* si sfogano dall' Olio , mantenuto dalla stessa .

40. Altra Chiusa di legno posta al traverso dell' *Antegnata* medesima .

41. Altro Scaricatore di cotto , e sassi , per il quale si scarica porzione delle acque esuberanti di detta *Antegnata* all' Olio suddetto .

42. Bocca di detta Roggia *Antegnata* fatta di cotto , e vivo , rimarcata nel Disegno dell' Olio al num. 33 .

41. 43. Cavo , per cui si scarica al Navilio di Cremona porzione di detta Roggia *Antegnata* , sopra il quale vi sono due Canali di legno , ed un Ponte di cotto .

44. Bocca del Navilio di Cremona fatta di cotto , e vivo , sulla di cui ripa destra vedesi fabbricato dal detto Navilio un Casino ad uso del Camparo del medesimo , rimarcata nel Disegno dell' Olio al num. 30 .

44. 45. Navilio di Cremona , al traverso del quale sono sul fondo d'esso le tre briglie rimarcate nel Disegno dell' Olio num. 31 .

45. Ponte di cotto sopra il Navilio suddetto , il quale serve anche di Canale per traghettare le dette irrigatrici da un Campo all' altro , mantenuto dagli Utenti delle stesse .

46. Tomba di cotto antica disusata , e quasi del tutto sepolta in questo sito .

46. 47. Bassura , o sia Valle , indizio del Cavo antico successivo alla Tomba suddetta .

48. 49. Cavo vecchio escavato tra ripe vestite di Gabbe forti , e vecchie , il qual Cavo è in gran parte spianato .

49. 50. Bassura , o sia Cuneta , che vedesi nel Prato della Casa Anguissola suddetta , continuativa al detto Cavo vecchio 48. 49.

L'indicazione delle altre più minute circostanze di questi siti contigui all' Olio , li rilievi delle quali non sono della presentanea nostra incombenza , si omette , per evitare il duplicato , che ne seguirebbe colla descrizione di esse , già fattasi relativa al Disegno dell' Olio suddetto .

51. Casello della Sanità , che suol porsi da' Bergamaschi in questo sito sulla ripa di mezzo giorno della Roggia Donna antedetta .

52. Ponticello di legno posto al traverso di detta Roggia Donna , appoggiato sulle ripe di essa da' Capi , ed in mezzo al Cavo appoggiato sopra una Colonna di legno piantata in esso , la metà del quale Ponticello posto dalla parte della strada , dicesi concordemente , che soglia alzarfi , e levarsi dal suo sito , quando si pone detto Casello della Sanità , al fine d'impedire la comunicazione della strada , su cui esiste detto Casello alla *Motta di sotto* , di ragione di detta Casa Anguissola , e da detta Motta alla strada medesima .

### *Calciana Superiore , e Corte Nuova .*

53. Sito , dove suol porsi da' Bergamaschi un Casello per la Sanità .

54. Incrociamento di dette acque della Roggia del Sale provenienti dal punto num. 12. col Fosso Bergamasco suddetto , le quali acque vanno all' irrigazione de' Beni della Calciana Superiore .

55. Altro sito , dove suol porsi da' Bergamaschi un' altro Casello per la Sanità con il rispettivo Rastello .

56. Punto , dove vedesialzata una Croce di legno piantata da quelli di Calcio per Confine delle Processioni , che da essi si fanno ne' tempi delle Rogazioni .

56. 57. Continuazione del detto Cavo detto *il Fosso Bergamasco* , che in questo tratto si pretende tra Calciana Su-

Superiore Milanese, e Corte Nuova Bergamasca, il qual Cavo da' Milanesi pretendesi divisorio, pretendendosi all'opposto da' Bergamaschi tutto situato sul fondo Bergamasco.

La Terra escavata nella costruzione di detto Fosso tutta vedesi ammassata a forma d'argine sulla ripa di Tramontana del Fosso medesimo, le ripe però dello stesso tanto dell'una, quanto dell'altra parte sono rispettivamente godute da' Padroni de' Campi laterali conterminanti al Cavo stesso.

57. Altro sito, dove altre acque della stessa Roggia del Sale qua nominate *il Naviletto*, provenienti dal Divisore appellato *le Porte di Corte Nuova*, attraversano il detto Fosso Bergamasco, e poi la strada, indi si dividono in due rami col mezzo d'un Partitore fatto di cotto dagli Utenti delle stesse.

La Bocca destra di detto Partitore è fatta di cotto con due stivi di vivo, incastrati nelle sue spalle, la qual' è larga da stivo a stivo braccia due, once una, e tre quarti di detto braccio Milanese, per cui le acque suddette defluiscono all'irrigazione de' Beni della Comunità di Romano.

La sinistra Bocca del Partitore medesimo è pure fatta di cotto con due stivi di vivo da' lati, ed un' altro stivo di legno nel mezzo, grosso questo once quattro, punti otto, che la subdivide in due Luci.

La destra Luce a corso d'acqua è larga da stivo a stivo braccia due, e la sinistra è larga da stivo a stivo braccia due, oncie nulla, e tre quarti della misura suddetta, per le quali due Luci defluiscono le dette acque nel Territorio di Covo.

Sul fondo di cadauna di dette Bocche vi sono due soglie di legno, col scosso dell'una a livello dell'altra, sopra le quali è stato detto essere solito a decorrere un corpo d'acqua in stato di mediocrità, alto braccia nulla, once undici del detto braccio Milanese.

Li detti siti sono tutti delineati, e descritti come sopra coll'intervento per parte di detta Calciana Milanese, di Giovanni Paloschi Agente del Sig. Conte Don Carlo Anguiffola Secco, e di Carlo Francesco Carcano Agente del Sig. Marchese Don Giammaria Secco d'Arragona; e per parte del Territorio di Cividate Bergamasco dello Stato Veneto, coll'intervento di Giovanni Conti Cancelliere della Comunità di Cividate suddetto, e del Sig. Dottore Nicolò Balestra; e per

e per parte di quelli di Corte Nuova, pure Bergamasca dello Stato Veneto, coll' intervento di Pietro Martinelli Deputato di Corte Nuova.

<p>Gio. Battista Costa Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Cristiani Commessario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maestà Imperiale Regia.</p>	<p>Paolantonio Cristiani Ingegnere Veneto, e Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Morosini Commessario della Serenissima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.</p>
--	--

*Covo Cremonese dello Stato di Milano, con porzione di Corte Nuova, Romano, e porzione di Fara Bergamaschi, dello Stato Veneto.*

*Spiegazione de' siti rimarcati con numeri progressivi sopra descritti ne' foglj dimostranti i Confini tra Covo Cremonese dello Stato di Milano, e porzione di Corte Nuova, Romano, e porzione di Fara Bergamaschi dello Stato Veneto.*

**N**Um. 58. 59. Siti, dove da quelli di Corte Nuova fogliono porfi li Caselli per la Sanità.

60. Sito dove altre acque di detta Roggia del Sale, provenienti dall' infra scritto Partitore num. 61. attraversano il detto Fosso Bergamasco, portandosi all' irrigazione de' Beni della Comunità di Romano, situati di là del detto Fosso verso Covo.

61. Partitore delle dette acque provenienti dalla detta Roggia del Sale, fatto di vivo, con due Luci, in fondo alle quali vi sono due Soglie pure di vivo a livello.

La Bocca destra di detto Partitore è larga braccia tre, once tre, punti sei del detto braccio Milanese, e porta le acque all' irrigazione de' Beni del Sig. Conte Lorenzo Mofconi, posti in Territorio di Corte Nuova, ed anche all' irrigazione de' Beni dello stesso, e della Comunità di Romano,

mano, situati a mezzo giorno del Fosso Bergamasco, attraversando il Fosso medesimo agl' infrascritti numeri 62., e 66.

La sinistra a corso d'acqua le porta al detto num. 60., ed è larga braccia tre, once quattro della misura suddetta.

Le dette acque si dividono in regola d'orario tra Contipadroni, dicendosi essere solito a decorrere sopra detto Partitore un corpo d'acqua di braccia uno circa della misura suddetta.

62. Sito, dove le dette acque della Roggia del Sale, provenienti dalla destra Bocca del detto Partitore num. 61., attraversano il detto Fosso Bergamasco, portandosi all'irrigazione de' Beni di detto Sig. Conte Mosconi, e della Comunità di Romano, situati a mezzo giorno del Fosso suddetto.

63. Incastro di legno, per cui le acque esuberanti si scaricano nel Fosso Bergamasco, mantenuto dalla Comunità di Romano.

64. Sasso vivo piantato in questo sito per Termine de' Territorj Bergamaschi, *Corte Nuova, e Romano*, il qual Sasso s'erge al di sopra del piano once cinque, a canto del quale verso Levante s'erge una Croce di legno, che dice si piantata da quelli di Romano per Termine delle Processioni, che da dette Comunità di Romano, e Corte Nuova si fanno ne' tempi delle Rogazioni.

64. 65. Linea di Confine tra Corte Nuova, e Romano.

56. 64. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Corte Nuova, e Covo, a mezzo giorno del qual Fosso sono situati gl' infrascritti Fondi di quelli di Romano.

Le ripe di detto Fosso per detto tratto 56. 64. sono rispettivamente possedute da' Padroni de' Fondi contenzionanti al medesimo.

La terra escavata del Fosso Bergamasco suddetto tutta si scorge tra detto spazio 56. 64. ammassata a forma d'argine sulla ripa di Tramontana dello stesso.

### *Covo Cremonese, e Romano Bergamasco.*

64. 66. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

66. Altro incrocciamento con detto Fosso Bergamasco delle

delle dette acque della Roggia del Sale , provenienti dalla destra Bocca di detto Partitore num. 61., le quali vanno all' irrigazione de' Beni di detto Conte Mosconi , e di detta Comunità di Romano , situati a mezzo giorno del detto Fosso Bergamasco .

67. Sito , dove suol porsi da quelli di Romano un Castello per la Sanità .

66. 68. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

Al detto num. 68. da quelli di Romano , Possessori de' Beni Meridionali al detto Fosso Bergamasco , posti in Territorio di Covo , sogliono introdursi nel Fosso medesimo acque di detta Roggia del Sale , che ad essi si affittano da quelli di Corte Nuova .

68. 69. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

Al detto num. 69. si estraggono dal detto Fosso Bergamasco da' suddetti le acque , che in esso da' medesimi s'introducono al detto punto num. 68.

Nello spazio , che resta tra li numeri 56. , e 69. si estendono a mezzo giorno del detto Fosso Bergamasco Fondi della Comunità di Romano , e del Sig. Conte Mosconi di Bergamo inferiormente descritti .

69. 70. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

Al detto num. 70. attraversano il detto Fosso Bergamasco acque di detta Roggia del Sale , che quelli di Covo prendono in affitto da quelli di Corte Nuova .

71. Sito , dove da quelli di Romano suol porsi un Castello per la Sanità per il rispettivo Rastello .

70. 72. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

72. Punto , in cui cessa di essere la strada a mezzo giorno del Fosso Bergamasco , qui essa attraversando il Fosso medesimo , e poi continuando sull' argine posto a Tramontana dello stesso .

72. 73. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

73. 74. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

In

In detto tratto sono a mezzo giorno di detto Fosso Fondi della Misericordia di Romano.

74. 75. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

75. 76. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto 75. 76. sono a mezzo giorno di detto Fosso Fondi de' Signori Bernardo, Giambattista, e Pietro Falgari abitanti a Romano.

76. 77. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto sono a mezzo giorno di detto Fosso Fondi della Cura di Romano.

77. 78. 79. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto sono a mezzo giorno di detto Fosso Fondi de' suddetti Falgari.

78. Sito, dove da' detti Falgari suole porsi un Canale di legno al traverso di detto Fosso Bergamasco, quando ad essi s'affittano acque da' Signori Conti Martinenghi Colleoni.

79. Punto, in cui confluiscono al Fosso Bergamasco alcune colaticcie de' Campi di Romano, posti a mezzo giorno del Fosso medesimo.

80. Canale di legno. posto al traverso di detto Fosso Bergamasco per traghettare le irrigatrici, che li Padroni de' Beni situati a mezzo giorno del detto Fosso, prendono in affitto da detti Conti Martinenghi, ed altri di Romano.

79. 80. Continuazione del Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto sono a mezzo giorno del detto Fosso Fondi del Sig. Alessandro Tinazzi abitante a Romano.

80. 81. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto sono pure a mezzo giorno del medesimo Fosso Fondi d'altri Particolari di Romano infra scritti.

81. Incrocciamento della strada tendente da Covo a Romano col Fosso Bergamasco suddetto.

82. Sito, dove da quelli di Romano suol porsi un Casello per la Sanità.

83. Canale di legno, che serve per portare acque Ber-

42  
gamafche provenienti dal Serio morto oltre il Fosso Bergamasco, le quali da' Bergamaschi s'affittano a' Padroni de' Fondi, situati a mezzo giorno del Fosso medesimo.

81. 84. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto sono a mezzo giorno del Fosso medesimo Fondi d'altri Particolari di Romano infra scritti.

84. 85. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Romano.

In detto tratto sono a Levante del Fosso medesimo Fondi del Sig. Francesco Mottini.

Gli Arbori posti sulle ripe di detto Fosso sono rispettivamente goduti da' Possessori de' Campi conterminanti al medesimo per tutto il detto spazio 64. 85.

Estendendosi fra li detti numeri 56. 84., e 85. verso mezzo giorno, e Levante di detto Fosso Bergamasco, non solo la Possessione detta la Campagna, di ragione della Comunità di Romano, ma altri Fondi d'altri Particolari, pure di Romano, accennati come sopra, qui ne segue l'indicazione di tutti li Fondi medesimi, li quali a maggiore distinzione di essi, si sono rimarcati in Disegno con numeri rossi non progressivi, per essere quelli stessi espressi nella Mappa di Covo, fattasi per ordine dell' Eccelsa Real Giunta del Censimento dello Stato di Milano, accennandosi ancora li rispettivi Possessori de' Fondi suddetti, ed in quale Territorio essi siano catastrati.

*Possessione, Campagna, ed altri Fondi  
di quelli di Romano, situati in Ter-  
ritorio di Covo.*

Num. 107. 108. 103. 104. 105. 106.  
102. 101. 93. 94. 100. 99. 92. 91.  $\frac{1}{2}$  91.  
97. 98. 95. 96. 87. 83. 84. 85. Beni della  
Comunità di Romano, posti verso mezzo giorno del Fosso  
Bergamasco, catastrati in Romano, detti la Possessione della  
Campagna, che da quelli di Covo si pretendono del Territo-  
rio di Covo.

89.

89. 88. 90. Fondi de' Signori Conti Lorenzo, Giuseppe, ed Andrea Mosconi di Bergamo; che da quelli di Covo diconsi catastrati in Covo, e da quelli di Romano diconsi catastrati a Bergamo.

70. Pezzo del Pio Luogo detto la Misericordia di Romano, catastrato in Romano.

66. Pezzo de' Signori Bernardo, Giambattista, e Pietro Falgari, catastrato in Covo.

66.  $\frac{2}{4}$  66.  $\frac{3}{4}$  Pezzi delli stessi Signori Falgari, che da quelli di Covo diconsi catastrati in Covo, e da quelli di Romano catastrati in Romano.

63. Pezzo de' suddetti Falgari, catastrato in Covo.

26.  $\frac{1}{2}$  28. 25. 24. 22. 35. 31.; e tre quarte parti all'incirca del detto num. 20. Pezzi de' suddetti Signori Falgari, aratorj avvitati, catastrati in Romano.

67. Pezzo della Cura di Romano, catastrato in Romano.

26. Pezzo aratorio del Sig. Alessandro Tinazzi, catastrato in Romano.

29. Pezzo aratorio avvitato del Legato Pio Truffelli, catastrato in Romano.

20. Una quarta parte all'incirca di questo Pezzo aratorio avvitato è di Cattarina Taranzani, catastrato in Romano.

30. Pezzo aratorio avvitato di Francesca Gradina Rossi, catastrato in Romano.

19. 4. 3. 2. Pezzi aratorj avvitati d'Alessandro Armandi, catastrati in Romano.

**21. 5. 23.** Pezzi aratorj avvitati di Bartolommeo Damiano, catastrati in Romano.

**7.** Pezzo aratorio avvitato della Compagnia della Santissima Trinità, eretta nella Chiesa di San Defendente di Romano, catastrato in Romano.

**6.** Pezzo di Paolo, e Vincenzo Olivari aratorio avvitato, catastrato in Romano.

**1.** Pezzo aratorio avvitato del Sig. Francesco Mottini, catastrato in Romano.

**40. 41. 42.** Siti di Casa, ed Orto di Giacomo Verdelli, catastrato in Romano.

**43.** Pezzo di Carlo Verdelli, catastrato in Romano.

**44.** Pezzo aratorio avvitato di Giacomo, e Bartolommeo Verdelli, catastrato in Romano.

Li numeri rossi vengono distinti col majuscolo maggiore del doppio degli altri non rossi, marcati nella Relazione.

Tutti gli altri Pezzi non indicati con numeri rossi, e situati a Levante, e mezzo giorno di detto Fosso Bergamasco, sono catastrati nel Territorio di Covo.

**A. Levante de' Pezzi 107., e 108.** il Confine per parte di quelli della Comunità di Romano si dice essere sulla linea dividente per metà la strada, che resta a Levante del Vaso adacquatorio detto *il Naviletto*; e per parte di quelli della Calciana dicesi essere sulla linea dividente per metà il Naviletto medesimo.

Gli Arbori situati sulla ripa di Levante di detto Naviletto, sono posseduti dal Sig. Dottore Casimiro Secchi Condomino della Calciana; e quelli situati sulla ripa di Ponente del Naviletto medesimo, sono posseduti dalla Comunità di Romano.

Dicontra a detti numeri **108. 104.** verso mezzo giorno, dicesi concordemente essere il Confine sulla ripa di tramontana dell' adacquatrice ivi esistente, le quali ripa, ed adacquatrice sono catastrate nel Territorio di Covo, esten-

estendendosi retto il detto Confine dicontra a' numeri  
102. 101. 99. 97. 98. 87.

Tra i numeri 82. 83. il Confine de' Pezzi conterminanti alla strada, e la linea dividente la strada medesima per metà.

Dicontra a' Pezzi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7., e parte del num. 19. il Confine de' Pezzi medesimi dicesi concordemente essere sulla ripa del Fosso situata a mezzo giorno degli stessi, e ad essi contiguo, restando catastrato tutto il detto Fosso in Territorio di Romano, e la strada in Territorio di Covo.

### *Si riassume la descrizione del Fosso Bergamasco.*

86. Canale, che porta le acque Bergamasche del Serio morto oltre il Fosso Bergamasco, le quali da' Bergamaschi s'affittano a quelli di Covo, Possessori de' Fondi situati a Levante del Fosso medesimo.

87. Fontana escavata da quelli di Covo in ripa del Fosso Bergamasco verso mattina dello stesso.

88. Altro Fonte di ragione di quelli di Covo, detto il Fontanone.

89. Punto, in cui le acque di detto Fontanone num. 88. confluiscono al Fosso Bergamasco suddetto.

90. Canale di cotto, per cui passano le acque livellate a quelli di Covo da quelli di Romano, dette la Serioletta, al traverso del detto Fosso Bergamasco, mantenuto da quelli di Covo.

Nello spazio, che resta tra li detti numeri progressivi 85., e 89., continuano le ripe di detto Fosso Bergamasco ad essere rispettivamente godute da' Possessori conterminanti al medesimo.

Tra li detti numeri 64., e 89. la terra escavata dal Fosso Bergamasco suddetto tutta si vede ammassata a forma d'argine sulla ripa del medesimo, che resta verso Romano.

*Segue*

*Segue la Descrizione della Serioletta,  
che porta le acque da Romano a Covo.*

91. Incastro di cotto fatto a lungo della ripa destra a corso d'acqua di detta Serioletta, con Luce larga braccia uno, once cinque del braccio suddetto tra due stivi di marmo, in fondo alla quale evvi una foglia pure di vivo, ed al di sopra della stessa un traverso di rovere, a cui si assicura la paradora con un catenaccio di ferro, ferratura, e chiave, successivamente alla qual Luce evvi la Tomba pure di cotto al traverso della strada contigua, fatto il tutto al fine di portare le acque di detta Serioletta all'irrigazione de' Beni di Covo, posti oltre il num. 112. a mezzo giorno del Fosso Bergamasco, e mantenuto dagli Utenti delle Irrigatrici medesime.

92. Canale di legno posta al traverso di detta Serioletta, che serve per portare acque irrigatrici Bergamasche all'adacquamento de' Beni delle RR. MM. di Santa Chiara di Martinengo, detti la Possessione del *Bredelletto*, mantenuto da dette MM.

93. Tassellata di rovere, mantenuta da quelli di Covo lungo la ripa destra di detta Serioletta per contenere nel di lei Cavo le acque di essa.

94. Punto, in cui confluisce alla detta Serioletta porzione delle acque fertilizie dette *il Serio morto*.

94. 95. Ponte di cotto al traverso di detta Serioletta ad uso della strada di Romano, largo da spalla a spalla braccia quattro, once tre, punti sei, mantenuti da quelli di Covo, superiormente al quale alla destra della Serioletta medesima a corso d'acqua evvi una spalla fatta di cotto, coperta di lastre di vivo per tutto il traverso dell'imboccatura del Fosso tendente da Tramontana a mezzo giorno, mantenuta da quelli di Covo, perchè non fuggano in esso le acque di detta Serioletta.

96. Altro Ponte di cotto antico, in oggi abbandonato, largo da spalla a spalla braccia cinque, once due, punti sei, al qual è stato surrogato il detto rimarcato al num. 95. 96., qual vecchio Ponte anch'esso mantenevasi da quelli di Covo.

97. Incastro di cotto con due stivi di marmo, la di cui  
Luce

Luce è larga da stivo a stivo braccia uno, once quattro, punti sei, con foglia in fondo pure di vivo, il tutto mantenuto dalla Comunità di Romano, tra' quali stivi si pone dalla stessa una Paradora di legno, per derivare, mediante il medesimo, le acque di detta Serioletta all' irrigazione de' Fondi di diversi Particolari di detto Comune, situati a Levante della strada tendente da Romano a Fara.

98. Punto, in cui altra porzione di dette acque forticiccie dal detto Serio morto, vengono a sboccare alla detta Serioletta di Covo.

99. Ponte di legno al traverso di detta Serioletta, che serve per accesso, e recesso de' Campi de' PP. Agostiniani del Convento di Santa Maria di Romano, mantenuto da' medesimi, largo da spalla a spalla braccia sei, once cinque.

100. Punto, in cui confluisce alla detta Serioletta altra porzione d'acque del Serio morto suddetto, con pregiudizio di quelli di Covo, per essere questa sboccatura di dette acque del Serio morto in situazione troppo vicina all' infrascritto Partitore num. 101.

101. Sito, dove le acque cadenti dagl' infrascritti Mulini di Romano si partono in due rami, porzione di esse defluendo per il detto ramo sinistro, appellato la Serioletta, a quelli di Covo, e porzione defluendo per il ramo destro a corso d'acqua alla Terra di Fara del Pio Luogo detto la Misericordia Maggiore di Bergamo.

L'imboccatura del destro ramo, che porta le dette acque a Fara, è fatta con due spalle, parte di cotto, e parte di vivo, l'una dall' altra distanti braccia sei, once quattro, punti sei, con foglia in fondo pure di vivo, larga braccia sei, once quattro, punti sei, e lunga braccia sei, once una; il tutto mantenuto da quelli di Fara, al di sotto della quale hanno le dette acque una caduta d'once otto, defluendo successivamente verso Fara sotto d'un Ponte di cotto, che serve d'ingresso alla Cassina di detti Padri Agostiniani, largo da spalla a spalla braccia sei, once cinque della misura suddetta, mantenuto da detti Padri.

L'imboccatura del ramo sinistro, che porta le dette acque a Covo per detto Vaso detto la Serioletta, è tra due sassi distanti l'uno dall' altro braccia sette, once sei, tra quali al traverso del Cavo evvi una foglia di vivo a livello della

della suddetta, il tutto mantenuto da quelli di Covo .

Essendosi da noi poste all' esame tutte le circostanze concorrenti in detto Divisore , e ne' Cavi successivi allo stesso , per ravvisare quale quantità di acqua defluisca per l'uno , e per l'altro , ritenuto che per cadauno de' medesimi se ne dovrebbe diffondere un' eguale porzione , concludiamo concordemente , che nonostantechè sia l'imboccatura di detta Serioletta di Covo più larga di quella di Fara come sopra , atteso il pendio , che ha il Canale di Fara molto maggiore di quello , che ha la Serioletta di Covo , e la molto più agevole imboccatura , che hanno le acque nello stesso Canale di Fara , concludiamo concordemente , che dell' intero corpo di acqua proveniente da' Mulini di Romano , più di due terzi se ne diffondano per il Canale di Fara , e nemmeno un terzo diffondesi per la Serioletta di Covo .

101. 102. Roggia di Fara .

103. Sito il più opportuno per un nuovo Divisore di dette acque .

104. Edificio di Filo di ragione di Francesco Gallinari , la ruota del quale corre a impulso delle acque cadenti da' Mulini infra scritti , e defluenti al detto Divisore n. 101.

105. Mulini della Comunità di Romano con tre ruote poste nel Cavo , che porta le dette acque al detto Partitore num. 101. , che corrono spinte dall' impulso delle acque medesime , al sito delle quali ruote è il Cavo diviso in quattro fughe , essendo la destra a corso d'acqua larga once quindici , la seconda successiva larga once quindici , la terza successiva larga once quattordici , e la quarta successiva è contigua alla ripa sinistra del detto Cavo , larga solo once sei , la qual ultima ha figura d'imbuto .

106. Scaricatore del Vaso , che porta le acque a detti Mulini , fatto con pietre vive , largo da spalla a spalla once dodici , per il quale scaricandosi le acque medesime , ritornano di nuovo nel Vaso stesso al di sotto de' Mulini suddetti .

### *Si riassume la descrizione di detto Fosso Bergamasco .*

107. Ponte di legno fatto al traverso del Fosso Bergamasco , mantenuto da quelli di Covo .

90. 107. 108. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, la di cui ripa di Ponente fino al detto num. 108. vedesi arginata colla terra escavata dal medesimo.

108. Punto, in cui, attesa la rottura dell' Arginello dividente la Serioletta di Covo dal Fosso Bergamasco, si mischiano le acque dell'una con le acque dell'altro, continuando tutte unite all'ingìu per un sol Cavo fino alli numeri 109. 110.

109. Incastro di cotto con due Luci, e tre stivi, foglie in fondo, e cappello di vivo, ciascuna Luce del quale è larga braccia uno, once tre, punti sei, alta braccia due della misura suddetta, per le quali Luci defluiscono le acque di detta Serioletta ai Mulini, ed agli adacquamenti del Territorio di Covo.

108. 110. 111. Continuazione del Fosso Bergamasco suddetto, nel qual spazio non vedesi alcun Argine in ripa del medesimo.

111. Sito, dove il Fosso Bergamasco piega verso Ponente, e dove suol porsi da' Bergamaschi un Casello per la Sanità, dicontra al qual num. 111. vedesi nel Fosso Bergamasco medesimo una Chiufa di legno amovibile, fatta da quelli di Covo per fermare l'acqua defluente per esso, ed introdurla in detto Incastro num. 109.

112. Sito, dove le acque di detta Serioletta, provenienti dall' Incastro num. 91., attraversavano per lo passato il Fosso Bergamasco per il Canale di legno, defluendo all'irrigazione de' Beni di Covo, posti a mezzo giorno del detto Fosso, al qual punto num. 112. evvi ancora il taglio nell'Argine in corrispondenza della Roggia superiore, esistendo anche tuttora la Roggia inferiore ne' Campi posti a mezzo giorno del Fosso medesimo, nella quale Roggia ora s'introducono da' medesimi le acque del Fosso, arrestandole in esso con Chiufa.

113. Sito, dove le acque del Fosso Bergamasco attraversano per Guado la strada, che va da Covo a Romano.

111. 112. 113. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, sulla di cui ripa Settentrionale vedesi arginata la terra escavata dal medesimo, cessando questa Arginatura allo stesso num. 113.

113. 114. Continuazione del Fosso Bergamasco.

114. Chiufa di terra , che si fa da quelli di Covo nel Fosso Bergamasco per arrestare le acque nel medesimo , e portarle ai loro adacquamenti per mezzo del Fosso , che ha la direzione da Tramontana a mezzo giorno .

115. Altra Chiufa di legno, alla quale da quelli di Covo si arrestano le acque del Fosso Bergamasco per portarle all'irrigazione de' loro Fondi posti a mezzo giorno del medesimo .

114. 115. 116. Continuazione di detto Fosso Bergamasco , nel qual tratto sboccano allo stesso le Colaticcie de' Fossi Bergamaschi , rimarcati in Disegno a Tramontana del medesimo .

116. Punto, in cui le acque di detto Fosso Bergamasco attraversano la strada num. 116. 117. per Guado .

116. 117. Strada, che va da Ifo a Romano .

117. Sito, dove da' Bergamaschi suol porsi un Casello per la Sanità .

118. Chiufa di terra, che da quelli di Barbata suol farsi al traverso del Fosso Bergamasco per derivare le acque del medesimo , mediante il Fosso tendente da Tramontana a mezzo giorno ai loro adacquamenti pure di Barbata .

116. 118. 119. Continuazione di detto Fosso Bergamasco , al qual num. 119. sboccano in esso le Colaticcie del Fosso proveniente da Settentrione a mezzo giorno .

119. 120. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Romano .

Dal detto num. 113. al detto num. 120. non vedesi sulle ripe di detto Fosso alcun vestigio del detto Argine .

Per tutto il tratto, dove il detto Fosso si estende tra Covo , e Romano , gli Arbori esistenti sulle ripe del medesimo , sono rispettivamente goduti da' Padroni de' Campi conterminanti allo stesso .

120. 121. Strada divisoria tra li Territorj di Romano , e Fara Bergamaschi .

### *Covo Cremonese dello Stato di Milano , e Fara Bergamasca dello Stato Veneto .*

120. 122. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo , e Fara , nel qual tratto gli Arbori posti sulla ripa di

di Levante dello stesso, sono goduti da quelli di Covo, e quelli posti sulla ripa di Ponente del medesimo, sono goduti da quelli di Fara.

122. 123. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Fara, nel qual tratto la strada contigua allo stesso Fosso verso Levante è Cremonese, e quella posta a Ponente del medesimo è Bergamasca, godendosi corrispondentemente da quelli di Covo la ripa di Levante, e da quelli di Fara la ripa di Ponente del Fosso medesimo.

123. Tomba di cotto interrata, e negletta, posta al traverso della strada Cremonese.

123. 124. Continuazione del detto Fosso Bergamasco, le di cui ripe sono rispettivamente godute da Covo, e Fara come sopra.

Dicontra al detto num. 123. farà opportuna la posizione di due Termini, uno all' estremo del Fosso 122., e 123., e l'altro all' estremo del Fosso 123., e 124.

124. Tomba di cotto fabbricata, non si fa a qual fine, al traverso della strada, la quale può servire tanto a quelli di Covo per portare acque Bergamasche all' irrigazione de' loro Fondi, situati a Levante dell' infrascritto Fosso Bergamasco, quanto a quelli di Fara per scaricare le loro acque superflue nel Fosso infrascritto num. 124. 125.

124. 125. Continuazione di detto Fosso Bergamasco.

125. Sito, dove da quelli di Fara suol porsi un Casello per la Sanità.

A' siti indicati da' detti numeri 123. 125. sogliono porsi da' detti di Fara anche li Rastelli per la Sanità.

125. 126. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Fara.

126. 127. Strada derelitta.

In detto tratto num. 123. 124. 125. 126. la strada posta a Ponente di detto Fosso Bergamasco è praticata anche da quelli di Covo per l'evacuazione de' loro Fondi di Covo, posti a Levante dell' infrascritto tratto num. 126. 128., a motivo dell' inaccessibilità di detta strada 126. 127.

126. 128. Continuazione del detto Fosso Bergamasco tra Covo, e Fara.

In detto tratto 123. 128. gli Arbori esistenti sulla ripa di Levante di detto Fosso Bergamasco sono posseduti da

quelli di Covo, e quelli posti sulla ripa di Ponente del medesimo, sono posseduti da quelli di Fara.

128. 129. Confine de' due Territorj di Covo, ed Iſſo Cremonesi dello Stato di Milano.

Per parte del Territorio di Covo sono intervenuti Carlo Cagninello Deputato di Covo, e Paolo Uberti Agente del Sig. Dottore Gianandrea, e Rev. Don Carlo Fratelli Valli; per parte del Territorio di Corte Nuova Bergamasca è intervenuto Pietro Martinelli Deputato di Corte Nuova; per parte del Territorio di Romano Bergamasco sono intervenuti il Sig. Gianfrancesco Trinelli, ed il Sig. Giuseppe Tadini, come Deputati ai Confini dalla Comunità di Romano; e per parte di quelli di Fara, pure Bergamasca, è intervenuto il Sig. Francesco Valvassori Agente del Pio Luogo della Misericordia di Fara, tutte Persone pratiche di detti Confini, dalle quali si sono avute le informazioni suddette.

<p>Gio. Battista Costa Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Cristiani Commessario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maestà Imperiale Regia.</p>	<p>Paolantonio Cristiani Ingegnere Veneto, e Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Morotini Commessario della Serenissima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.</p>
--	--

*Iſſo, Cassina Ferrabona, Cassina de' Secchi, Cassina Famosa, e Casella Bronzona Cremonesi dello Stato di Milano, con porzione di Fara, e Sola Bergamasche, Gabbiano, e porzione di Camisano Cremaschi dello Stato Veneto.*

*Spiegazione de' siti rimarcati con numeri progressivi ne' fogli dimostranti li Confini pacifici, e controversi, che si estendono tra li Territorj suddetti.*

**N**Um. 128. 130. Continuazione di detto Fosso, appellato Bergamasco, tra Iſſo, e Fara suddetti.

130. Punto, dove le acque infrastrate, provenienti dal Territorio di Fara Bergamasca; attraversano il detto Fosso Bergamasco.

131. Ponte di cotto mantenuto dal Pio Luogo della Misericordia Maggiore di Bergamo, Padrona di Fara, sul Cavo conducente le dette, ed infrastrate acque.

Dette acque provengono dal Cavo superiore al detto num. 131., il qual dicesi *Cavo aratore* di Fara, scaricandosi esse per il medesimo da quelli di Fara in tempo d'esuberanza.

Lo Scaricatore, per cui dette acque s'introducono nel Cavo suddetto, è situato al di sopra di detto num. 131. Trabucchi num. 160. all'incirca a Levante della strada, per cui si passa da Fara ad Izzo, il qual è fatto di cotto, diviso in due Luci, larghe per cadauna braccia uno, once dieci, punti sei, alte braccia uno, once tre, punti sei, sul fondo delle quali evvi la rispettiva foglia di vivo, ed in cima il cappello di cotto con due Porte, o siano Paradore di legno, e stivo di vivo; nel mezzo alle quali Porte vi sono le rispettive ferrature, e chiavi, il tutto mantenuto da quelli di Fara ad uso loro.

Contiguo, ed in vicinanza di detto num. 130. è attraversato il detto Fosso Bergamasco dalla strada tendente da Izzo a Fara.

132. Sito, dove da' Bergamaschi suol porsi un Castello per la Sanità.

130. 133. Continuazione della linea del Confine dall'estremo del sopradescritto Fosso detto Bergamasco all'altro estremo del successivo infrastritto Fosso, detto pure Bergamasco.

133. Canale di cotto al traverso di detto Fosso Bergamasco, la qual Canale è successiva ad un Ponte pure di cotto, posto al traverso della strada, mantenuti da quelli di Fara, co' quali gli stessi portano le acque loro all'irrigazione de' Prati della Misericordia di Fara, situati a mezzo giorno del Fosso Bergamasco, descritti come abbasso, la qual Canale è larga da spalla a spalla braccia uno, once sette, punti sei, con sponde alte braccia uno, once due, punti sei.

Ne' detti punti 130. 133. sarebbe opportuna la posizione di due Termini.

133. 134. Continuazione del detto Fosso appellato Bergamasco, il qual divide li detti Territorj di Izzo, e Fara.

Gli Arbori posti sopra le ripe di detto Fosso Bergamasco dal detto num. 128. al detto num. 134. sono rispettivamente goduti da' Padroni de' Fondi conterminanti al medesimo.

134. Ponte di cotto al traverso della strada sopra del Cavo detto *l'Acqua rotta*, mantenuto da quelli di Fara, il qual è largo da spalla a spalla braccia quattro, once undici, alto braccia uno, once undici, punti sei, sotto il quale si è veduto un corpo d'acqua corrente alto braccia due.

Per detto Cavo appellato *l'Acqua rotta* conseguentemente per il Ponte suddetto num. 134. defluiscono acque, che da quelli di Fara parte s'affittano al Sig. Conte Benzoni Cremasco, che le conduce all' irrigazione de' suoi Fondi, posti in Territorio Cremasco per una Bocca situata inferiormente a questo sito, e parte s'affittano al Sig. Conte Galeazzo Vertua Bergamasco, che le conduce all' irrigazione pure de' suoi Fondi, posti anch' essi in Territorio Cremasco, detti li Portici, per altra Bocca pure aperta nella ripa destra del detto Cavo *Acqua rotta*, inferiormente a questo sito, al di sotto delle quali Bocche evvi nel Cavo maestro un Scaricatore di cotto, per il quale le acque esuberanti la capacità di dette due Bocche si scaricano nel Fosso successivo, che le porta alla Roggia Stanga di ragione de' Cremonesi.

134. 135. Tratto di strada, appellato *lo Steccato*, quasi impraticabile, che non si mantiene da alcuno.

135. Sasso piantato in questo sito largo once tre, grosso once due, che s'erger sopra il piano della strada once due, il quale dicesi essere il Termine, a cui giungono quelli di Camisano a mantenere l'infra scritta strada 135. 173.

Estendendosi verso mezzo giorno di detto tratto 133. 134., e 135., e di parte della strada, che va continuativa dallo Steccato verso Crema alcuni Fondi di ragione della Misericordia Maggiore di Bergamo, situati nel Territorio di Izzo, che diconsi esenti da qualunque Carico, qui ne segue l'indicazione de' medesimi, li quali a maggior loro distinzione si sono rimarcati in Mappa con numeri rossi non progressivi, per essere quegli stessi espressi nella Mappa di Izzo, fatti

tafi per ordine dell' Eccelsa Real. Giunta del Censimento dello Stato di Milano .

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 15. 18. 19. 19.  $\frac{1}{2}$  20.

21. 22., e 32. Beni di detto Pio Luogo , detto la Misericordia Maggiore di Bergamo , posti nel Territorio di Iffo Cremonese , esenti come sopra .

## *Ferrabona Cremonese , e Fara Bergamasca .*

134. 136. 137. Roggia detta l' *Acqua rotta* , la quale è il Fosso dividente il Territorio di Ferrabona Cremonese dal Territorio di Fara Bergamasca .

136. Bocca di cotto aperta nella ripa destra di detto Cavo detto l' *Acqua rotta* , per cui defluiscono acque del Cavo medesimo , esuberanti l' altezza di una Usciara di legno , cerchiata di ferro , che da quelli di Fara si affittano a' PP. di San Francesco di Paola di Milano per l'irrigazione della Ferrabona .

La detta Bocca è di cotto , larga da spalla a spalla braccia uno , once due , con in fondo una foglia di legno , nell' incastro della quale è posta la detta Usciara , che s'erge al di sopra del piano di detta foglia , o sia pedega braccia uno , once quattro , punti nove .

Cadute le dette acque dalla sommità di detta Usciara , vanno agli adacquamenti suddetti , attraversando la strada contigua sotto Ponte di cotto , il tutto mantenuto dalla Misericordia di Fara .

137. 138. Fosso detto Bergamasco dividente li detti Territorj di Fara Bergamasca , e Ferrabona Cremonese .

138. Incrocciamento di acque col detto Fosso Bergamasco , che serve per Guado , le quali acque da quelli di Fara s'affittano al Sig. Conte Gabriele Tadini Cremasco , che le conduce a' suoi Beni posti in Territorio di Vidolasco Cremasco .

Al detto num. 138. è necessariissimo a farsi un Ponte sopra dette acque , perchè attraversando esse per Guado la strada detta *Imperiale* , ed innondandola , la rendono quasi impraticabile a' passaggieri .

Dal

Dal detto num. 134. al detto num. 138. gli Arbori posti sulle ripe del Cavo *Acqua rotta*, e del Fosso successivo 137. 138., sono tutti goduti da quelli di Fara, e la strada estesa in questo spazio contigua a detto Fosso, dicesi mantenuta da quelli di Camisano Cremasco.

138. 139. Fosso detto la *Vidolasca*, o sia Biscolo, dividente li Territorj di Fara, e Sola Bergamaschi.

### *Ferrabona Cremonese, e Sola Bergamasca.*

138. 140. Fosso detto Bergamasco, dividente li Territorj di Sola Bergamasca, e Ferrabona Cremonese.

In detto tratto 138. 140. le ripe di detto Fosso sono godute da quelli di Sola.

140. 141. Fosso dividente il Territorio di Ferrabona Cremonese dal Territorio di Cassina de' Secchi pure Cremonese.

### *Cassina de' Secchi Cremonese, e Sola Bergamasca.*

140. 142. Fosso detto Bergamasco, dividente il Territorio di Sola Bergamasca dal Territorio di Cassina de' Secchi Cremonese.

142. Ponte di cotto al traverso della strada detta Imperiale, per cui defluiscono le acque sorgenti ne' Fossi superiori a detto numero, a beneficio del Conte Griffoni, che le conduce all'irrigazione de' suoi Beni posti nel Territorio Cremasco.

Il detto Ponte è mantenuto dalla Casa Griffoni, ed è largo da spalla a spalla braccia uno, once otto, punti sei, fatto in volto, l'acume del quale è più alto del fondo naturale del Cavo non falicato braccia due, once due, punti sei, sotto il qual Ponte si è veduto decorrere un corpo d'acqua alto once otto, che dicesi in stato di mediocrità.

142. 143. Continuazione di detto Fosso Bergamasco tra Sola Bergamasca, e Cassina de' Secchi Cremonese.

143. Ponte di cotto al traverso della strada Imperiale, sotto di cui passano le acque sorgenti, che nascono ne' Fossi superiori a detto Ponte, le quali vanno all'irrigazione de' Beni del Conte Paolo Scotti Cremasco, situati in Territorio Cremasco, passando per il Territorio Cremonese.

Il detto Ponte è largo da spalla a spalla braccia uno, once sette, punti sei, fatto in volto, l'accume del quale è più alto del fondo naturale, e non falicato del Cayo medesimo braccia uno, once tre, sotto il qual Ponte si è visto a decorere un corpo d'acqua alto once cinque, punti nove, che dicesi in stato di mediocrità.

143. 144. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, tra Sola Bergamasca, e Cassina de' Secchi Cremonese.

144. Tombetto di legno largo braccia uno, alto once cinque, che serve per comunicare le acque provenienti dal Punto infra scritto 147. a' Fossi contigui alle Case di Sola, posti a Tramontana di detta strada, al fine di estinguere con essi gl' incendj, quando succedono, mantenuto dal Conte Griffoni.

144. 145. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente li detti Territorj di Sola, e Cassina de' Secchi.

In detto tratto 140., e 145. gli Arbori situati sopra ambe le ripe di detto Fosso Bergamasco, sono godute da quelli di Sola.

145. 146. Continuazione del Confine di Sola Bergamasca, e Cassina de' Secchi Cremonese sulla linea del muro della Casa di Giuseppe Colleoni, il filo del qual muro essendo in giusta direzione della metà del detto Fosso 144. 145., ne viene, che la sua sola pianta è sul Bergamasco, e non la gronda del tetto esteso avanti al muro medesimo.

146. 147. Continuazione del Fosso detto Bergamasco dividente li Territorj di Sola Bergamasca, e Cassina de' Secchi Cremonese.

147. Ponte di legno al traverso della strada, mantenuta dal Conte Griffoni, sotto cui passano acque Bergamasche di ragione del medesimo, ch' esso deriva all'irrigazione de' suoi Fondi, posti nel Territorio di Cassina de' Secchi Cre-

monese intercalarmemente, e come più piace al medesimo, il qual Ponte si è veduto quasi del tutto asciutto, essendo esso largo da spalla a spalla braccia due, alto braccia uno, once una, punti sei.

147. 148. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente li Territorj di Sola Bergamasca da Cassina de' Secchi Cremonese.

Dal detto num. 134. al num. 148., anzi fino al Serio, la manutenzione della strada *Imperiale* posta in detto spazio a mezzo giorno di detto Fosso, è a carico di quelli di Gabbiano Cremasco, restando dicontra allo stesso, possedute le ripe del Fosso medesimo da quelli di Sola.

Per parte degl' Intervenienti per lo Stato Veneto è stato rilevato, che la strada estesa tra li detti spazj 134. 148. è strada Cremasca sotto il Comune di Gabbiano.

Per parte degl' Intervenienti dello Stato di Milano è stato detto, che la detta strada estesa tra il detto spazio num. 134., e num. 148. è strada *Imperiale*, cioè dello Stato di Milano, benchè mantenuta da' Cremaschi.

Concordemente però da tutti li detti Intervenienti rilevasi essere tutto il detto tratto di strada esteso dal numero 135. al num. 134., e dal num. 134. al num. 148. necessario ad essere riparato, essendosi da noi in fatti vedute su detti spazj di strada diverse riguardevoli buche, che particolarmente in tempo d'Inverno lo rendono poco meno, che impraticabile.

Volendosi lodevolmente riparare la detta strada, secondo il suo preciso bisogno, oltre l'empimento di dette buche, necessario a farsi con terra solare, essa si dovrebbe con una gerrata alta once sei all' incirca, la quale si può prendere nell' Alveo del vicino Serio, senza gran spesa.

Al detto num. 148. cessa il Confine Bergamasco, e Cremonese, e subentra il Confine del Cremonese, e Cremasco, che ha la direzione da Settentrione a mezzo giorno, attraversando la detta strada *Imperiale*.

La detta strada da detto punto num. 148. fino al Torrente Serio, continua ad essere chiamata *Imperiale*, abbenchè sia situata tra Fondi Bergamaschi, e Cremaschi, e continua pure ad essere mantenuta da quelli di Gabbiano fino al Serio suddetto, nel qual tratto non è meno malagevole della.

della sopradescritta, dal che nasce anche in questa un non minore bisogno di essere riparata nel modo suddetto.

|   |   |
|---|---|
| <p><b>Gio. Battista Costa</b> Ingegnere Collegiato di Cremona, e Delegato da S. E. il Sig. Conte Cristiani Commessario Plenipotenziario nella materia de' Confini per Sua Maestà Imperiale Regia.</p> | <p><b>Paolantonio Cristiani</b> Ingegnere Veneto, e Delegato da S. E. il Sig. Cavaliere Morosini Commessario della Serenissima Repubblica di Venezia nella materia de' Confini.</p> |
|---|---|

*Sola, Bettola, Fara, Romano, e Barriano Bergamaschi, tutti dello Stato Veneto, con Mozzanica, e Fornovo Cremonesi dello Stato di Milano.*

*Spiegazione de' siti rimarcati con numeri progressivi ne' fogli dimostranti li Confini pacifici, e controversi, che s'estendono ne' Territorj suddetti.*

*Mozzanica Cremonese dello Stato di Milano, con Bettola, e Sola Bergamaschi dello Stato Veneto.*

**N**Um. 43. 44. 45. 46. 54. 55. 56. 57. 58. 60. 61. 62. Linea gialla situata sulla riva destra del Serio vivo, distante dalle di lui acque un Trabucco Cremonese, la quale da' Veneziani pretendesi per Confine tra Bettola, e Sola Bergamaschi dello Stato Veneto, con Mozzanica Cremonese dello Stato di Milano, la qual linea inchiude nello Stato Veneto l'Alveo del detto Serio, considerato in un stato di mediocrità, e le ripe d'esso in larghezza di un Trabucco.

34. 35. 36. Roggia detta la *Motta*, che sbocca al Serio.  
35. Ponte di cotto vicino ad essere sommerso dalle acque del Serio.

31. 32. 33. 35. 37. 38. 39. Strada, che va da Mozzanica

ca alla strada Imperiale , o sia alla Bettola , la quale si dirama ne' punti num. 38. 39. , e portasi al Serio , attraversandolo ne' punti 43. 44. 45. 46. , ed anche altrove , dove riescono più comodi li Guadi dello stesso .

40. 41. 42. Teste d'Argini corrose dal Serio .

### *Strada Imperiale .*

47. 48. 49. 50. Strada detta *Imperiale* attraversante le Valli del Serio , la qual procede da' Guadi suddetti , e va verso la Bettola .

49. 51. Pezzo di strada Imperiale intercetta dagli Argini al num. 51. , la quale portavasi verso al Serio al num. 52.

52. Burchiello ritrovato all'atto del Disegno sulle acque del Serio , attaccato con catena di ferro alla ripa sinistra dello stesso a corso d'acqua .

Detto Burchiello dicesi da quelli di Gabbiano Cremasco essere della Veneranda Scuola del Santissimo Sacramento di Gabbiano , mantenerlo essa in detto sito per tragitto de' passeggieri , ed essere la medesima in possesso di piantare Paloni anche sulla ripa destra del Serio verso Mozzanica in punto num. 46. , per assicurarlo alla stessa .

Da quelli di Mozzanica dicesi essere il detto Burchiello non solo posto sopra le loro acque , ma essere il medesimo situato fra due Continenti d'indubitata , e privativa ragione della loro Comunità , ed essere meramente permissivo da essa a detta Scuola l'allegato possesso , soffrendosi il Burchiello medesimo da' detti di Mozzanica in detto sito a contemplazione del reciproco possesso , in cui sono essi pure di liberamente servirsi in qualunque caso del Burchiello medesimo , e passare , e ripassare sopra lo stesso , non solo senza la menoma contraddizione di chi gli assiste , ma sempre *gratis* , e senza alcun pagamento .

50. Punto , in cui giungono le acque del Serio in tempo di piena .

50. 53. Strada Imperiale dividente li detti Territorj di Gabbiano , e Bettola Cremaschi dalli Territorj di Sola , e Bettola Bergamaschi , tutti dello Stato Veneto .

53. Ponte di cotto fabbricato al traverso di detta strada , inserviente al tragitto dal Bergamasco al Cremasco delle irri-

irrigatrici del detto Conte Griffoni, dal medesimo mantenuto.

53. 148. Continuazione di detta strada Imperiale dividente il Cremasco dal Bergamasco, la quale va verso Bettola, Sola, e Cassina de' Secchi.

148. Punto, dove ritrovasi il Confine di Gabbiano Cremasco, e Cassina de' Secchi Cremonese, che va retto da Settentrione a mezzo giorno sulla linea della metà del Fosso, marcata in Disegno, descritta come sopra.

La detta strada Imperiale anche in detto spazio 47. 48. 50. 53., e 148., è pur troppo in mal stato, come la sopra descritta, e conseguentemente non meno di quella bisogno- sa d'essere riparata nel modo suggerito di sopra.

Da quelli di Gabbiano Cremasco dicesi essere Cre- masca la detta strada, ed essere lo mantenimento della stessa a loro carico; li Cremonesi però, non impugnando, che il detto mantenimento sia a dorso di quelli di Gabbiano, di- cono, che la strada suddetta, è strada Imperiale, e dello Stato di Milano.

*Mozzanica Cremonese dello Stato di Milano,  
e Sola, e Bettola Bergamasche  
dello Stato Veneto.*

62. 63. Linea dividente li Territorj di Mozzanica, e Fornovo Cremonesi dello Stato di Milano.

*Fornovo Cremonese dello Stato di Milano,  
e Sola, e Bettola Bergamasche  
dello Stato Veneto.*

62. 64. Continuazione di detta linea gialla, situata sul- la ripa destra del Serio, distante dalle acque d'esso un Trabuc- co come sopra, la quale da' Bergamaschi pretendesi dividen- te Fornovo Cremonese da Sola, e Bettola Bergamasca.

65. Punto, dove sboccano al Serio vivo le acque del Serio morto, che vedesi verso Levante rimarcato in Di- segno.

65. 66. Alveo del Serio abbandonato nell' anno 1747., che da' Cremonesi pretendesi situato tra Mozzanica , e Fornovo Cremonesi , e da' Bergamaschi pretendesi situato tra Sola Bergamasca , e Fara pure Bergamasca , per il quale defluiscono alcune acque nascenti in Territorio di Romano , e quelle del Serio medesimo ne' tempi di escrescenza dello stesso .

### *Fornovo Cremonese dello Stato di Milano , e Fara Bergamasca dello Stato Veneto .*

65. 67. Linea gialla dividente per giusta metà l'Alveo principale del Serio vivo , la quale da quelli di Fara pretendesi dividente li Territorj di Fara , e Fornovo .

67. 68. 68.  $\frac{1}{2}$  66. Linea pavonaccia dividente Fondi della Comunità di Fornovo , livellati al detto Conte Griffoni , posti a mezzo giorno , e Ponente della linea medesima da altri Fondi controversi tra dette Comunità di Fornovo Cremonese , e Fara Bergamasca .

67. 69. 70. 71. Continuazione di detta linea gialla dividente per metà il detto Alveo vivo del Serio , la quale pretendesi da quelli di Fara per Confine tra Fara , e Fornovo .

69. Pennello fabbricato da quelli di Fara lungo la ripa sinistra del Serio , con passoni di legno , e piante .

70. Punto , in cui il Serio è attraversato dalla strada , che va da Fornovo alla Fornace di Fara .

71. 128. , e 72. Linea , a cui termina verso Settentrione la fronte del Territorio di Fornovo Cremonese .

71. Punto , in cui il Serio è attraversato dalla strada , che va da Fornovo a Romano .

90. 91. 92. 93. 94. , e 50. Linea rossa pretesa da' Cremonesi per Confine tra Gabbiano , e Bettola Cremaschi , con Mozzanica Cremonese , la qual linea è posta sulla ripa sinistra dell' Alveo vecchio del Serio rimarcato in Disegno , per cui anche in oggi defluiscono acque del medesimo nel tempo di medie escrescenze , la qual linea inchiude in detto Stato di Milano detto Alveo con le sue ripe nella succennata larghezza .

50. Introcciamento di detta linea rossa situata, e pretesa come sopra con la detta strada *Imperiale*.

## *Sola, e Bettola Bergamasche, e Mozzanica Cremonese.*

50. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. Continuazione di detta linea rossa, situata come sopra, e pretesa da' Cremonesi per Confine tra Bettola, e Sola Bergamasche, e Mozzanica Cremonese.

96. Punto, in cui alcune colaticcie di Sola colano nell' Alveo vecchio del Serio.

100. Testa d'Argine corrosa dal Serio.

97. 101. Sezioni del Serio attraversate con Argini.

101. Sito, dove fuol porsi da' Bergamaschi un Casello per la Sanità.

Quelli di Mozzanica dalla situazione di detto Casello argomentano, che il Territorio Bergamasco estendesi fino solo al detto Alveo vecchio.

Quelli di Sola Bergamasca dicono essere stato posto il detto Casello in detto sito, quando il Serio scorreva per detto Alveo vecchio.

102. Punto, in cui detta linea rossa situata, e pretesa come sopra, è attraversata dalla strada, che va da Sola a Romano.

102. 103. Continuazione di detta linea rossa situata, e pretesa come sopra.

103. 66. Roggiatta, per cui il Conte Griffoni estrae acque irrigatrici del Serio, e le conduce agli adacquamenti de' suoi Fondi.

103. 104. 105. Continuazione di detta linea rossa situata, e pretesa come sopra.

105. 106. Fosso di Confine tra Sola, e Fara Bergamasche.

105. 107. 66. Linea punteggiata attraversante Fondi controversi tra Mozzanica Cremonese, e Fara Bergamasca, che divide il Fondo posseduto dalla Misericordia di Bergamo dal Fondo posseduto dal Conte Griffoni, tutto preteso da quelli di Mozzanica in Territorio di Mozzanica.

*Moz-*

*Mozzanica Cremonese dello Stato di Milano,  
Fara, Romano, e Barriano Bergamaschi  
dello Stato Veneto.*

105. 108. Linea rossa continuativa nel modo suddetto sulla riva sinistra di detto Alveo vecchio del Serio, la quale da quelli di Mozzanica pretendesi per Confine di Mozzanica Cremonese, e Fara Bergamasca.

108. Incrocciamento di detta linea con detta strada rimarcata al num. 102.

108. 109. 68. 110. 111. 112. Linea rossa continuativa alla sopradescritta, situata sulla riva sinistra del detto Alveo vecchio del Serio, pretesa come sopra.

112. Punto, in cui detto Alveo vecchio del Serio è attraversato dalla strada detta *Spada tratta*, o sia *del Guado*.

112. 113. 114. Strada detta *del Guado*, per cui quelli di Fara vanno a Gabbiano.

113. Punto, in cui suol porsi da quelli di Fara un Casello per la Sanità.

Quelli di Fornovo dalla situazione di detto Casello in questo punto argomentano, che la detta fronte di Fara verso Ponente non estendesi oltre l'Alveo vecchio del Serio.

Rispondono quelli di Fara, che il detto Casello l'hanno posto in detto sito prima dell'abbandono del detto Alveo.

114. 115. Strada detta *Spada tratta*, per cui quelli di Fara vanno a Barriano.

115. Ponte di cotto, sotto cui passano attraverso della strada acque irrigatrici del detto Conte Griffoni.

112. 116. 117. Continuazione di detta linea rossa sulla riva sinistra di detto Alveo vecchio del Serio inchiudente in detto Territorio di Fornovo Cremonese lo stesso Alveo colle sue ripe in larghezza di detto Trabucco nel modo suddetto, la qual linea da' detti di Fornovo pretendesi per Confine de' Territorj di Fornovo Cremonesi, e Fara Bergamasca.

117. 117. Due Termini di vivo piantati ne' siti indicati, dimostranti il Confine tra Fara, e Romano Bergamaschi.

117. 118. 119. Linea rossa, e gialla, che da quelli di Fara pretendesi dividente il Territorio di Fara dal Territorio di Romano Bergamasco.

Quelli di Fornovo, che pretendono il loro Territorio esteso fino alla detta linea rossa, dicono, che detta linea 117. 118. 119. divide il Territorio di Fornovo Cremonese dal Territorio di Romano Bergamasco.

117. 118. Punti, in cui detta linea attraversa li due Alvei vecchj del Serio dimostrati in Disegno.

119. 120. Linea, che da quelli di Barriano pretendesi dividente il Territorio di Romano Bergamasco dal Territorio di Barriano pure Bergamasco, e da quelli di Fornovo pretendesi dividente il Territorio di Romano Bergamasco dal Territorio di Fornovo Cremonese, la qual linea da quelli di Romano non si ammette per Confine del loro Territorio nè con Barriano, nè con Fornovo.

119. 121. 71. Linea gialla, che da' Bergamaschi pretendesi dividente il Territorio di Fara dal Territorio di Barriano Bergamaschi.

Quelli di Fornovo dicono essere detta linea tutta situata in Territorio di Fornovo, pretendendo, che tutto lo spazio compreso tra la stessa, e l'Alveo vivo del Serio sia incremento de' loro Boschi, posti a mezzo giorno della linea medesima dicontra a Fornovo.

116. 122. 121. 123. 124. 125. Continuazione di detta strada del Guado, che da Fara Bergamasca va verso Barriano Bergamasco.

116. 122. Punti, ne' quali si dirama, e si riunisce la detta strada del Guado.

121. Punto, in cui detta linea attraversa la detta strada del Guado.

123. Punto, in cui detta strada del Guado attraversa la strada, che va da Fornovo a Romano.

Le dette strade dette *Spada tratta*, e *del Guado*, quelli di Fara le appellano *Guado distratta di Spada tratta*.

120. 124. 126. 127. 128. Linea rossa, che da quelli di Fornovo pretendesi dividente il Territorio di Fornovo Cremonese dal Territorio di Barriano Bergamasco, la quale linea inchiude nel Territorio di Fornovo suddetto tutto l'Alveo vivo del Serio colle sue ripe nella succennata larghezza.

- D. Pezzo parte aratorio , parte avvitato , parte Bosco vestito , e parte Sabbia nuda , circoscritto dalla linea punteggiata pavonaccia , e dal Serio vivo pacificamente posseduto dalla Comunità di Mozzanica verso Levante del Serio .

*Pezzi posseduti da quelli di Fornovo  
nella parte Orientale del Serio .*

- E. Pezzo boschivo circoscritto dalla linea pavonaccia dall' Alveo vecchio del Serio , e dal Serio vivo , di ragione della Comunità di Fornovo , dalla stessa livellato al Conte Grifoni .
- F. Pezzo parte aratorio , e parte boschivo circoscritto come sopra , il quale fu di ragione del Rev. Abate Don Giambattista Grattarola , possessore de' Fondi di Fornovo , quando il Serio scorreva per detto Alveo vecchio lungo il continente di Fara , ed è dello stesso anche in oggi , nonostantechè il detto Serio abbia mutato il suo letto , ed introducendosi nell' Alveo presentaneo , l'abbia staccato dal continente di Fornovo .

*Pezzi situati nella parte Orientale del Serio  
vivo tra lo stesso , ed il Serio vecchio , che  
sono controversi tra Fornovo Cremonese,  
e Fara Bergamasca .*

- G. Pezzo parte boschivo , parte fabbioniccio , che dal 1747. retro fu sempre posseduto per tutto il tratto compreso dall' Alveo vecchio del Serio alla linea pavonaccia dalla Comunità di Fornovo , e dal detto anno a questa parte si possiede dalla Misericordia Maggiore di Bergamo , come Padrona di Fara .
- H. Altro pezzo parte aratorio , parte avvitato , e parte boschivo , circoscritto dal Serio vivo , dal Serio vecchio , e dalle due linee pavonaccie , che dal 1747. retro fu posseduto da quelli di Fornovo , e dopo di detto anno è posseduto da quelli di Fara .

Pezzo

- I. Pezzo parte boschivo, e parte sabbioniccio, circoscritto dal Serio vivo, dal Serio vecchio, dalla linea pavonaccia, e dalla linea rossa, e gialla, posseduto dal 1747. retro da quelli di Fornovo, e dopo il detto anno posseduto da quelli di Fara.

In detto anno 1747. seguì l'abbandono di detto Alveo vecchio del Serio situato verso Fara, essendosi il Serio medesimo introdotto nell'anno stesso per l'Alveo, per cui scorre presentemente verso Fornovo.

*Fondi posseduti da' Veneziani a Ponente del Serio, e catastrati in Mozzanica, e Fornovo.*

- M. Bosco, e Sabbie del Conte Angelo Griffoni suddetto, situato come sopra, è catastrato nello stesso Territorio di Mozzanica.
- N. Pezzo aratorio di detto Conte Griffoni, situato come sopra, è catastrato in Mozzanica.
- O. Pezzo sabbioniccio del Comune di Fornovo, livellato al detto Conte Griffoni, situato a Ponente del detto Serio, è catastrato in Territorio di Fornovo Cremonese.

Al lungo del detto Serio vivo, dove la ripa vedesi punteggiata, dimostra il continente in acquisto, dove vedesi fatta a vivo, lo dimostra corroso.

Tutte le Valli, ed Argini trincianti il piano esteso tra i continenti suddetti dello Stato di Milano, e dello Stato Veneto, per il quale va cambiando letto il detto Serio, sono accennati, e dimostrati in Disegno.

Dall'essere anche ne' tempi di mediocrità del detto Serio, a causa della velocità impressa nelle sue acque, pericoloso il passaggio d'esso, anzi del tutto intercetto dalle stesse alle Provincie contigue al medesimo, il detto passaggio ne' tempi d'ogni sua media escrescenza, nasce tutta la necessità di costruire un Ponte sul detto Torrente. Ciò posto, abbiamo creduto del nostro dovere, per secondare le premure delle Genti de' Paesi finitimi al detto Torrente, di porre all'esame le di lui Ripe per tutto il tratto del medesimo come sopra indicato, e ci è risultato, che le più oppor-

tune a sostenere il detto Ponte, sono situate dicontra alla detta strada Imperiale.

*Fornovo Cremonese dello Stato di Milano,  
e Barriano Bergamasco  
dello Stato Veneto.*

72. 129. Fosso dividente li Territorj suddetti di Fornovo Cremonese, e Barriano Bergamasco.

129. Punto, dove suol porsi da quelli di Barriano un Casello per la Sanità.

129. 130. Fosso detto il Fosso Bergamasco, il quale divide il Territorio di Fornovo Cremonese dello Stato di Milano dal Territorio di Barriano Bergamasco dello Stato Veneto.

In detto tratto vedesi la terra escavata dal detto Fosso, ammassata a forma d'argine sopra la ripa verso Barriano.

130. 131. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente li Territorj suddetti.

In detto tratto non vedesi alcun vestigio d'Argine sopra la ripa del Fosso medesimo.

131. 132. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente li detti Territorj di Barriano Bergamasco, e Fornovo Cremonese, nel qual tratto si vede la terra escavata dal Fosso medesimo, ammassata a forma di argine sopra la ripa dello stesso situata verso Barriano.

132. Punto, dove suol porsi da quelli di Barriano sull'angolo del Campo di Settentrione un Casello per la Sanità.

In detto punto entrano in detto Fosso Bergamasco acque provenienti dal Territorio di Barriano, e sorgenti ne Fossi superiori a questo sito.

132. 133. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual tratto non vedesi il menomo vestigio d'argine sulle ripe di detto Fosso.

133. Punto, in cui le acque introdotte in detto Fosso al detto punto 132. abbandonano il medesimo, attraversando la strada, ed il Fosso situato a mezzo giorno della stessa sotto Tomba di cotto, defluendo a favore del Reverendo Don Giambattista Grattarola all'irrigazione de' suoi Fondi,  
posti

posti in Territorio di Fornovo Cremonese, mantenuta dal medesimo, la qual Tomba è larga da spalla a spalla braccia uno, once nove, ed alta dal fondo dell'accume del volto braccia uno, once nove, per la quale si è veduto a decorrere un corpo d'acqua alto braccia uno, once quattro.

133. 134. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente Fornovo da Barriano, nel qual tratto vedesi la terra escavata dal medesimo, ammassata a forma d'argine sulla ripa di Tramontana dello stesso.

134. 135. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual tratto non vedesi il menomo vestigio di argine sopra le sue ripe.

135. Canale di legno posta al traverso del Fosso Bergamasco, successivo alla quale evvi pure un Ponte di legno posto al traverso della strada Cremonese contigua, per mezzo de' quali il Molto Reverendo Abate Grattarola deriva a' suoi Fondi, posti in Territorio di Fornovo Cremonese, acque Bergamasche, essendo a suo carico il mantenimento tanto di detta Canale, quanto di detto Ponte, la qual Canale è larga da spalla a spalla braccia uno, once due, punti sei, con sponde alte once sette, punti sei, per la quale si è veduto a decorrere un corpo d'acqua alto once cinque.

Per detta Canale non sempre defluiscono le dette acque, servendosi d'essa il detto Abate Grattarola, come possessore anche de' Fondi Bergamaschi, solo intercalaramente; quando occorre al medesimo.

135. 136. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual tratto vedesi la terra escavata dallo stesso, ammassata a forma d'argine sulla ripa Settentrionale del medesimo.

136. Altra Canale ritrovata asciutta in atto di visita, la quale serve al detto Abate Grattarola per il fine suddetto, larga da spalla a spalla once nove, punti nove, con sponde alte once cinque, punti tre, mantenuta dall' Abate medesimo.

In detto punto 136. termina l'arginatura del detto Fosso.

136. 137. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, dividente in Territorj di Barriano, e Fornovo?

137. Ponte di cotto fabbricato al traverso della strada Cremonese, per il quale passano le acque provenienti da detto Fosso Bergamasco, e dal Fosso, che ha la direzione

da

da mezzo giorno a Settentrione, attraversanti il primo de' suddetti, le quali acque parte sono nascenti, e parte colaticcie del Territorio di Barriano, e vanno all'irrigazione de' Fondi di Fornovo Cremonese.

Il detto Ponte dicesi essere mantenuto dal detto Abate Grattarola, e si è ritrovato largo da spalla a spalla braccia due, once due, punti due, ed alto dal fondo naturale all'acume del volto braccia uno, once sei, sotto il quale si è veduto a decorrere un corpo d'acqua alto once sette, punti sei.

137. 138. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente Fornovo, e Barriano, per il quale decorrono acque dette la *Roggia della Vite del Cotto*, provenienti dal Territorio Bergamasco, e che vanno all'irrigazione de' Fondi Cremonesi, passando sotto il detto Ponte num. 137.

138. 139. Roggia detta la *Vite del Cotto*, che porta le acque Bergamasche suddette all'irrigazione de' Fondi di Fornovo Cremonese.

138. 140. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, nel qual punto 140. escono dal Fosso medesimo le acque rimarcate a detti numeri 138., e 139., entrando nel Fosso 141. 142., per cui defluiscono all'irrigazione de' Fondi di Fornovo Cremonese.

140. 141. Guado al traverso della strada Cremonese.

141. Ponticello di legno, sotto cui passano le dette acque, largo braccia cinque, alto braccia uno, once sette, sotto il quale si è veduto a decorrere un corpo d'acqua, che dicesi in stato di mediocrità, alto once dieci.

140. 143. Continuazione del Fosso Bergamasco dividente Fornovo, e Barriano, per cui decorre porzione delle acque descritte come sopra.

144. Sito, dove suol porsi da quelli di Barriano un Casello per la Sanità.

143. 145. Continuazione di detto Fosso Bergamasco, per cui defluiscono le acque colaticcie suddette, e salveando sopra le strade ne' punti 143. 140. 141.

145. Canale di legno in spalle di cotto, posta al traverso del Fosso Bergamasco, per la quale defluiscono acque della *Roggia Morla Bergamasca*, che da' Padroni delle medesime s'affittano a' Cremonesi.

Detta

Detta Canale è larga once dieci , punti sei , con sponde alte once sette, ed in atto di Visita, si è ritrovata asciutta.

145. 146. Continuazione di detto Fosso Bergamasco dividente li detti Territorj di Fornovo Cremonese dello Stato di Milano, e Barriano Bergamasco dello Stato Veneto.

146. Punto , in cui cessa la fronte del Territorio di Fornovo verso il Territorio Bergamasco .

147. Sito , dove suol porsi da quelli di Barriano un Casello per la Sanità .

146. 148. Roggia Torniola , che divide il Territorio di Fornovo Cremonese dello Stato di Milano dal Territorio di Caravaggio , Gerra d'Adda dello Stato medesimo .

Le ripe di detto Fosso , poste a Settentrione dello stesso per tutto lo spazio compreso dal numero 129. sino al numero 146. sono possedute da quelli di Barriano , Padroni de' Fondi Bergamaschi contigui, e quelle situate verso mezzo giorno del Fosso medesimo sono possedute da quelli di Fornovo Cremonese .

Li detti siti sono tutti delineati , e descritti come sopra coll' intervento per parte del Territorio di Sola , e Bettola Bergamaschi di Giorgio Cucchi , e Pietro Lodoli , il primo Fattore del Conte Griffoni , ed il secondo in qualità di Deputato ai Confini delle medesime Comunità .

Per parte di Fara Bergamasca del Sig. Francesco Valvassori Agente della Misericordia Maggiore di Bergamo ; per parte di Romano Bergamasco delli Signori Francesco Trinelli , e Giuseppe Tadini , Deputati ; per parte di Barriano Bergamasco di Giambattista Simonelli , e Giovanni Grasselli ; e per parte di Mozzanica Cremonese dello Stato di Milano di Stefano Sacco Vanelli Cancelliere , e Giuseppe Fasoli Deputato di detta Comunità ai Confini ; e finalmente per parte di Fornovo parte Cremonese dello Stato di Milano coll' intervento di Francesco Pandini , e Francesco Cerri , Deputati ; li quali sono persone pratiche de' Confini de' rispettivi loro Territorj suddetti , delegate dalle loro rispettive Comunità .

L'interrompimento dell' ordinata progressione de' numeri della Relazione suddetta accade, per essere stata fatta su' Luoghi la spiegazione de' Tipi in corrispondenza dell' intiero Confine Milanese , e Veneto indistintamente , e per

averfi poſcia dovuto dividere il Corpo d'eſſa in due parti, cioè nel Milanefe, e Bergamaſco, e nel Milanefe, e Cremaſco, dalla qual diviſione naſce appunto l'interrompimento antedetto.

Incontrandoſi alla detta Roggia *Torniolo*, rimarcata con numeri 146. 148. la delineazione eſeguitaſi al lungo de' ſuddetti Confini dalli Signori Ceſare Quarantini, altro degli Ingegneri Delegati per parte dello Stato di Milano, e Tenente Colonnello Andrea Ercoleo, altro degli Ingegneri per parte dello Stato Veneto, reſta terminata alla Roggia medefima la noſtra incombenza, e conſeguentemente la noſtra concorde operazione ſuddetta, la quale col più profondo oſſequio umiliamo all' EE. VV., dicendoci

Dell' EE. VV.

Cereto 7. Gennajo 1754.

*Umil.mo, Dev.mo, Obl.mo Ser.re | Umil.mo, Dev.mo, Obl.mo Ser.re*  
 Gio. Battista Coſta Ingegnere. | Paolantonio Criſtiani.



Si

## B.

**S**I sono degnati gli Eccellentissimi Signori Commessarj Plenipotenziarj a' Confini Conte Gran Cancelliere ec. Don Beltrame Cristiani per S. M. I. R., e Cavalier Don Francesco Morosini Secondo per la Serenissima Repubblica di Venezia incaricare a noi Ingegneri sottoscritti di rilevare il Fiume Adda, cominciando da Lecco, e andando fin dove entra il Fiume nel Territorio Milanese da ambi i lati, come pure di descrivere il Torrente Brembo dal punto, ove fortisce dal Territorio Bergamasco, fino a quello, dove mette capo nell' Adda, a tenore delle loro elezioni r. 1., e 4 Maggio prossimo passato, e la Fossa Bergamasca, che forma il Confine Territoriale fra i due Stati fin contro il Territorio di Fornovo Cremonese, non che la linea detta la Cerchietta, e terreni circoscritti dalla medesima, come da' successivi rispettivi Ordini.

Essendosi però trasferiti noi sottoscritti unitamente al Geometra, ed Assistenti nel giorno 30. Maggio suddetto, e seguenti ad eseguire l'ordinato, sempre coll' intervento degl' Indicatori delle Comunità Milanese, e Bergamasche, per debito della nostra incombenza.

Le umiliamo l'annessa Mappa topografica, che incomincia da Lecco, e termina a Fornovo, compita di tutte le situazioni, e notizie volute dalle Istruzioni, che sul proposito di detta incombenza ci vennero somministrate, la di cui spiegazione in ordine ai numeri in quella esistenti si è come segue.

Indicazione de' Fogli  
dell'annessa Mappa.

XV.

**N**Um. 11. Guegliole de' sassi in figura triangolare, collocati uno sopra l'altro, con sue bocchette, alle quali si applicano li Barta-velli (specie di rete a sacco teso) per la presa del Pesce, usate dagli abitanti di Calocio Bergamasco, contro quali protestano quelli d'Olginate Milanese, come opere pregiudicanti il loro diritto della Pesca, ed altresì perchè intrattenendo la giarra, che depone il torrente Gallavesa,

K

vesa,

veia, viene in questo sito a restringersi il Fiume, per cui attualmente è tutto caricato sopra il suo Territorio.

Num. 2. Picciolo Coperto di coppì sostenuto da quattro Colonne di legno ad uso di asciugare le reti, novamente costruito dal Cattaneo di Calolcio, contro cui si oppongono quelli di Olginate suddetto.

Num. 3. Sito (dicesi da quelli d'Olginate) proteso dieci anni fa dal Cattaneo suddetto, come si vede dalla doppia linea delle Piante.

Num. 4. 5. 6. 7. Vestigia di Piloni di vivo, e cotto, per rispetto al 4., e 5. a raso terra, e 6., e 7. alti sopra terra piedi  $10\frac{1}{2}$ , il primo è piedi 11., il secondo di trabucco Milanese diviso in piedi 10., col quale si è formata la detta Mappa, e sono prese le diverse misure di profondità segnate in quella con numeri neri indicanti li piedi di trabucco, come lo sono le seguenti, e quelle ancora sopra, e sotto Brivio.

Num. 8. Muro terrapienato formato pochi anni sono dal Dottore Giambattista Testori.

Num. 9. Doppia Palificata in parte imbohnita de' sassi, collegata con tiranti di legno, contro la quale, e contro il muro predetto si oppongono quei di Calolcio, come contro opere respingenti l'acqua a danno de' loro Campi num. 11.

Num. 10. Casa del Dottore Testori con muro di parapetto terrapienato.

XV. XVI. XIX.

Num. 11. Pascoli, Prati, e Campi di Calolcio, indicati altresì dalli di Olginate, come novamente formati col beneficio delle annuali piantagioni nel tempo di decrescenza delle acque.

XIX. XXI.

Num. 12. Gueglie di pescagione formate di passoni, e vimini, alte a fior d'acqua nelle ordinarie escrescenze, di cui si lamentano li di Calolcio, come opere trattenenti l'acqua a pregiudicio de' loro Terreni vicini.

Num.

XV. XVI. Num. 13. 14. Per soddisfare alle istanze del Dottore Testori si è primieramente fatta osservazione alla caduta dell' acque dal num. 13. al 14., distante l'uno dall' altro trabucchi 155., e si è veduto esserne di caduta circa num. 1. trabucco.

In seguito si sono prese le diverse profondità nel maggior corpo d'acqua nel giorno 27. Giugno, segnate con numeri neri come sopra.

XVI. XIX. Num. 15. Muri intefrotti da' rilasci, diconsi, da' Bergamaschi formati per riparo delle rive rispettive, e da' Milanesi per uso di pescare.

XX. XXI. Num. 16. Vestigia d'Argine di terra addotta da' Milanesi, come trincera fatta da' Galispani, e da' Bergamaschi, come Argine a riparo del Fiume a loro danno.

XXI. Num. 17. Ingeramenti causati, secondo li Bergamaschi, da antica Gueglia, e dall' Argine predetto num. 16., che unitamente dicono avere prodotta la ritorsione del Fiume a fare la corrosione num. 18.

Num. 18. Luogo di detta corrosione.

XX. XXI. Num. 19. Due Gueglie di pescagione, come le antidette al num. 12., ed altra frammezzo, di cui se ne vedono solamente le vestigia, contro cui reclamano li Bergamaschi.

XIX. Num. 20. Guegliole formate de' sassi, come le antidette al num. 1., a cui li Milanesi attribuiscono il ritegno del corso dell' acqua.

XXI. Num. 21. Guegliole formate de' vimini con riempitura de' sassi, contro cui reclamano li Milanesi, come opere respingenti il Fiume dalla sua parte.

Num. 22. Corrosione, dicono li Milanesi, causata dalle dette Guegliole Bergamasche.

XX. XXI. Num. 23. Guegliole de' sassi, e vimini, come le suddette al num. 21., contro quali reclamano li Milanesi, come sopra.

XXIII. XXIV. XXVI.  
XXVII. XXX.

Linea punteggiata, e contornata di giallo,

lo, indica la pretesa delle Ifelle, e Pescagione addotte dalle Comunità di Cifano, e Villafola Bergamasche, come loro Comunali, e Territoriali Veneti, attribuendo questo allagamento alle acque trattenute dal Chiusone di Brivio, e dalle Gueglie.

All' incontro di tal pretesa si oppone la Comunità di Brivio Milanese, e con essa il Conte Corio Proprietario della Pesca d'esso Lago, per esser questo di ragione dello Stato di Milano, e per conseguenza in ordine alle Ifelle, essere della sua Comunità, e la Pesca tutta privativa del Conte Corio suddetto.

Nel giorno 27. Luglio si sono qui prese diverse profondità risultanti con numeri neri posti nella Mappa.

XXI.

Num. 24. Muro di fondamento a sostegno della strada con due Stanghe, una al traverso, e l'altra nell' acqua, a cui si oppongono li Milanese.

XX. XXIV.

Num. 25. Isola de' Nobili Adelfi, detta il *Giarone di Gerola*, dicesi da' Milanese dilatata, mediante le Guegliole num. 23.

XXIII. XXIV. XXVI.  
XXVII.

La tesa si è una specie di siepe composta di legna dolce all' istesso uso delle Guegliole, o siano Gocciole.

XXVII.

Num. 26. Legnaro, che i Milanese dicono arbitrariamente costruito da' Bergamaschi; si è questo un ammasso di Perticoni inservienti a trattenere co' loro rami sott' acqua quantità di legna per trattenimento del Pesce in fredda stagione, che a suoi tempi viene attorniato da Reti per la presa del Pesce medesimo.

Num. 27. Legnari di Brivio.

Num. 28. Legnaro Bergamasco.

XXXII.

Num. 29. Guegliole, o siano Gocciole, come le antidette al num. 23., formate dai Comunisti di Villa d'Adda Bergamasca, contro quali reclamano li Milanese.

Num. 30. Continuazione di Chiufa formata

XXXII, mata di Pali in seguito alla Chiufa di vivo, larga piedi 6, alta piedi 5. di sotto, e piedi 3.  $\frac{1}{2}$  sopra, dalla quale si chiamano pregiudicati la Scuola del Santissimo Sacramento, e Giacinto Carozzi di Brivio.

Num. 31. Chiufa fatta a' Cassoni di Piantate con riempitura di sassi in spalto, larga piedi 11., alta piedi 6.  $\frac{1}{2}$ , contro quale reclama il Conte Sozzi.

Num. 32. Isoletta prativa pretesa da' Milanefi, e che il Conte Sozzi asserisce essere un taglio nel proprio terreno per la Chiufa del suo Molino.

Num. 33. Chiufone di Brivio, contro cui reclamano li Bergamaschi.

XXIII. XXVI. XXIX. XXX.  
XXXII. XXXIII.

Num. 34. Gueglie, come le antidette al num. 12., contro cui pure reclamano li Bergamaschi.

XXIX. Num. 35. Sito, ove esisteva l'antico Ponte di Brivio, di cui tre Pali si vedono sotto acqua.

XXXII. Num. 36. Mulino di quattro ruote.

Num. 37. Palo nell'acqua, addotto da Giacinto Carozzi per il diritto di protensione della sua Chiufa, e dal Conte Sozzi, come fatto piantare per assicurare con corda il Batello in tempo di riparo della propria Chiufa.

Num. 38. Chiufa formata di sassi, e pali, alta piedi 4, once 2. di sotto, e di sopra piedi 5., once 1., larga piedi 10., contro la quale reclama il detto Giacinto Carozzi, e Gaspare Vimercati di Arlate.

Num. 39. Isola di Giacinto Carozzi, della quale ne fu indicata la sua corrosione (dicesi) prodotta dalla Chiufa suddetta num. 38.

Num. 40. Bocca di pescagione a modo di tesa, contro cui protestano Brivio, ed il Conte Corio suddetti.

Num. 41. Bocca di passaggio per le Barche intersecata da una sеса mobile per la Pesca, che li Bergamaschi intendono resti libera.

Num.

XXXII.

Num. 42. Sito, ove si vede una congerie di sassi, e qualche Pianta dolci; li Milanesi intendono essere questa un' opera manufatta per respingere il Fiume a danno loro, e li Bergamaschi professano, essere anzi una rottura causata dalla violenza dell' acque.

XXXII. XXXIV. XXXV.

Num. 43. Guegliole Bergamasche, come le antidette al num. 21., contro cui reclamano li Milanesi.

XXXII. XXXV.

Num. 44. Porzione di un' Isola boschiva, a cui si unisce l'altra porzione num. 45. del Vimercati con l'alluvione num. 48., per cui intende l'una, e l'altra parte appartenere a se l'Isola tutta num. 44., e 45.

Num. 45., e 44. Isole boschive pretese per Territoriali da' Milanesi.

Num. 47. Passoni in acqua, e Armatura di legno, contro li primi reclamano li Bergamaschi, pretendendo essere opere respingenti l'acqua a loro danno.

XXXV.

Num. 48. Sito giaroso, indicato dal Vimercati di Arlate per alluvione, e dai Bergamaschi per rottura fatta dal Fiume.

Si sono qui prese diverse profondità nel giorno 14. Agosto, e le medesime risultano dai numeri neri posti in Mappa, attraversanti l'Isola dette di Arlate.

XXXIV. XXXVII. XXVIII.  
XXXIX. XL. XLI. XLIV.  
XLV. XLVI. XLVII. L.

Num. 49. Guegliole, come le antidette al num. 21., contro cui reclamano li Milanesi.

XLV.

Num. 50. Isoletta boschiva pretesa da' Milanesi.

LV.

Num. 51. Isolette pretese da' Milanesi, e dette Penisole ad acque basse da' Bergamaschi, da' quali sono attualmente godute.

Num. 51.  $\frac{1}{2}$  Torrette di Trezzo.

Dal LIX. al XCII.

Il colorito di verde oscuro, e nel Disegno Veneto color di terra, indica l'andamento della Fossa Bergamasca, che da qui in avanti serve di Confine fra li due Stati, e che in seguito inter-

Dal LIX. al XCII.

tercalatamente si trova Fossa d'acqua come nel  
Disegno.

LXI. LXII. LXIII. LXVI.  
LXVII. LXVIII. LXIX.  
LXX. LXXI. LXXII.  
LXXIII. LXXVII. LXXIX.  
LXXIV. LXXV. LXXVI.

Il colorito di pavonazzo indica l'andamen-  
to ora pacifico, ora controverso, che chiude il  
continente denominato Cerchietta, e Beni Mi-  
lanesi in quella esistenti.

LXI. LXII. LXIII. LXVI.  
LXVII.

Le diverse linee punteggiate al lungo, ed  
al traverso del torrente Brembo, e le lettere  
A. B. C. D. E. F., sono relative ai Termini,  
e Posttermini piantati quest' anno dalla Comu-  
nità di Treviglio Milanese, di consenso di quella  
di Brembate Bergamasco per identificare le pro-  
prie Pertiche 298. 13. Giarre, e Boschi conve-  
nute nell' Instramento 7. Settembre 1602., e  
risultanti da' pezzi segnati con dette lettere,  
e come più chiaramente dalla Scrittura di Con-  
venzione seguita fra esse due Comunità, la di  
cui copia si è in fine della presente.

LXIII. LXIV.

Num. 52. Chiusa detta la Filarola per so-  
stenere l'acqua del Brembo, ed introdurla nelle  
due rispettive Roggie Vecchia, e Nuova, for-  
mata di quadroni di vivo, armata di travi, lar-  
ga piedi 16., alta piedi 8. di più del letto del  
Brembo, mantenuta dalla Comunità di Tre-  
viglio.

LXIII.

Num. 53. 54. 55. 56. Quattro Termini  
Territoriali della figura, e grandezza come in  
Disegno, il primo de' quali spezzato in due,  
il secondo in piedi, ed intiero, il terzo inter-  
rato, e fatto scoprire per piedi 2., ed il quarto  
inclinato, e scoperto per soli piedi 2.

LXIII.

Num. 57. 58. Bocche al principio delle  
dette due Roggie, ciascuna in due archi, la  
prima delle quali si è di vano in tutto  
piedi 16.  $\frac{1}{2}$ , alta dalla soglia alla sommità del  
volto piedi 7., once 8., la seconda di vano in  
tutto piedi 17., once 7., alta come sopra piedi  
8., once 4., e le medesime, e suoi laterali Sca-  
ricatori si mantengono dalla Comunità di Tre-  
viglio suddetto.

Num.

LXXIX.

Num. 59. Picciol lingua di terra con Piantate dall' una , e l'altra parte , possedute dai Conti Suardi , e pretesa dal Territorio di Brignano , come sua attinenza .

LXXXI.

Num. 60. Sito , da cui in avanti le Piantate sul cilio della Fossa Bergamasca vengono godute da' rispettivi Beni adjacenti .

LXXXIV.

Num. 61. Picchetti num. 9. attraversanti la Roggia Confacolo , posti dal Conte Locatelli di Litezzo , che gli Utenti della medesima intendono siano levati , come impiedienti il libero corso dell' acque .

LXXXIII.

Num. 62. Sito , in cui si suole da quei di Brignano fare un taglio per scaricare le acque nella Pagazzana in occorrenza di purgare la Roggia Confacolo , lo che dal detto Conte Locatelli intende non si possa fare in pregiudizio della sua Costa intermedia a dette Roggie .

Tanto la Roggia Pagazzana , quanto la nominata Confacolo , hanno la sua origine da diversi occhi di Fontane esistenti in un Bosco del Luogo Pio della Misericordia di Bergamo nel Territorio di Spirano , ed ambedue attraversando la Fossa Bergamasca , decorrono a beneficio de' Territorj di Brignano , e Pagazzano .

XC.

Anche il sito denominato il Laghetto nel Territorio di Morengo , e contiguo alla Fossa Bergamasca , sono diversi occhi di Fontane , co' quali formasi una piccol Roggia , che decorre nel Territorio di Pagazzano suddetto .

XCII.

Num. 63. Ponte di cotto formato in due Archi , il secondo de' quali verso il Milanese è rotto , ed il di cui riparo è sospeso per la differenza della Fossa Bergamasca , che in questo sito viene attraversata dalla Roggia Ragnola , decadente da' Mulini di Morengo ad uso del Territorio di Caravaggio .

LXII. LXIII. LXVII. LXXI.  
LXXIV. LXXIX.  
LXXXVIII. LXXXIX. XC.

Num. 64. Siti , ove la Fossa Bergamasca , che richiede una generale espurgazione , si trova del tutto spianata .

Vie-

Viene in seguito il Territorio di Fornovo Cremonese  
dell' altrui incombenza, onde avendo con la delineazione di  
parte della Roggia Morla compita la nostra assegnazione,  
con una profondissima riverenza ci dichiariamo  
Dell' EE. LL.

Castel di Treviglio li 30. Novembre 1753.

*Umilissimi, ed Obligatissimi Servitori*

|   |   |
|---|---|
| <p>Cesare Quarantini Ingegnere<br/>Collegiato di Milano, e de-<br/>legato da S. E. il Sig. Conte<br/>Cristiani Commessario Ple-<br/>nipotenziario nella materia<br/>de' Confini per S. M. I. R.</p> | <p>Il Tenente Colonnello An-<br/>drea Ercoleo Ingegnere Ve-<br/>neto.</p> |
|---|---|



*Copia della Scrittura di Transazione 14. Agosto 1753.  
 fra le due Comunità di Treviglio Milanese,  
 e Brembate Bergamasco,  
 concernente le Giarre del Brembo.*

**E**ssendo controversi tra la Comunità di Treviglio, e di Brembate alcuni Boschi, e Giarre sit. nel Territorio di Canonica Gerra d'Adda, Ducato di Milano, per avere il Fiume Brembo col tratto di molti anni, e coll' impeto dell' acque in occasioni delle inondazioni estirpata la maggior parte de' Terminì divisorj con altri Posttermini, che furono piantati di consenso delle suddette rispettive Comunità, come leggesi dall' Instrumento di Convenzione de' 7. Settembre 1602. rogato dal Notaro di Milano Gio. Andrea Sant' Agostino.

Il giorno 24. Marzo 1751., ed altri successivi, ad istanza, e coll' intervento del Sig. Giuseppe San Pellegrino, uno de' Signori Maggiori Estimati della Comunità di Trevì, e con esso il Sig. Dottore Giambattista Compagnone Cancelliere della detta Comunità, unitamente al Sig. Andrea Pagliocco, uno de' Signori Deputati di detta Comunità di Trevì, tutti e tre specialmente delegati dal Consiglio di detta Comunità di Trevì, essendo intervenuto per la Comunità di Brembate l' Illustrissimo Sig. Prevosto Don Victor Tasca specialmente delegato dal Consiglio di detta Comunità, e con esso li Deputati Giovanni Tasca, Carlo Pisenti, Francesco Tessera quond. Stefano, Giuseppe Borella quond. Pietro, Bartolommeo Gattinone, Giovanni Pisenti quond. Pietro, Giovanni Carminati quond. Giuseppe, Benedetto Moretti quond. Domenico, Giacomo Mandello qu. Antonio, e Michele Mandello Sindaco, e con essi il Sig. Giovanni Borella quond. Francesco Cancelliere della Comunità di Brembate, ed Agrimensore dello Stato Veneto, mi sono portato sul fatto di detti Boschi, e Giarre controverse tra l'una, e l'altra Comunità, ed ho formato il Disegno, e misura di essi, ed altri Beni adjacenti con l'andamento del Fiume Brembo, qual Disegno, e misura corrisponde alla scala delineata nel medesimo.

Ed essendo stato accordato tra le Parti, che la Comunità di Trevì si mantenga nel possesso, e godimento di Particelle

tiche duecento novantotto, tavole tredici, e piedi otto Boschi, e Giarre, oltre l'estensione del letto del Fiume Brembo, tutto di ragione della Comunità di Trevi, come risulta possedesse la detta Comunità di Trevi dalla Relazione, o sia misura dell' Agrimensore Alessandro Bisnate citata, ed inserita in detto Instrumento del 1602., con di più il Terreno spettante alla Comunità di Trevi in vigore del citato Instrumento.

Quali Pertiche 298., tavole 13., piedi 8. Boschi, e Giarre, che restano assegnate in virtù del presente sistema alla Comunità di Trevi, vengono descritte distinte dal Perticato, che possiede la Comunità di Brembate dalla linea de' Termini divisorj, e Posttermini, con espressa protesta però, che per la presente nuova posizione di Termini non intendono le dette due Comunità di Trevi, e Brembate, e per esse i rispettivi loro Rappresentanti, recedere dal convenuto detto Instrumento de' 7. Settembre 1602., nè fare alcuna menoma novazione, e non altrimenti, nè in altro modo, per il total stabilimento, che venire alla posizione de' Termini divisorj.

Il giorno 30. Luglio 1753. d'ordine della Comunità di Trevi, e Brembate, coll' assistenza dell' infrascrutte Persone deputate dall' una, e l'altra Comunità.

Per primo Postermine si è riconosciuto nel Cieppo del Corno alla riva del Brembo scolpita una Croce, e facendo linea verso la cantonata della Casa di Trevi in angolo tra mezzo di, e Ponente per trabucchi num. 20., piedi 4., onces 6., vi si trova una Colonna di legno per Termine divisorio.

Dalla detta Croce facendo linea verso mezzo di per trabucchi 28. 2., si è posto un Postermine di vivo, ed intersecando verso Levante per trabucchi 23. 4., si trova una Colonna, che forma Termine divisorio.

Dal detto secondo Postermine andando verso mezzo di per trabucchi 30., si è posto il terzo Postermine, ed intersecando verso mattina per trabucchi 20., si ritrova altra Colonna, che è il terzo Termine divisorio.

Dal detto terzo Postermine proseguendo verso mezzo di per trabucchi 57. 2., si è posto altro, o sia quarto Postermine di vivo, e facendo angolo retto verso Levante per tra-

bucchi 8. 5., si è posta una Colonna, che serve per quarto Termine divisorio.

Dal detto quarto Postermine andando verso mezzo dì per trabucchi 151. si è posto il quinto Postermine di vivo, e facendo angolo verso mattina per trabucchi 169. 5., si è posta una Colonna di legno per Termine, e per linea retta, andando al quinto Termine divisorio, distante trabucchi 28., si è posta altra Colonna; e da questa distante altri trabucchi 32. 3., si è posta altra Colonna per maggior chiarezza.

E discostandosi dal detto quinto Postermine verso Ponente per trabucchi 2., e facendo linea verso il Campanile di San Giovanni di Canonica per trabucchi 152. 5., si dovea porre il sesto Postermine, che si è ommesso, perchè cadeva nel corso dell'acqua del Fiume Brembo, essendosi non ostante, voltando a mattina per trabucchi 8. 1., posta a suo luogo una Colonna per Termine divisorio; e per togliere ogni errore possa succedere in avvenire, dal detto quinto si è piantata in linea distante trabucchi 60. una Colonna, e da quest'altra distante trabucchi 83. 2.

E dal detto sesto Postermine, che si dovea piantare, proseguendo verso mezzo dì per trabucchi 104., si è posto il settimo Postermine di vivo nelli Saletti, e voltando a Levante per trabucchi 10. 2., si è posta una Colonna per Termine divisorio; e per maggior chiarezza del sesto Termine andando al settimo, si è posta in linea a trabucchi 53. 4. altra Colonna.

Dal detto settimo Postermine, andando verso mezzo dì per trabucchi 17. 2., si è posto l'ottavo Postermine di vivo, ed intersecando verso mattina per trabucchi 22., si è posta altra, ed ultima Colonna per Termine divisorio su i Confini della Canonica di San Stefano di Milano; e le suddette misure sono state regolate a trabucchi di Milano.

Inoltre la Comunità di Trevi possiede altre Pertiche 57., piedi 3. Bosco, come le ha sempre pacificamente possedute per l'addietro unitamente alla Possessione, e Beni detti *del Pradajone*, consistenti tra sito di Cassina, Corte, Orto, Prato, Vigna, Costa, e Boschi in altre Pertiche 161., tavole 4., e piedi 6.

Al

Al qual Bosco di Pertiche 57. , piedi 3. , cominciando dal Termine su la Costa dalla parte di Levante confinante col Comune di Brembate , si sono piantati altri due Termini di vivo in linea per maggior chiarezza , cioè il primo distante trabucchi 50. , il secondo distante trabucchi 43. , ed a trabucchi 46.  $\frac{1}{2}$  si trova alla riva del Brembo una Colonna vecchia , e da quella andando per linea retta ai Confini della Collegiata di San Stefano , in distanza di trabucchi 48. , si è posta una Colonna per ultimo Termine , poichè agli altri angoli vi si trovano in Confine i rispettivi Termini .

Inoltre essendo stato dichiarato da' suddetti Signori Arbitri , che le Pertiche 9. , tavole 18. Bosco contiguo al Prato Fontana , essere questo di ragione del Comune di Trevi ; e perciò si sono estirpati li Termini , che dividevano questo picciol Bosco , dal maggior Bosco della Comunità di Trevi di Pertiche 100. 11. ; e ritenendo il primo Termine di vivo a Tramontana , si sono piantati li seguenti Termini di vivo negli angoli in confine di questo Bosco , ed il Prato Fontana , cioè uno discosto dal detto primo trabucchi 20. , altro discosto dal secondo trabucchi 22. , altro discosto dal terzo trabucchi 15. , altro discosto dal quarto trabucchi 14. , altro discosto dal quinto trabucchi 12. , altro discosto dal sesto trabucchi 25. , altro discosto dal settimo trabucchi 35. , altro , ed ultimo su la riva della Roggiola de' Melzi distante trabucchi 22.

Si è pure riconosciuta la linea di divisione nel Bosco detto de' Saletti , dividente il Comune di Trevi , e di Brembate ; e per togliere le confusioni , siccome dal Termine di vivo in confin della Collegiata di San Stefano , vi erano solamente due Colonne , così è stata prolungata tal linea , con porvi altra Colonna , distante dalla detta seconda trabucchi 30. , ed altra distante dalla terza trabucchi 22.

Alle quali operazioni da me infra scritto eseguite , sono stati presenti adì 30. Luglio 1753.

Per il Comune di Trevi li Signori Deputati Giambattista Scudieri , e Luigi Maridati .

Per il Comune di Brembate Vittor Locatello Deputato , Antonio Paganello Sindaco ; Paolo Paganello Deputato .

Adì

Adì 31. detto, per la Comunità di Trevi, il suddetto Giambattista Scudieri Deputato.

Per la Comunità di Brembate, Giuseppe Locatello Deputato, Vettor Locatello Deputato, Giambattista Nocente Console.

Adì primo Agosto, per la Comunità di Trevi, Giambattista Scudieri Deputato.

Per il Comune di Brembate, Giovanni Crotto Deputato, Giambattista Nocente Console.

Adì 2. Agosto, per la Comunità di Trevi, Giambattista Scudieri, e Luigi Maridati Deputati.

Per il Comune di Brembate, Giovanni del Prato, Carlo Nocente, e Giovanni Crotto Deputati.

Adì 3. detto, per la Comunità di Trevi, Giambattista Scudieri, e Luigi Maridati Deputati.

Per il Comune di Brembate, Paolo Osio, e Giovanni del Prato Deputati.

Cesare Quarantini Ingegnere. | Tenente Colonnello Andrea  
| Ercoleo Ingegnere Veneto.

**I**noltre, inerendo al convenuto, ed accordato tra l'Illustrissimo Sig. Prevosto Don Vittor Tasca, altro de' Maggiori Signori Estimati della Comunità di Brembate, e detto Sig. Giuseppe San Pellegrino, altro de' Signori Maggiori Estimati della Comunità di Trevi, in virtù della Scrittura de' 29. Gennajo 1751., esistente negli atti del Sig. Dottor Giuseppe Caimo costà pubblico Notaro di Milano, alla quale nuovamente convengono, che la Comunità di Trevi abbi, ed aver debba sempre, ed in qualunque, e futuro tempo la ragione, e facoltà di levare, e servirsi a suo beneplacito di tutte le Pietre, e Materiali, che cadono dalla Filarola del Fiume Brembo, di privata ragione della Comunità di Trevi, senza veruna dipendenza della Comunità di Brembate, qual dovrà pure lasciar libera la strada alla Comunità di Trevi per condurre Legnami, e Materiali per le riparazioni occorreranno farsi di tempo in tempo alla detta Filarola, perchè così ec.

E dette Pertiche 298., tavole 13., piedi 8. Boschi, e Giarre della Comunità di Trevi sono composte delli seguenti

guenti Pezzi, marcati in Disegno con le seguenti lettere, cioè

- A. Bosco di Legna forte — Pert. 100. tav. 11. —  
 B. Altro Bosco annesso — Pert. 9. tav. 18. —  
 C. Giarra Boscata — — — Pert. 59. tav. 10. —  
 D. Bosco detto de' Saletti — Pert. 58. tav. 18. —  
 E. Un Pezzo a Giarra nuda — Pert. 9. tav. 16. —  
 F. Altro Bosco de' Saletti a  
 Giarra nuda — — — Pert. 60. tav. 12. p. 8.

Somma — Pert. 298. tav. 13. p. 8.

dico Pertiche duecento novantotto, tavole tredici, e piedi otto.

In fede, Rivolta li 14. Agosto 1753.

Sottoscr. Giuseppe Arrigoni Geometra, ed Ingegnere.

Sottoscr. Giuseppe Rainone Deputato della Comunità di Treviglio.

Sottoscr. Giambattista Scudero Deputato come sopra.

Sottoscr. Stefano Sangallo Deputato come sopra.

Sottoscr. Luigi Maridati Deputato come sopra.

Sottoscr. Giuseppe San Pellegrino Delegato della Comunità di Trevi.

\* Croce fatta da detto Antonio Paganello Sindico, per non saper scrivere.

Sottoscr. Io Giacomo Rampinelli Sindico affermo.

Sottoscr. Prevosto Don Vittor Tasca Delegato della Comunità di Brembate.

*Concordat cum Originali existente penes Communitatem Castri Trevilii subscripto a prædictis DD. Joseph Raynono, Joanne Baptista Scudero, Stephano Sangallo, & Aloysio de Maridatis Consulibus, & Deputatis dictæ Communitatis Castri Trevilii, nec non a D. Joseph a Sancto Pellegrino, uti Delegato ipsius Communitatis, ac etiam ab Antonio Paganello, medio signo Crucis, & a Jacobo Rampinello, ambobus Syndicis Communitatis Brembati, & demum a Perillustri D. Præposito Don Victore Tasca tamquam Delegato a dicta Communitate Brembati, & pro fide me subscripsi &c.*

*Subscr. Ego J. C. Joannes Baptista Compagnonus publicus de Collegio Mediolani Notarius, & Causidicus.*

RE-

## C.

## R E L A Z I O N E

*Che accompagna il Disegno de' Confini de' Monti,  
che si estendono dall' Adda sino alla Valtellina  
de' Signori Griggioni.*

## E C C E L L E N Z E.

**I**N obbedienza di quanto si sono degnati ordinare gli Eccellentissimi Signori Commessarj Plenipotenziarj ai Confini Conte Don Beltrame Cristiani per parte di Sua Maestà Imperiale Regia, e Cavaliere Francesco Morosini per parte della Serenissima Repubblica di Venezia con le rispettive Elezioni del primo, e 4. Maggio dell' andante 1753.

Si siamo ritrovati noi infra scritti Ingegneri nel 30. suddetto Maggio al sito nominato Murò della Chiusa, situato in Confine dell' Adda, o sia Lago di Moggio, fra li Territorj di Chiuso Milanese, e Vercurago con Somasca Bergamaschi, ed ivi avendo dato principio a rilevare l'ordinatoci colle opportune istruzioni, abbiamo ultimata l'incaricataci incombenza al Pizzo detto del Cengio, o sia de' tre Signori, esistente fra li Territorj d'Introbbio Milanese, e Valtorta, Bergamasca, come dimostra l'annessa Mappa Topografica, le di cui spiegazioni qui in seguito rassegniamo all' EE. VV.

**L**A linea rossa indica la Milanese, e la gialla la Veneta pretesa.

La linea verde poi marca il Confine accordato pacifico da ambe le Parti.

Detta Mappa si è delineata colla misura del trabucco Milanese diviso in piedi dieci.

*Tra*

*Chiuso Milanese, e Vercurago con Somasca  
Bergomaschi.*

Per parte della Comunità di Chiuso hanno assistito all'  
in-

indicazione de' Confini Pietro Molteno, e Giambattista Benaglio, da' quali fu indicato, che il loro Confine principia alla Garetta confinante al Lago di Moggio, o sia Adda, e continua con muro alla Porta, e Rastrello, per cui passa la strada, che serve di comunicazione tra le dette Terre, e prosegue lo stesso muro con qualche interruzione fino alla sommità del Monte, ove vi è il Castello detto la Rocca; indi dopo altra porzione di muro, al Pizzo di Vichiarola, così detto da' Milanesi, che da' Bergamaschi vien chiamato Pizzo di Scaligga; poi al Rocco detto Fontanella, alla punta del Prato Gavazzo, alla Piombera, a Prato Marchè, ed al Zappello de' Livioli, che da' Bergamaschi viene chiamato Forcellino.

Per parte di Vercurago con Somasca Bergamasche hanno assistito all' indicazione Giorgio Volpi, e Giuseppe Amigoni, asserendo, che il loro Confine vadi per la Valbusa fino ad una concavità, poi al Cornello della Valbaifa, che da' Milanesi vien detto Prato dell' Aioldo; poi al Zappello della Lavina, così detto da' Milanesi, e de' Livioli da' Bergamaschi.

*Li seguenti numeri corrispondenti alli marcati in Disegno indicano le denominazioni de' siti compresi fra le rispettive linee indicate dalle suddette Comunità.*

1. Prato del Tenente Francesco Agudio di Chiuso di Pert. 7. tav. 4.
2. Spalto, o sia Prato della Chiesa di Pert. 5. tav. 19. del Comandante di Lecco.
3. Casa per Corpo di Guardia ivi esistente de' Soldati Austriaci.
4. Porta a due imposte custodita dal Militare suddetto.
5. Pascolo di Pert. 1. preteso dal Tenente Francesco Agudio di Chiuso, e da Giacomo Mapello di Vercurago.
6. Aratorio, Prato, Vitato, e Bosco di diversi Particolari Milanesi, in tutto di Pert. 46. 8.
7. Bosco, ed Aratorio di Pert. 21. tav. 1. di Domenico Castagna Milanese.
8. Ronco di Pert. 22. delli Radaelli di Vercurago, e Ghislanterio Milanese.

9. Selva, e Ronco delli Fratelli Zucchi Milanefi di Pert. 11. tav. 14.

10. Aratorio vitato delli predetti Fratelli Zucchi di Pert. 3. tav. 1.

11. Aratorio, Selva, e Ronco di diverfi Possessori Bergamaschi di Pert. 28. tav. 14., ed Aratorio, Selva, Bosco, e Ronco di varj Possessori Milanefi di Pert. 61. tav. 20.

12. Il suddetto Rastrello custodito come sopra.

13. Cassina detta alla Rocca di Domenico Castagna.

14. Sito, ove da' Bergamaschi si asserisce fossero stati gettati li fondamenti della suddetta Cassina, che da' Milanefi dicesi fosse un Cavo per colar Calcina.

15. Due siti ne' quali viene asserito da' rispettivi Deputati, che si erigessero li Casotti dalle Comunità loro in tempo sospetto di Sanità.

16. Selva di Andrea Manzoni di Somaasca.

*Tra*

### *Acquate Milanese, e Valderve Bergamasca.*

Per parte della Comunità di Acquate hanno assistito all' indicazione Giovanni Invernizzi, e Francesco Perego, da' quali fu asserito, che il loro Confine comincia dal Zappello de' Livioi di sopra indicato dalli Deputati della Comunità di Chiuso, e prosegue per linea retta fino all' unione delle Valli Gallavesa, e Gallavesina, poi passa per Praligiero, e termina al Forcellino di Corna Camozzera.

Per parte della suddetta Comunità di Valderve hanno assistito Lorenzo Valsecco, ed Alessandro Bollis, quali hanno asserito andare il Confine dal loro Zappello de' Livioi sulla sommità de' Monti, alle tre Croci, a Prupiano, al Forcellino della Valle del Nas, a Corna Vichiarola, indi al sito detto Bocca del Fò, e proseguire per la strada, che da Lecco va a Brumano fino alla Passata.

*Li seguenti numeri marcati in Disegno indicano le denominazioni de' siti compresi fra le rispettive linee indicate da' suddetti Deputati.*

17. Pascolo detto Zappello della Colmine di Giambattista Colombo.

18.

18. Pascolo detto il Prato della Colmine di Agostino Colombo.

19. Valle detta del Crotto, o sia Valdrè, venduta dal Priore della Chiesa Parrocchiale di Sant' Andrea di Maggianico.

20. Corna, chiamata da' Bergamaschi di Vicchiarola, e Cantold, o sia Giumenta da' Milanese.

21. Giumenta, Chignoletto, Teppa di Valcava, e Prato delle Case della Gallavesa, sito così denominato da' Bergamaschi; e da' Milanese fino alla Gallavesina chiamasi Giumenta, e Corna Moglia. Questo sito viene posseduto da Giovanni Invernizzi, Alessandro Manzoni, Chiesa di Acquate, Baron Giorgio Cattaneo, e Giuseppe Invernizzi, tutti Milanese.

22. Cavo di diametro once 15., sito in cui si asserisce da' Milanese vi fosse un Termine.

23. Luogo da' Bergamaschi denominato Prati delli Prevedi, e da' Milanese delli Carpani

*Fra*

### *Brumano Milanese, e Valsecca, Rota, e Foipiano Bergamasche.*

Per la Comunità di Brumano hanno assistito Bartolommeo Riva, e Carlo Manzone, quali hanno indicato il Confine del loro Territorio come segue, cioè: dal Forcellino di Corna Camozzera a Pramartino inclusive, indi alla Fontana Bonomo, o sia Brumolongo, poscia di sotto otto trabucchi della Porta Bordonale, da dove a Corna Piodizza, e con le tortuosità della Costa fino al Zappello de' Cavalli da loro indicato, e passando per il Fiume Imagna al Termine di Sariccio in cima del Caravino, poi alla Casa detta la Caplona, dalla quale al Grassello da essi indicato.

Per quella di Valsecca sono stati deputati Antonio Rota, e Paolo Manzone; per quella di Rota Francesco Querenghi, e Faustino Gritti; e per quella di Foipiano Carl' Antonio Locatelli, e Gio. Andrea David; li quali hanno asserito andare il loro Confine dalla detta Passata sempre per la strada, che da Lecco va a Brumano fino alla

Porta Bordonale, indi per linea retta alla Piodizza segnata in Mappa num. 26., ove pretendono vi fosse un Termine, e Cappelletta, ma non se ne vedono le vestigia, da dove per linea retta alla Casa detta la Caplona, e da questa al Grassello da essi indicato.

*Seguono li numeri marcati in Disegno, che indicano le denominazioni de' siti tra le suddette rispettive linee.*

24. Fontana detta Bonomo, o sia Brumolongo da' Milanesi, e del Raval da' Bergamaschi.

25. Piazzola Rotonda, così detta da' Milanesi; Ajal dove si fabbricava Carbone, così detto da' Bergamaschi.

26. Piodizza, così chiamata da' Bergamaschi, e Foppa dell' Albio da' Milanesi.

*Tra*

### *Vedeseta, Cassina, e Cremeno Milanesi, e Sottocbiesa, Casiglio, e Valtorta Bergamasche.*

Li Deputati di Vedeseta sono stati Pasino Anselmo Arrigoni, e Paolo Arrigoni; per Cassina Giovanni Prevedone; e per Cremeno Giovanni Prevedone, e Bartolomeo Manzone; quali hanno detto andare il loro Confine dal Grassello de' Milanesi al primo, e secondo Cantello da' stessi indicato, ove hanno asserito vi fosse un Termine; poscia al di sopra d'una grande Concavità, ove parimente dissero fossevi un altro Termine; d'indi alla Costa del Pailolo, ove pure dissero vi fosse un altro Termine ritrovato poco al di sotto spiantato, colle lettere da una parte MIL., e dall' altra S. M., da dove andare ad altro Termine esistente, ed accordato nel Prato Salvano; e da questo per linea concorde ad altro Termine posto allo sbocco della Valle del Canto, o sia Canina, per la quale pacificamente sino alla Chiesa di San Bartolommeo, che col suo Cemeterio viene pretesa da' Milanesi; d'indi continuando per la strada accordata sin dove si dirama, proseguire per la strada inferiore  
sino

fino alla Fontana del Zucco da loro indicata poscia nu. 110. trabucchi al di sotto del loro Pizzo del Zucco, e da qui al punto preso in giusta metà, fra il Pizzo del Zucchetto di Maefimo da' medesimi indicato, e la Valle di Bojon; poi dal Zucchetto suddetto per la strada di otto trabucchi fino alla Bocchetta della Valle delle Calanche, da dove a Cantel-Fugazzo, alla da loro indicata Piazza Negra inclusa; d'indi sotto alla Cassina semidirocata dell' Aral delle Moje da loro parimente indicata; e passando per mezzo a Piañca Bella, a Cantel Montone da essi pure indicato, ove dissero vi fosse un Termine; poi al Campo rotondo tutto incluso, dal quale dopo breve linea pacifica, proseguire per la strada da essi chiamata de' Pellati, dopo la quale per linea retta alla Costa delle Pianche di Masomoro, ove pure dissero vi fosse un Termine; d'indi al Pradello di Vendulpiano, marcato col num. 43.  $\frac{1}{2}$ , e da questo alla Corna della tagliata, o sia Cenci delle Capre; e passando su la Corna di Cantarfo, andare al Rondine segnato num. 46.; indi alla Cima num. 56.

Per Sottochiesa sono stati deputati Giambattista Bellavita, e Zaccaria Biava; per Casseghio Vincenzo Ruffinoni, e Federico Regazzoni; e per Valtorta Antonio Maria Annovazio Cusatello, e Tommaso Regazzoni; quali rispettivamente hanno offerto, principiare la loro linea dal Grafello da essi indicato; d'indi all' Cornelli Muschioni; poi al Termine accordato nel Prato Salvano, da dove all' altro Termine accordato, e posto allo sbocco della Valle del Cantato, o sia Canina come sopra, e continuare per detta Valle fino alla Chiesa di San Bartolommeo, che si vuole per Termine; indi per la strada concordemente fino al bivio di detta strada, da dove per quella superiore fino alla Fontana del Zucco da loro indicata, e per linea retta al Zucco pure da loro indicato; poi al loro Zucchetto del Maefimo, continuando sempre per la sommità, e Costa delle Calanche, e per la sommità di Cantel-Fugazzo, marcata in Disegno cob num. 35, da dove poi al sito da loro chiamato Piazza Negra, indi all' Aral delle Moje, all' Aral alta, ed al Cantel Montone marcato num. 38.; afferendo, che quivi fossevi un Termine, poscia al Campo Rotondo; e dopo qualche tratto di linea pacifica, andare per la strada de' Pellati da essi indicata, che passa per le Pianche di Masomoro, e termina

mina alle Coste di dette Pianche, indi al Pizzo di Masomoro, Confine colla Comunità di Casseglio, ove si pretende vi fosse un Termine marcato nel Disegno col num. 45., da cui discendere detta Comunità di Casseglio per la sommità di Vendulpiano, ove subentra la Comunità di Valtorta, la di cui linea di Confine si asserisce andare dalla sommità di Vendulpiano, per la sommità di Concoli, al Forcellino di Valbona, d'indi al Pizzo di Soladuro, alla sommità della Valle de' Concoli, ed a quella di Valficca; poi per linea retta, ed obliqua sempre per la sommità fino sopra la Bocchetta, o sia Forcellino delle Vallitorte.

*Seguono li numeri in Disegno marcati, indicanti le denominazioni de' siti fra le dette rispettive linee.*

27. Strada fatta di nuovo da quelli di Vedefeta.
28. Strada antica impraticabile.
29. Tribolina, o sia Cappelletta di quattro facciate, dipinta di figure sacre.
30. Porzione del Prato detto Tajè di Giacomo, e Giovanni Quartironi di Vedefeta.
31. Altra porzione di detto Prato di ragione di Pietro Arrigone de Arrighi di Vedefeta suddetta.
32. Strada, che va in Valfasina.
33. Strada, che va a Piazza Negra, ed anche all' Aral delle Moje.
34. Strada detta dell' Aral Alta.
35. Sommità di Cantel-Fugazzo.
36. Cassina sotto il Monte delle Moje, detta Aral delle Moje, quale ritrovasi semidirocata, e vedesi esser stata fabricata di sassi, e calce, in oggi posseduta da' Bergamaschi, ma pretesa da' Milanesi.
37. Forcellino dell' Avena, così detto da' Milanesi, e di Valbona da' Bergamaschi.
38. Cantello detto de' Concoli da' Milanesi, e Montone da' Bergamaschi.
39. Fontana da' Milanesi chiamata de' Concoli, e da' Bergamaschi chiamata Montone.
40. Cantello de' Concoli, così chiamato da' Milanesi, e sommità della Valle de' Concoli da' Bergamaschi.

41. Nicchio in un fasso, ove da' Bergamini di Campoglio si fabbrica il Cascio.

42. Sassi amucchiati, da' Milanefi chiamati Chiufa vecchia per sostegno delle acque d'abbeverare le Bestie; e da' Bergamaschi chiamati avanzo di muro a secco, fatto in tempo di sospetto di Sanità.

43. Pizzo della Spadola, così detto da' Milanefi; e sommità de' Concoli, o sia Corna bianca da' Bergamaschi.

43.  $\frac{1}{2}$  Prato detto Pradello di Vendulpiano.

44. Pizzo detto de' Concoli da' Milanefi, e Corna bianca da' Bergamaschi.

45. Pizzo detto da' Milanefi il più alto, e Sommità di Masomoro da' Bergamaschi, ove asseriscono vi fosse un Termine.

46. Sommità detta delle Rondini da' Vedesetensi, da quelli di Cremona chiamata Barbifino, e Corna piccola da' Valtortesi.

*Tra*

### *Barfio Milanese, e Valtorta suddetta.*

Per parte della Comunità di Barfio li di lei Deputati furono Gregorio Scandella, e Lorenzo Arrigoni.

Hanno questi asserito, che il loro Confine incomincia dal detto num. 56., e va alla Cima della Costa del Rondine il più alto, poi alla Cima della Caravina, e discende per la medesima fino alle Vestigia dell' antico Faggio segnato in Mappa num. 55., e da queste ascende al Cornello Rosso, e va alla Corna Rossa.

Per parte poi delli soprannominati Deputati di Valtorta fu detto continuare il loro Confine dal Forcellino delle Vallitorte sempre sulle sommità, e discendendo al Pascolo sassoso in piano, passare vicino alla Baita detta di dentro, e d'indi ascendere su la Costa da loro detta di Monte Chiavello, poi alla Corna Rossa.

47. Baitello fatto da' Milanefi per custodia de' Bestiami, surrogato ad altra Baita, che era ivi vicina.

48. Vestigia di Barago fatto da' Milanefi per recinto del suddetto Bestiame.

49. Lavaggio fatto da' Milanefi da ventun' anni circa, che reſta ſempre aſciutto .

50. Lavaggi , che ſolo in tempo di pioggia tengono acqua per poco tempo , eſſendo il fondo tutto giarroſo .

51. Veſtigia d'un Baitello , che fu preteſo conſtruire da' Bergamaſchi nel 1722. , ſtato impedito , e diſtrutto da' Milanefi .

52. Sito da' Milanefi detto il Piano , e da' Bergamaſchi le Pietre groſſe .

53. Cavo , da cui fu levata l'arena per la coſtruzione della infraſcritta ſeguente Cappelletta .

54. Cappelletta ſemidiſtrutta fatta di ſaſſi , e calce , ſopra la quale diceſi vi foſſe una Croce di ferro con Aquila Imperiale , che ſi aſſerì da' Milanefi ſoſtituita per Termine all' antico Faggio .

55. Veſtigia del detto Faggio di ſtraordinaria groſſezza , che ſi aſſerisce da' Milanefi laſciato per Termine .

56. Cima del Rondine coſì chiamata da quelli di Cremeno , e Pizzo Barbifino da que' di Vedefeta , e da Valtorta , chiamata Corna grande .

57. Sommità di Cedrino , coſì detta da' Bergamaſchi , ma da' Milanefi chiamafi alle Corna arſe .

### *Tra*

## *Introbio , e Bajedo Milanefi , e la detta Comunità di Valtorta Bergamaſca.*

Per la detta Comunità d'Introbio li Deputati furono Francesco Tantardino, e Pietro Antonio Tantardino; e per quella di Bajedo Bartolommeo Arrigoni Orlando, e Francesco Arrigoni; quali aſſerirono proſeguire la linea del loro Confine dal punto, ove la ſtrada reſta interſecata dalla linea eſiſtente tra il Cornello, e la Corna Roſſa, continuando colla medefima ſtrada fino al Colle della Motta, d'indi aſcendere per il Coſtone fino alla cima della medefima Motta, e da queſta proſeguire con linea pacifica per la ſommità fino al Canal d'Aſſer; riſervandoſi li medefimi Deputati d'Introbio il tranſito ſotto detta ſommità pacifica per poter condurre li Beſtiami al Paſcolo detto Piancone della Motta, dal

dal qual Canale d'Affer discendere per le tortuosità del medesimo fino allo sbocco della Valle detta della Scala, indi ascendendo per la stessa Valle, andare al Forcellino detto di Valbona, marcato in Disegno num. 58., da cui continuando sempre colla sommità, andare per linea pacifica alla cima del Pizzo del Cengio, o sia de' tre Signori, confinante colla Valtellina.

Per parte de' suddetti Deputati di Valtorta si asserì continuare il loro Confine dalla retroscritta Corna Rossa, sempre per la sommità del Monte al Canal d'Affer, e per la stessa sommità proseguire fino al num 58. marcato in Disegno, dal quale colla continuata sommità ascendere con linea pacifica alla cima del Pizzo come sopra, detto del Cengio, o sia de' tre Signori.

*Seguono li numeri indicanti in Disegno li siti esistenti sulla detta linea.*

58. Forcellino alla sommità della Valle detta della Scala, così detto da' Bergamaschi, e Forcellino di Valbona da' Milanesi.

59. Fontana da' Milanesi detta sotto il Forcellino di Valbona, e da' Bergamaschi detta sotto il Forcellino della Scala.

Cessando nel suddetto punto d'esser confinanti li due Stati Milanese, e Veneto, perchè s'incontrano con quello de' Signori Griggioni, a norma de' succennati Comandamenti ultimissimo il qui ingiunto Disegno, che rassegniamo alle VV. EE., dichiarandoci col più profondo rispetto Dell' EE. VV.

Barbio 21. Settembre 1753.

*Umil.<sup>mi</sup>, ed Ofs.<sup>mi</sup> Servidori.*  
Giuseppe Maria Gattoni.  
Andrea Saraval Alfier, ed Ingegnere.

## Num. I.

22. Giugno 1529.

Reperitur in Prothocollis Instrumentorum nunc quond.  
 D. Aldrici Cropelli olim Notarii publici Terræ Covi,  
 inter alia Instrumentum exempli sequentis,  
 videlicet.

*Charta Transactionum, & Accordii inter Commune,  
 & Homines Covi, & Commune, & Homines  
 Rumani.*

**I**N Christi nomine. Amen. Anno ab ejusdem Incarnacione millesimo quingentesimo vigesimo nono, Indictione secunda, die Martis vigesimo secundo mensis Junii, in quadam Sala posita in Castello loci Barbatæ Cremonen. Diocesis, præsentibus Magnif. D. Jacobo filio quond. Magnif. D. Marci de Calcaterris Legum Doctore, & Cive Mediolanensi, D. Imerico fil. Magistri Innocentii de Bertholis de Antignate, D. Galeatio fil. quond. D. Petri Pauli de Doninensis de Fontanella, & D. Jo. Francisco filio quond. D. Jacobi de Colonio, Cive, & Notario, & habit. Bergomi, & D. Jo. Francisco fil. quond. D. Archangeli de Ferrariis habitat. Rumani; Testibus omnibus notis &c., & qui dixerunt &c.

Cum variæ lites, & controversiæ vertantur, & majores verti dubitarentur tam coram Reverendis. Senatu Mediolani, & diversis Magnif. Senatoribus, quàm aliis Magistratibus, & Jusdicentibus inter Commune, & Homines Terræ Covis Agri Cremonensis parte una, & Commune, & Homines Terræ Rumani Agri Bergomensis parte altera, & maximè, quia dicti de Covo prætendebant ipsos de Rumano teneri, & obligatos esse ad solutionem quorumcunque onerum extraordinariorum ratione Campanæ appellatæ Campanea da Covello; sit. in Territorio Covi, seu Covelli; Ipsique de Rumano prætenderint contrarium, allegando eorum antiquissimam libertatem non solvendi, sed ipsa Bona prorsus libera fuisse ab omni solutione, angaria, & onere fiendis ipsi Comuni de Covo, quomodocunque,  
 &

& qualiacunque essent, ipsaque Bona, & Campaneas æstimate esse in Commune de Rumano, & cum quo jam annis 10., 20., 30., & 40., & pluribus, & per tantum tempus, cujus initii memoria hominis non est in contrarium ipsa onera sustinuisse, & de præsentis sustinere; Fuissetque super dictis litibus, & controversiis judicatum per Magnificum D. Jo. Franciscum Sfondratum, unum ex præfatis Magnificis Senatoribus in favorem ipsorum de Rumano in possessorio; Fuissetque postmodum ordinatum per præfatum Reverendissimum Senatam, Partibus auditis, ipsos de Rumano teneri ad omnia onera extraordinaria ratione dictæ Campanæ, & Bonorum particularium personarum dicti Communis, & Hominum Rumani, tam pro tempore præterito, quàm pro futuro, non obstante dicta Sententia, ad quæ omnia sine præjudicio jurium utriusque Partis debita habeatur relatio.

Cumque dicti Commune, & Homines Covi vigore dictæ Ordinationis præfati Reverendissimi Senatus apprehenderint perticas octocentum quatuordecim, vel circa terræ, ex, & de dicta Campanea Covelli, necnon partim Bonorum, & Possessionum prædictarum particularium personarum de Rumano, de quibus bonis dicti de Covo habuerunt datum in solutum a Spectabili D. Lafranco de Junis tunc Terræ Covi Prætoris, ut apparet Instrumento rogato per nunc quond. D. Antonium de Cropello Notarium Covi, ad quod digna habeatur relatio.

Cumque postea Illustrissimus Dux Mediolani, ad instantiam ipsorum de Rumano, Ordinationem fecerit, quod dicta Bona apprehensa, & in solutum habita ut supra, & fructus ipsorum Bonorum deponerentur penes idoneam personam, donec aliter ordinatum esset, in cujus Ordinationis executione tunc electus fuit depositarius Pecinus de Capistris, ut in dicta Electione, & Ordinatione apparet, ad quam &c.

Modo autem Spectab. D. Antonius filius qu. D. Francisci de Capredonibus, D. Alexander filius quond. D. Andree della Maldura, D. Bernardinus filius quond. D. Joannis de Mazarolis, & D. Jacobus filius quond. D. Salvini de Gattis de Brambilla, omnes habitantes loci Rumani Agri Bergomensis Syndici, & Procuratores, & dicto Syndicatorio,

torio, & Procuratorio nomine Agentes Communis, & Hominum Rumani, ut de dicto Syndicatu, & Procura constat, & constare dicitur publico Instrumento rogato per D. Marcum Antonium de Capris Notarium Rumani sub die 11. Januarii proxime præteriti, cujus Syndicatus, & Procuræ tenor talis est, videlicet.

In Christi Nomine, anno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimonono, Indictione secunda, die vero undecimo mensis Januarii, in Burgo Rumani Diœcesis Bergomi, super Palatio Communis Rumani, in publico, & generali Consilio cum infra scripta additione unito, convocato, & congregato mandato Magnifici D. Jo. Marci de Molino Potestatis, & Provisoris Rumani dignissimi, necnonet mandato D. Francisci de Farinis, & D. Joannis de Venturinis Consulium Communis Rumani, sono Campanarum præmissis, & voce Præconis interveniente, ut moris est, pro infra scriptis causis tractandis, & expediendis, præsentibus Dominico Gambarario quond. Jacobi de Locatellis, Firmo quond. Tonini de Luſano, Bertramo Cribellatore quond. Joannis de Covo, & Andriolo quond. Magistri Antonii de Leste, omnibus Rumani habitatoribus, Testibus notis, idoneis, & ad hæc specialiter vocatis, & rogatis. Ibi D. Franciscus de Farinis, & D. Joannes de Venturinis Consules Communis Rumani, necnonet D. Jacobus de Agaziis, D. Albertus Ungarettus, D. Nicolaus Marentius, D. Bernardinus de Risso, D. Gabriel Suardus, Magister Jo. Petrus de Arconatis, Magister Jo. Ambrosius de Tritio, D. Antonius de Azarris, D. Jacobus de Mazolettis, Magister Christophorus de Allegronibus, Baptista Pedroni, & Baptista de Frugatis, omnes Consilarii, & Credentarii Comuni, & Hominum Rumani, necnonet Cominus de Leporatis, Jacobus de Bonettis, Melchion de Gavatellis, Lazarinus de Cavestris, Petrus Secomanus de Gattonibus, Zeninus, Tadinus, Matthæus Donellus de Bellonibus, Joannes Secomanus de Gattonibus, Defendens de Guffis, Jacobus Beracus de Tadinis, Bernardus Pulzinus, Fachinettus de Tomasinis, Joannes de Pucinellis, Joannes de Biandetis, Bertulinus de Durentis, Defendens Baltarius, Defendens de Bonettis, Zanonus de Venturinis, Bernardinus de Gavarellis, Bartholomæus Novellus, Nicolaus de

de Inzardis , Franciscus Chiodinus de Plodiis , Zininus de Scalve , Sanctus de Musitis , Bernardinus de Zamboracis , Lazarus Camignonus , Bartholomæus de Biliolis , Stephanus Secomanus de Gatonibus , Bartholomæus de Ranzarolis , Jo. Petrus Cerutus de Manentis , Augustinus Vetonus , Bartolinus de Landis , & Jo. Jacobus Zuchellus ; omnes vicini de Rumano , & habitantes , & æstimati in Comuni Rumani , & sustinentes onera , & factiones cum præf. Comuni , & totam Communitatem , & Universitatem , repræsentantes constituti in præsentia parte auctoritate , & consensu præf. Mag. D. Potestatis , & provisoris præsentis , & eisdem suum decretum auctoritatem , & consensu dantis , & præstantis ad infrascripta omnia , & singula peragenda profitentes , & quilibet eorum profitens se se ætatis annorum 25. , & plur. excessisse spontè , liberè , & ex eorum certa animi scientia non vi , dolo , metu , nec improvidè , sed providè , & consultè , & omnibus aliis meliori modo , jure , via , forma , & causa , quibus melius potuerunt , & possunt , citra tamen revocationem quorumcunque Procuratorum , & Syndicorum per eos hætenus constitutorum de novo fecerunt , constituerunt , creaverunt , & ordinaverunt , & faciunt , constituunt , creant , & ordinant in dicti Communis Rumani Syndicos , & Procuratores , Actores , negotiorum Gestores , & Defensores , & quicquid melius de jure dici , vel fieri potest Spectabilem Artium , & Medicinæ Doctorem D. Antonium qu. D. Francisci de Capredonibus , D. Jacobum qu. D. Salvini de Gatis de Brambilla , D. Bernardinum Bardelinum qu. D. Joannis de Mazarolis , D. Antonium Pulzinum qu. D. Perini , & D. Alexandrum Maldurum qu. D. Andreæ , præsentis , & hoc onus Procuræ , & Syndicatus acceptantes , & suscipientes , & D. Jacobum qu. D. Nuffini de Nufellis absentem tanquam præsentem maximè , & specialiter ad dicto Procuratorio , & Syndicatorio nominibus accordandum , componendum , transigendum , paciscendum , & quodlibet accordium , compositionem , transactionem , & donationem faciendam cum qualibet persona , Comuni , Collegio , & Universitate , de , & pro lite , & causa jamdiù versa , & vertente inter Commune , & Homines Rumani ex una , & Commune , & Homines Covi ex altera partibus occasione Campanæ , & aliarum petiarum terræ de sub-

tu

tu Fuffati Bergomensis juris præf. Communis, & Particularium de Rumano, & causa, & occasione ejusdem, ac dependentibus, & emergentibus ab eisdem. Et ad locandum dictis Communi, & Hominibus de Covo ad longum, & ad tempus, seu in perpetuum, prout melius fieri poterit medietatem aquarum delabentium ex Molendinis præfati Communis Rumani pretio quo meliori poterint, ac pacta, & capitula quæcunque desuper conficiendum, prout eis, vel majori parti eorum melius videbitur, quælibet Instrumenta accordii, compositionis, locationis, capitulorum, & pactorum conficienda, roganda per publicum, seu publicos Notarios cum omnibus illis clausulis, conventionibus, promissionibus, stipulationibus, capitulis, cum, & sub quibus conveniri voluerint, & in similibus apponi solitis, & consuetis. Item ad locandum Magnifico D. Hieronymo Marinono Civi Mediolanensi omnes illas aquas, quæ olim locatæ fuerunt nunc qu. Magnifici D. Thomæ de Raymundis Civi Cremonæ, & ad conficiendum unum, vel plura Instrumenta locationis, & pactorum rogandum, seu roganda per publicum, vel publicos Not. cum omnibus illis clausulis, conventionibus, promissionibus, obligationibus, stipulationibus, capitulis, & pactis contentis, expressis, & specificatis in Instrumento pactorum, & locationis alias fact. in dictum Magnificum D. Thomam de Raymundis rogato per nunc quond. D. Franciscum Prandinum de Capredonibus de Rumano Not. sub die 20. mensis Aprilis anni 1502., seu die, & anno in eo contentis, ad quod relatio habeatur. Et ad omnia alia, & singula dicendum, faciendum, exercendum, & procurandum, quæ in præmissis, & circa ea opportuna fuerint utilia, & necessaria, & quæ ipsimet Domini Constituentes nomine dict. Communis, & Hominum Rumani facere possent, si præsentialiter interessent, etiam si talia forent, quæ mandatum magis exigent speciale, dantes, & concedentes ipsi D. Constituentes eisdem Dominis Syndicis, & Procuratoribus plenum, liberum, generale, & speciale mandatum, cum plena, libera, generali, & speciali administratione in prædictis, & circa prædicta, ac connexis, & emergentibus, promittentes ipsi D. Constituentes dictis nominibus mihi Not. uti publicæ personæ stip., & recip. nomine, & vice cujus, seu quorum interest, intere-

tererit, aut interesse potest, aut poterit sese, sub obligatione omnium præf. Communis Rumani bonorum præsentium, & futurorum, firmum, ratum, & gratum habere, & tenere quicquid ipsi D. Syndici, & Procuratores, vel major pars eorum dixerint, egerint, fecerint in prædictis, & circa prædicta, & in aliquo non contrafacere, nec contravenire; Volentesque præf. D. Constituentes præf. D. Syndicos, & Procuratores, & quemlibet eorum ab omni onere satisfactionis relevare promiserunt, & promittunt mihi Notario, modo quo supra, stipulanti, & recipienti de iudicio sisti, & iudicatum solvendo, sub hypotheca, & obligatione prædicta. Subscripta Ego Marcus Antonius quond. D. Thonini de Capris de Rumano publicus Imperiali auctoritate Not., & Mag. Communitatis Rumani Cancell. dum prædicta fierent, agerentur, & tractarentur præsens fui, rogatus tradidi, & ad confirmandum me subscripsi cum attestazione mea consueta.

Necnonet Spect. D. Carettus fil. quond. D. Conradi de Carettis, Magister Philippus fil. quond. Bartholomæi de Capitalibus, D. Jo. Jacobus fil. quond. D. Bertolini della Porta, Magister Thomas de Agaziis, fil. quond. Magistri Joannis, & Jacobus fil. quond. Maphæi de Parentis, omnes habit. terræ Covi Syndici, & Procuratores, & eo nomine agentes Communis, & Hominum Terræ prædictæ Covi, ut de dicto Syndicatu, & Procura constat publico Instrumento rogato per me Notarium infrascriptum, cujus quidem Syndicatus, & Procuræ tenor talis est, videlicet:

In Christi nomine. Amen. Anno ab eisdem Incarnatione millesimo quingentesimo vigesimo octavo, Indictione secunda, die vigesimo primo mensis Februarii, sub lodia nova Communis Covi apud Plateam congregato Consilio, & Arengo Communis, & Hominum Covi, sono Campanæ præmissio more solito de mandato Mag. D. Jacobi Calcaterræ Locum Tenentis Ill. Co. Alexandri Bentivoli D. N. pro infrascriptis negotiis agendis, & expediendis, in quo Consilio, & Congregatione aderant, fuerunt, & sunt Sp. D. Carettus de Carettis, Don Bertolinus Bertaldus, Magister Thomas de Agatiis, Magister Christophorus Cropellus, D. Bernardinus Zumallus, Magister Areghinus Facinus, Christophorus Graterius, Jo. Jacobus della Porta, Jo.  
Jaco-

Jacobus Scarpinus, Christophorus Facinus, Joannes Durinus, Joannes Bertolottus, Christophorus Bertolottus, Ghirardus Lochettus, Stephanus Parentus, Petrus della Valle, Persevallus de Colonio, Stephanus Facinus, Bernardinus de Capistris, Christophorus Schiavettus, Stephanus Graterius, Bartholomæus de Villa, Christophorus alias de Facinis, Franciscus Facinus, Gulielminus Palliarinus, Thomas, Zuanardus, Nicolaus Parentus, Nicolaus Zumallus, Bartholomæus Bertolottus, Jo. Petrus de Martecchis, Bartholomæus Maltempus, Jo. Petrus Morinus, Ghirardus Scarpinus, Joannes Palliarinus, Martyr Gastoldus, Joannes Capra, Antonius de Villa, Jacobus Parentus, Franciscus de Pelliciis, Marcus Rondelinus, Petrus Rafettus, Gratiolus de Parentis, Stephanus de Alexiis, necnonet Don Hieronymus de Cropello, omnes incolæ, & habitatores Terræ Covi, protestantes se fore meliorem, & seniorem partem totius Populi Terræ Covi, voluntariè, unanimiter, & nemine eorum discrepante, prius inter eos facta diligenti discussione, salvis quibuscunque aliis suis Syndicis, & Procuratoribus &c. de novo fecerunt, & constituerunt, ac faciunt, & constituunt &c. suos veros Syndicos, Procuratores, & Nuncios speciales specialiter ad infra-scripta peragenda, Spect. D. Carettum de Carettis, D. Jo. Jacobum della Porta, D. Bernardum Zumellum, Magistrum Thomam de Agaziis, Antonium de Villa, & Jacobum Parentum præsentem, & acceptantes, necnonet Magistrum Philippum Capitem absentem tanquam præsentem &c. ad renuntiandum quibuscunque litibus, quæstionibus, & controversiis versis, & vertentibus, & quæ verti possent per, & inter Commune, & Homines Terræ Covi ex una, & Commune, & Homines Rumanus ex altera ratione Campanæ dicti Communis Rumanus jacentis in Territorio Covi, seu Covelli, necnonet Bonorum, & Possessionum particularium personarum de Romano pro quibus litigabatur, & lites vertebantur inter dicta Communia, & Homines, coram quibuscunque Judicentibus, & Magistratibus. Item ad cedendum, & cessionem faciendum omnibus juribus, & actionibus eisdem Comuni, & Hominibus Covi pertinentibus in, & super dictis Campanea, & Bonis prædictis, ita quod ipsi de Romano a festo Sancti Martini prox. fut.

in

in antea habeant, & teneant dicta Bona libera, & sine aliqua contradictione dictorum Communis, & Hominum Rumani. Item ad liberandum, & absolvendum dictum Commune, & Homines de Rumano ab omni, & eo toto, quod peti possit per dictum Commune Covi ipsis de Rumano occasione aliquorum onerum occursum pro tempore præterito, vel occurrentium futuro tempore super dict. Campanea, & Bonis supradietis in ipso Communi Covi, & ad promittendum de non molestando, nec molestari faciendo dictos Commune, & Homines Rumani pro dictis Bonis pro quibus supra. Item ad recipiendum quamcunque liberationem, & absolutionem ab ipsis Communi, & Hominibus de Rumano pro gaudimento dictæ Campanæ, & Bonorum prædictorum, & aliqua alia de causa, vel causis, pro qua, vel quibus dict. Commune, & Homines Rumani aliquid petere, vel exigere possent ab ipsis Communi, & Hominibus de Covo; Item ad se investiendum de medietate aquarum juris ipsorum de Rumano eis modo, forma, & ordine conventionibus; prout dict. D. Syndicis, seu majori parti eorum videbitur &c. in emphiteusim perpetuam per publicum Instrumentum rogandum &c., & hoc pro ficto librarum centum Imper. annuatim præstan. per dict. Commune, & Homines Covi ipsis de Rumano. Item ad promittendum, & obligandum &c. Item ad faciendum quamcunque confessionem pecuniarum recip. a dict. de Rumano nomine Communis Covi, interveniente tamen actuali, & reali numeratione. Item ad supplicandum &c., & quascunque litteras obtinendum &c., & generaliter ad omnia alia, & singula faciendum, gerendum, consentiendum, acceptandum, promittendum, jurandum, & procurandum, quæ in præmissis, & circa præmissa cum eorum dependentibus, emergentibus, & connexis necessaria fuerint, & utilia, & quæ ordo juris, & merita similium agendorum postulant, & requirunt, tam de jure, quam de consuetudine, & quæ ipsi met Constituentes facere possunt si ad ipsa peragenda præsentialiter intervenissent etiam si talia essent, quæ mandatum speciale requirerent. Dantes &c., & relevantes &c., & promittentes &c. Actum, & celebratum fuit suprascriptum Instrumentum Syndicatus, & Procuræ per suprascriptos omnes congregatos, prius sibi declarata substantia, &

continentia omnium suprascriptorum vulgariter, præsentibus Testibus Magistro Cassiano fil. quond. Magistri Francisci de Capris, Zanello fil. quond. Antonii de Capris ambobus habit. loci Fontanellæ, & Christophoro fil. quond. Josephi de Grittis de Civedate, omnibus &c.

Voluntariè, & omni alio meliori modo &c. Volentes, & cupientes ad bonum pacis, & concordie inter eos devenire, & a litibus discedere, devenerunt, & deveniunt ad infrascripta pacta, conventiones, transactiones, & accordia, videlicet:

Et primo convenerunt, & conveniunt, quod dicti Syndici, & Procuratores dictis nominibus sibi ad invicem stipulantes, & recipientes teneantur, & debeant renuntiare, & ex nunc renuntiaverunt, & renuntiant dictis omnibus litibus, & controversiis vertentibus, & quæ versæ fuerunt inter dicta Communia, & Homines prædictos ut supra.

Item, convenerunt, & conveniunt, quod dict. Commune, & Homines Covi teneantur, & debeant cedere, & cessionem facere, & ex nunc dicti Syndici intervenientes nomine Communis, & Hominum Covi cesserunt, & cedunt omnibus eorum juribus, & actionibus eisdem pertinentibus, & spectantibus in, & super dicta Campanea, & Bonis prædictis, & per eos, seu eorum nominibus apprehensis, & in solutum habitis ut supra, de quibus Bonis apprehensis, & in solutum habitis ut supra Commune Covi contractum fecerat cum Magnif. D. Hieronymo de Maranonibus, & hodie de ipso contractu ab eodem renuntiam habuit rogatam per me Aldricum, & Jo. Matthæum de Capitaneis Not. Mediolani; Ita quod a festo Sancti Martini prox. fut. in antea dict. Commune, & Homines Rumani habeant, & teneant dicta Bona libera, & sine aliqua contradictione dictorum Communis, & Hominum Covi, non aliter, ac si dicta apprehensio, & datum in solutum facta, & datum non essent.

Item, convenerunt, & conveniunt, quod dicti de Rumano habeant, & habere debeant, & exigere possint a Fictabilibus, seu a dicto Depositario dictæ Campanæ fictum anni præsentis finituri in festo Sancti Martini prox. fut. eo pretio quo dicta Campanea affittata est, videlicet ad computum solidorum septem, & denariorum sex Imper. pro singula pertica.

Item,

Item, convenerunt, & conveniunt, quod dict. Commune, & Homines Rumani teneantur, & debeant absolvere, et liberare, et ex nunc dicti Syndici pro dictis Commune, et Hominibus Rumani intervenientes liberaverunt, et absolverunt, ac liberant, et absolvunt dictos Commune, et Homines Covi, ac dictum Pecinum de Capistris, et Bernardinum ejus filium Depositarium dictorum Bonorum, et fructuum ab omni, et eo toto, quod a dictis Hominibus Covi petere, & exigere possent, vel possunt tam pro gaudimento dictæ Campanæ, et bonorum de quibus supra, quam alia quacunque de causa, et tam cum scriptura, quam sine scriptura, tam tacite, quam expresse, vel aliter generaliter, ita quod præsens liberatio, et absolutio sit generalis, et generalissima, et hoc ab hodiè retro, salvo tamen pacto prædicto exigendi fictum dictæ Campanæ anni præsentis, de quo supra, et pretio ut supra, promittentes, et ex nunc promiserunt, et promittunt dicti Syndici, et Procuratores Communis, et Hominum Rumani nullo unquam futuro tempore molestare, nec inquietare, nec molestari, nec inquietari facere dictos de Covo, prædictis de causis, sub pœna refectionis omnium damnorum etc.

Item, convenerunt, et conveniunt, quod dict. Commune, et Homines Covi teneantur liberare, et absolvere, et ex nunc dicti Syndici, et Procuratores dictorum Communis, et Hominum Covi liberaverunt, et absolverunt, et liberant, et absolvunt dict. Commune, et Homines Rumani, ac particulares personas, cum quibus litigabatur ut supra ab omni, et eo toto, quod ab eis, et quolibet eorum petere possint, vel possunt, et habere causa quorumcunque onerum occurforum ab hodiè retrò ratione dictæ Campanæ, et Bonorum, de quibus supra in dict. Commune Covi, et tam pro tempore præterito, quam pro futuro respectu dictorum Bonorum, de quibus vertebatur lis, et quæstio ut supra promittentes dicti Syndici dictis nominibus Communis, et Hominum Covi nullo unquam futuro tempore molestare, nec inquietare, nec molestari, nec inquietari facere dict. Commune, et Homines de Rumano causa, et occasione aliquarum angariarum, et onerum occurrentorum in dicto Commune Covi, nec in dicto Commune Covi imponendorum causa dictæ Campanæ, et Bonorum de quibus

supra, qualiacunque, et quantacunque fuerint, et siue ordinaria, siue extraordinaria, et tam cogitata, quam non cogitata, ita, et taliter, quod in omni casu, tam tacite, quam expresse, et tam cogitato, quam non cogitato molestari, nec inquietari possit per ipsum Commune, et Homines Covi, neque etiam respectu restarum Colonorum, et Massariorum laborantium dictam Campaneam, et Bona, super quibus litigabatur, prout in processu.

Item, convenerunt, et conveniunt, quod dict. Commune, & Homines Rumani teneantur, & debeant investire in emphyteusim perpetuam nomine ficti libellarii dictum Commune, & Homines Covi, prout ex nunc tenore presentis Instrumenti prefati DD. Antonius Alexander Bernardinus, & Jacobus Syndici, & Procuratores, & eo nomine intervenientes Communis, & Hominum Rumani per libertatem sibi attributam, ut in eorum antedicto Instrumento Syndicatus legitur, investiverunt, & investunt prefatum Commune, & Homines Terræ Covi, & per eos, & eorum nominibus nomine ficti libellarii usque in perpetuum duraturi prefatum D. Carettum, Magistrum Philippum, Jo. Jacobum, Magistrum Thomam, & Jacobum, Syndicos, & Procuratores dictorum Communis, & Hominum Terræ Covi ibi presentes, stipulantes, & recipientes nomine, & vice prefat. Communis, & Hominum Terræ Covi, ac se dictis nominibus investientes, incipiendo in Calendis Januarii proxime fut. Nominative de medietate omnium aquarum juris ipsorum Communis, & Hominum Rumani decurrentium, & defluentium de presenti, & quæ per tempora futura decurrent, & defluent ad Molendina ipsorum de Rumano, & hoc postquam dictæ aquæ deciderint, seu deorsum ceciderint a Molendinis predictis; Ita, quod post decadutam ipsarum aquarum a dictis Molendinis, ipsi de Covo possint, & valeant perpetuis temporibus ducere, & derivare dictas aquas ad omnem eorum de Covo usum, beneficium, commodum, & arbitrium sine aliquo impedimento, & molestia ipsorum de Rumano, nec aliarum personarum, sicut quæ velint; Accipiendo ipsi de Covo dictas aquas ad partitorium, vetus consuetum, positum de subtus dicta Molendina, vel per aliud partitorium noviter ponendum, & fiendum etiam de subtus dicta Molendina ad  
omnem

omnem requisitionem ipsorum de Covo per usum Ingenierum expertum confidentem Patriam, vel per duos Ingenieros communiter eligendos, & in similibus expertos, & communibus expensis; Ita et taliter, quod dicti de Covo per dictum partitionem in omnem casum habeant, & habere debeant medietatem dictarum aquarum, & etiam aliarum quarumcumque aquarum nascentium, & scaturientium in eodem vase a dictis Molendinis infra; Necnon omnium Scolaticiorum descendantium ab aquis defluentibus, & quae defluunt ad dicta Molendina, & a dictis Molendinis infra; Ita quod sit in facultate dictorum de Covo colligendi dicta Scolaticia ad eorum libitum. Necnon et de omnibus Alveis, Rugiis, & hastis Rugiarum, per quas de presenti dicta aquae decurrunt, & solita sunt decurrere ad beneficium ipsorum de Covo, & quod sibi expedierit, & necesse fuerit de aliquo alio vase pro deducendis, & derivandis dictis aquis ad beneficium ut supra, teneantur illi de Romano providere, expensis tamen in totum ipsorum de Covo, de terrenis pro dicto vase faciendis, salvo etiam quod dicti de Romano possint, & valeant de subus dicta Molendina uti, & frui beneficio dictarum aquarum pro adaquandis tantum, & non aliter, & debitis temporibus eorum petris terrarum existentibus super dicto Territorio Romani a dictis Molendinis infra, sine impedimento dictorum de Covo, & ut infra, factis tamen prius per dictos de Romano debitis incastis; Ita quod postquam dicta petra terrarum adaquata fuerint, ipsae omnes aquae labantur, & revertantur in alveum constructum absque aliquo impedimento, & obstaculo ipsorum de Romano, nec aliarum personarum ipsis de Covo easdem colligentibus ut supra. Item dicti de Covo possint, & valeant, & eis liceat, & licitum sit ultra usum, & beneficium praedictarum aquarum, alveorum, & jurium ut supra datarum, & locatarum uti, & gaudere perpetuis temporibus beneficio dictarum omnium aquarum etiam per diem unam naturalem incipiendo ab hora vigesimaquarta cujuslibet diei Martis, usque ad horam vigesimaquartam cujuslibet diei Mercurii subsequens cujuslibet hebdomadae, ita quod durante dicta die ipsi de Romano non possint uti, nec frui dictis aquis pro aliquo eorum usu adaquandi, nec aliter impedire a dictis Molendinis supra, nec infra,

nisi

nisi pro usu macinandi, liberum decursum dictarum aquarum, sed permittant, & permittere debeant, quod medietas dictarum aquarum solitarum decurrere ad dicta Molendina decurrant, & decurrere debeant per Alveum, & Rugiam ipsorum de Covo liberè, & absque aliquo impedimento ad usum, & beneficium ipsorum de Covo, & quò voluerint, & hoc quia ita conventum est inter ipsas Partes.

Pactò speciali etiam apposito inter ipsas Partes, & mutua stipulatione munito, quod dicti Commune, & Homines de Rumano teneantur, & debeant perpetuis temporibus sumptibus suis manutenere partitorium prædictum, vel aliud partitorium noviter ponendum, & faciendum ut supra, ita quod dicti de Covo omnino perpetuè habeant dictas aquas ut supra datas, locatas, & concessas.

Item, pacto ut supra, quod dicti de Rumano non possint, nec valeant aliquo tempore cavare, nec construere, nec cavari, nec construi facere aliquod fontanile, seu fontanonum apud buccam, seu caput fontanoni, a quo defluunt aquæ prædictæ per capita trecentum, & continuè teneantur ipsi de Rumano stare cum suo alveo longè ab alveo ipsorum de Covo per capita quatuor, et quod si contigerit transverfare Cavum ipsorum de Covo, teneantur ipsi de Rumano transire, & construere clavicæ suas de supra, nec possint ipsi de Rumano construere, nec cavare, nec construi, nec cavari facere aliquam Rugiam, seu Alveum, nec aliquod ædificium super Territorio Rumani, per quod, seu quem, vel quam aquæ eisdem de Covo concessæ, possent quovis modo directè, vel indirectè diverti aliundè, quàm in dictos ipsorum de Covo Alveos, & Rugias, & ad eorum usum, & beneficium ut supra, nec aliquod præjudicium fieri ipsis de Covo, & hoc iudicio unius Ingenierii confidentis Partium.

Item, pacto, quod dicti de Rumano teneantur, et obligati sint facere, et aptare pontes, clavicæ, incastra, et stratas tantum quantum se extendit Territorium Rumani supra, et prope aquas, et alveos ut supra concessos pro una vice tantum, et in futurum perpetuis temporibus ipsi de Covo teneantur ad dictas fabricas, et aptationes. Et quod liceat dictis ambabus Partibus piscari, et piscari facere in dictis aquis respectivè. Super eorum Bonis, ac dictis de  
Ru-

Rumano ædificandi, dummodo non impediatur liber decursus, et usus aquarum ad Molendina Terræ Covi, et adacquandi eorum terrena.

Dantibus, et solventibus dictis Commune, et Homi- nibus de Covo, dictis Commune, et Hominibus de Ruma- no libras centum Imperiales pro quolibet anno pro ficto li- bellario dictarum aquarum, et jurium, et Alveorum ut su- pra datorum, et locatorum, solvendo medietatem, videli- cet: pro primo termino in Festo Sancti Michaelis, et alte- ram medietatem in Calendis Januarii cujuslibet anni, inci- piendo dictam Investituram in Calendis Januarii proximè futuri, cum omnibus expensis etc. Cum pacto, quod dicti de Covo teneantur idoneè fidejubere in Terra Rumani de quinquennio in quinquennium in principio quinquennii pro dicto ficto solvendo.

Quæ omnia, et singula superscripta superscriptæ Par- tes convenerunt, et conveniunt servare, et adimplere sub pœna ducatorum mille auri auferendorum Parti contrafa- cienti, et applicandorum Parti attendenti etc., qua soluta, exacta, vel non, nihilominus prædicta omnia, et singula in sua perseverent firmitate, et sub pœna omnis damni, dispen- dii, et interesse, et sub obligatione quorumcunque Bono- rum, et rerum mobilium, et immobilium, jurium, et no- minum utriusque dictorum Communium, mutua stipula- tione interveniente, et quæ bona constituerunt etc., salvo ut infra.

Item, convenerunt, et conveniunt superscriptæ Partes supplicare Illustriss., et Excellentiss. Duci Mediolani, et Illustri Dominationi Veneriarum, et quascunque Litteras obtinendum pro confirmatione, et validitate præsentis In- strumenti necessarias, et opportunas, et ex nunc superscri- ptæ Partes sese Procuratores speciales constituerunt etiam elapso mense, et casu, quo obtineri non possint Litteræ con- firmationis præsentis Instrumenti, et omnium in eo con- tentorum, quod eo in casu Partes prædictæ remaneant, et remansisse intelligantur in eodem statu, et esse, in quo ante celebrationem præsentis Instrumenti fuerant, et repe- riebantur, ac si præsens Instrumentum factum non esset.

Renuntiantes etc.  
Et juraverunt etc.

Et

Et rogaverunt me Notarium etc. ad laudem Sapientis etc.

*Ego Michael Moronus Civis Cremonæ publicus Pontificia, Imperatoriaque auctoritatibus Notarius, necnon de Ven. Collegio Dominorum Notariorum dictæ Urbis Incola Oppidi Antignati ex commissione mihi facta de dictis Prothocollis per Magnificum D. Aloysium Suardum tunc Prætozem Covi, & Antignati, de qua apparet publ. Instrumento rogato per Egr. D. Ferrandum Cigolettm Notarium Colleg. ut supra sub die Jovis ultimo mensis Maji 1582. a me Not. viso, & lecto, superscriptum Instrumentum sic ut supra scriptum, & inventum in dictis Prothocollis Instrumentorum dicti nunc quond. D. Aldrici Cropelli defuncti non mortificatum, nec cancellatum, nec aliquo vitio vitiatum, sed omni prorsus vitio, & suspicione carens ex antedictis Prothocollis fideliter extraxi, & exscripsi ut supra, nil addito, diminuto, vel omisso, quod sensum mutet, vel variet intellectum; Ideo ad æternam rei memoriam, & fidem cui-libet faciendam propria manu me subscripsi signo mei Tabelligatus apposto consueto sub die Mercurii primo mensis Augusti M.D.LXXXIV. Indictione duodecima currente.*

*Ita est in Archivio Excellentiss. Mediolani Senatus, & pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum Excellentissimum Senatum Cancellarius Coadjutor.*

## Num. 2.

MDLXXXIX. Die XXIX. Septembris.

**M**Ultum Illustres DD. Aloysius Bellonus Reg. Duc. Mediolani Senator electus ex parte S. R. C. M., ac Nicolaus Guffonus Capitaneus Brixie electus a Serenissimo Dominio Venetiarum super controversia Confinium dudum vertente inter Homines Communis Fornovi Agri Cremonensis, ac Communis Farræ Agri Bergomensis, volentes causam ipsam omni meliori modo expedire, & terminare, ita, ut in futurum lites, & contentiones inter ipsas Partes cessare habeant, utentes auctoritate eisdem per litteras delegationum concessa Judicum, Arbitrorum, & Compositorum: visitatis, & descriptis locis contentionum, visis, & intellectis Partium juribus, & prætensionibus tam verbo deductis, quam in processu productis:

Etis : auditisque ipsarum Partium , & utriusque earum Advocatis : Cognoscentes utilius fore ipsis Partibus si controversia ipsa amicabiliter , & per compositionem terminetur , quam longa lite , servatoque juris rigore diutius contendatur , Christi nomine prius invocato : Terminaverunt , & declaraverunt , ac ordinaverunt , terminant , declarant , & ordinant .

Quod Flumen Serii sit , & esse intelligatur Confine , & terminus communis divisorius inter dicta Communia Farræ , & Fornovi , ita quod Commune Farræ se non extendat ultra Flumen Serii versus sero , & Commune Fornovi se non extendat citra Flumen Serii versus mane .

Item , quod Homines de Farra , & alii quicumque Subditi Serenissimo Dominio Venetiarum possint liberè uti strata appellata *la strada del Guado di Spada tratta , tendente a Farra* , Barianum , & per eam conducere , & conduci facere fructus cujusq; generis , & alias quasq; res , & merces , ac animalia , tam in eundo , quam in redeundo absque aliquo impedimento , aut solutione alicujus Datii , Pedagogii , Gabellæ , vel gravaminis ex quaq; causa , vel occasione , quæ dici , vel excogitari posset quomodoq; , & qualiterq;

Insuper superscripti præfati DD. Delegati invicem convenerunt , & promiserunt procurare totis viribus suis apud eorum Principes respectivè , quod omnia , & quæq; banna , ac condemnationes criminales facta , & factæ a quibusq; Magistratibus tam Domini Veneti , quam Status Mediolani occasione dictorum finium annullentur , & revocentur , ita quod omnes hinc inde banniti , & condemnati restituantur , & sint in illis gradu , statu , & esse , in quibus erant ante dicta banna , seu condemnationes .

Et hæc omnia fecerunt præfati Illustres DD. Delegati , salvo semper beneplacito Superiorum suorum , a quibus tamen ipsi convenerunt , & promiserunt confirmationem eorum procurare , & casu quo approbatio non sequeretur , Partes ipsæ cum juribus suis sint , & esse intelligantur in eisdem gradu , statu , & esse , in quibus erant ante præsentem pronuntiam , & terminationem .

Firmat. Aluisius Bellonus .

Firmat. Nicolaus Guffono .

P

Sott.

Sott. Hier. Galleranus præfati Illustris Belloni Cancellarii subscripsit cum glosa , de qua in prima pagina .

Sott. Paulus Bachilius præfati Illustris Gussioni Cancellarii subscripsit cum glosa , de qua in prima pagina .

*Ita reperitur in Archivio Excellentissimi Mediolani  
Senatus, & pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum Ex-  
cellentissimum Senatum Cancellarius Coadjutor .*

## Num. 3.

1320. 29. Gennajo .

### *Instrumentum Concessionis aquarum in favorem Communitatis Caravagii .*

**I**N Christi Nomine . Venerabilis , et Religiosus Vir Dominus Don Tertius de Tertio Prior Monasterii Sancti Jacobi de Pontida Ordinis Cluniacensis , et D. Benedictus de Trescurio ejusdem Monasterii Monachus eorum , et cuique eorum nomine , et vice dicti Monasterii , et Capituli , et Conventus ejusdem , et pro eis concesserunt , et concedunt per gratiam tantum , et per gratiam solummodo parabolam , et licentiam infra scriptis modis , et conditionibus Anselmino Johannis Valerii , Antonio filio quond. Joannis de Prata , Marchisio filio quond. Bonomi Ferrarii , et Prudentio quondam Michaelis Farinæ Consulibus , et Syndicis Communis Burgi de Caravagio Comitatus Mediolani , qui habent plenam parabolam , et facultatem , ut per chartam rogatum per Bertulinum Siccum de Caravagio Notarium hodierno die paulo ante hoc Instrumentum , recipientibus suo nomine , et ipsius Communis , et Universitatis dicti Communis Burgi de Caravagio , et pro eis faciendi , seu fieri faciendi in terram , et de terra ipsius Monasterii , quam terram ipsum Monasterium habet , et ei pertinet in Territorio de Morengo , et prope Confines Territorii de Bariano , unum vasum , seu aquæductum , incipiendo ipsum vasum , seu aquæductum in terra ipsius Monasterii , eundo per terram ipsius Monasterio quasi versus sero , usque in quamdam Cir-

Circhettam veterem ipsius Monasterii, facta inter Territorium de Morengo, et Territorium de Bariano, et per ipsam Circhettam, et terram ipsius Monasterii, eundo versus sero usque in fossatum Pergami, quod fossatum fuit factum, et ab ipso fossato eundo per terram ipsius Monasterii usque in fine terræ, et Territorii ipsius Monasterii, a bucca ejus vasis eundo per ipsum fossatum Pergami sunt, seu distant capita . . . . . ad mensuram capitum terræ, et ab ipso fossato, eundo per Territorium Monasterii versus Territorium de Morengo, et terræ Monasterii sunt capita . . . . . occasione accipiendi, et levandi propriis expensis ipsius Communis, et Hominum Caravagii aquam, quæ appellatur aqua Murgulæ, quæ consuevit decurrere in dicta Contrata, et per Territorium de Morengo, et per terram ipsius Monasterii, et deinde in Territorium, et per Territorium Communis de Bariano, et dictam aquam ponendi in dicto vaso, et ipsam aquam faciendi decurrere, et derivare in ipso, et per ipsum vasum versus illas partes usque in finem Territorii de Morengo, et terræ dicti Monasterii, et faciendi, seu fieri faciendi dictum vasum in terra dicti Monasterii, ut supra scriptum est, tam in altitudine, quam in profunditate tantum, quantum fiunt necesse occasione faciendi decurrere ipsam aquam per ipsum vasum, et sine damno ipsius Monasterii, et non damnificando in aliquo ipsum Monasterium, nec occupando jura dicti Monasterii aliquo modo alibi, nisi faciendi, seu fieri faciendi ipsum vasum, ut scriptum est, et in figurando, et figurari faciendi ipsum vasum fiendum, et accipiendi, et levando, et ducendo aquam in dicta Contrata, et accipi, et levari faciendi, et inducendo, et duci faciendi ipsam aquam per ipsum vasum, ut supra scriptum est, et hoc etiam fecerunt, et faciunt cognoscentes dictis modis, et nominibus ipsi Domini Prior, et Don Benedictus Monachus dictam Concessionem non fore damnosam suprascripto Monasterio ob inundationem aquarum ibi decurrentium dictum Territorium de Morengo in ea parte, et etiam in circumstantibus partibus, est quasi sterile, et infructuosum, et sic frigidum, quod est quasi sine fructu, et quod occasione ipsius vasi, in quo recipient, et defluet ipsa aqua circumstans Territorium dicti Monasterii, quod erat quasi inutile, fiet utile, fructuosum,

et quod pro ipso vaso, si fiet Territorium dicti Monasterii in ipsa Contrata erit magis salvum, et ferratum, quam modò est, sic quod dictum opus, et vasum erit utile ipsi Monasterio. Hoc autem fecerunt dicti Domini Prior, et Monachus cum infra scriptis modis, et formis, et salvis semper, et specificatis omnibus suis, quæ infra dicentur, alias ipsi DD. Prior, et Don Benedictus facturi prædicta, nec aliquid eorum dicto nomine, nisi salvis semper infra scriptis, et quo supra, eorum, quod propter prædicta, nec aliquod eorum ipsum Commune Burgi Caravagii, nec Homines ipsius Communis inhabitantes in ipso Burgo, et Terra de Caravagio, nec aliquis eorum, nec aliquis pro eis, aut aliquo eorum, nec aliqui alii aliquo modo, jure, causa, vel ingenio, quæ dici, vel excogitari possit aliquo tempore non acquirent, nec acquisivisse, nec habere debeant, nec intelligant, nec possint habere aliquod jus, nec aliqua jura in Territorio, nec super Terram ipsius Monasterii in alia parte, nec in aqua ipsius Monasterii, nec in bonis, nec juribus dicti Monasterii, quam ipsum Monasterium habet, vel habere deberet, seu consuevit habere in Territorio de Morengo, et in Terra dicti Monasterii in aliis partibus, nisi solummodo in ipso vaso, et occasione accipiendi, et levandi ipsam aquam pro conducendo ipsam aquam in ipso vaso, et per ipsum vasum, et quod ipsi Homines de Caravagio, nec ipsum Commune de Caravagio, nec aliquis ipsorum, nec aliquis, aut aliqui pro eis non possint, nec debeant aliquo modo, jure, causa, vel ingenio aliquo tempore se intromittere, nec uti debere, nec ire posse, nec se intromittant, utantur, nec vadant in Terram, nec de Terra, nec super Terram, vel jura, neque Territorium de Morengo, et ipsius Monasterii ultra, nec de supra ipsum vasum sic factum, seu fiendum in fine infusum ipsum vasum, seu buccam ipsius vasi, nec extra ipsum vasum occasione sfigurandi, nec aliquod laborerium faciendi, nec aliquam aliam aquam accipiendi, nec in aliquo nocendi, nec jura ipsius Monasterii occupandi, vel diminuendi, aut aliquam incisionem, molestiam, novitatem, vel damnum aliquod faciendi dicto Monasterio, nisi faciendo, et fieri faciendo ipsum vasum, et conducendo, seu conduci faciendo ipsam aquam per ipsum vasum, ut prædictum est, quod etiam vasum ipsum Commune, et Homines de Carava-

ravagio possent figurare, et figurari facere bucca ipsius vasi usque in finem Territorii de Morengo, et Terræ dicti Monasterii, et terram ipsius vasi dejicere, seu buttare super ripam ipsius vasi, et terram dicti Monasterii juxta ipsum vasum, non devastando aliquas arbores, qui super ipsam ripam, et in ipsa ripa Monasterii superscripti, et ire, et redire per terram dicti Monasterii pro figurando ipsum vasum, & pro conducendo, & conduci faciendo ipsam aquam per ipsum vasum, & non aliter, sed semper ipsi Homines, & Commune de Caravagio sint, & stare, & esse debeant contenti, solummodo in dicto vaso facto, seu fiendo sicut decurreret ipsa aqua per ipsum, & in ipsa aqua per ipsum vasum decorrente, immo liceat solummodo ipsi Monasterio, & cuicumque Massario dicti Monasterii, & cuicumque alteri pro ipso Monasterio, & ejus nomine tantum finis in susum ipsum vasum, & buccam dicti vasi extra ipsum vasum laborare, & laborari facere, & aquam accipere, menare, & derivare, & omnia alia ad eorum liberam voluntatem facere, & exercere, dimittere, & remove ubique per ipsum Territorium de Morengo extra ipsum vasum sine alicujus contradictione hoc Instrumento etiam, aut aliquo alio in aliquo non obstante. Similiter liceat ipsi Monasterio, & Massariis ipsius Monasterii nomine alias ipsius Monasterii plantare, seu plantari facere ad eorum voluntatem arbores, & in ripa dicti vasi ubique super terram ipsius Monasterii, & in Territorium de Morengo juxta ipsum vasum, & ipsas arbores, & alia, quæ ibi sic plantarentur, ibi tenere, habere, allevare, usufructuare, streppare, scilvare, & remove, sine alicujus contradictione, quia sic actum fuit inter ipsas Partes dicto nomine, & non aliter, nec alio modo ipsi Domini Prior, & Don Benedictus dicto nomine prædicta, nec aliquid eorum fecissent, nec facerent, nec facere volunt, nec intendunt, nisi cum his conditionibus, & modis in hoc Instrumento contentis, etsi contra prædicta, vel aliquod eorum aliquo modo, aliquo tempore per ipsum Commune de Caravagio, vel per Homines, & stantes, & habitantes in dicto Burgo de Caravagio, vel per aliquem eorum aliquid dictum, vel factum, seu commissum fuerit, scilicet si ultra, vel desuper ipsum vasum, & buccam ipsius vasi sic facerent, vel Monasterium impedirent aliter quam supra scriptum

ptum est, quod ipsum Commune, & Homines, & Universitas Communis Burgi de Caravagio cadant, & cecidisse intelligantur in pœnam librarum quinquaginta Imper., quæ pœna possit peti, exigi cum effectu ab eis per ipsum Monasterium toties, quoties contra prædicta, vel aliquod eorum, sicut specificatum est, dictum, vel factum fuerit. Quæ omnia, & singula, & quodcunque eorum prædicti Consules, & Syndici dicto nomine, & quilibet eorum in solidum, & pro eis ipsum Commune, & Consules Burgi de Caravagio in solidum convenerunt, & per stipulationem promiserunt, obligando pignori omnia sua bona, & cujuscunque eorum in solidum, & bona dicti Communis, & Universitatis Burgi de Caravagio in solidum sine divisione aliqua, ad hoc, ut ipsi, & quilibet eorum, & ipsum Commune primo loco in solidum teneantur, & conveniri possint nullo jure, nullaque lege, nec ratione obstante, & sub prædicta pœna, & insuper sub pœna omnis damni, dispendii, & interesse, & post pœnam composita sic attendere, observare, conservare, dare, solvere, facere, non contravenire, immo adimplere dicto modo, & nomine superscriptis Dominis Priori, & Don Benedicto dicto modo, & nomine recipientibus, in omnibus, & per omnia, ut supra dictum, & declaratum, & specificatum est, & renunciatione exceptioni, & conditioni sine causa, vel ex injusta causa doli, & in factum, & fraudi dupli, & tripli, & alterius majoris, vel minoris quantitatis, & epistolæ Divi Adriani, & beneficio Nov. Const., & omni alii juri, legi, actioni, & rationi, quibus se de hoc tueri, vel adjuvari possent, dicentes, & protestantes ipsæ Partes dicto nomine multas, veras, justas, rationabiles, & approbatas causas, & rationes præcessisse, subesse, & inesse, quare prædictæ, & quodcunque eorum fecerunt. Actum fuit in dicto Burgo de Caravagio in Hospitale dicti Communis die vigesimonono mensis Januarii millesimo tercentesimo vigesimo, Indictione tertia. Quibus omnibus interfuerunt Pronotarii Ardriginus, Christianus, & Dalfinolus de Vaprio ambo Not. Interfuerunt ibi Testes DD. Odoardus de Pirovano Civis Mediolani, & Jacobinus, qui dicitur Patria D. Leonardi de Trescurio, & Beninus dict. Johannis de Zanis de Trescurio, & Ubertinus dict. Clericus de Trescurio Domicellus supr. D. Prioris omnes Civita-

vitatis Pergomi, & Frater Jo. de Arzeno, & Frater Petri-  
 nus de Somasca ambo Conversi prædicti Monast., & plures  
 alii, & plures cartæ uno tenore fieri rogatæ sunt &c. Subscr.  
 Ego Albertus Adam de Astino Imp. auct. pub. Pergamenfis  
 Not. interfui, & rogat. scripsi &c. Cum signo Tabelliona-  
 tus dicti Notarii.

*Concordat. cum Authentico existente in actis, & pro  
 fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius apud Excellen-  
 tissimum Mediolani Senatum Cancell. Coadjutor.*

## Num. 4.

26. Giugno 1320.

### *Ratificatio Instrumenti Concessionis aquarum in favorem Communitatis Caravagii.*

**I**N Nomine Christi. Amen. Cum Ven., et religiosus  
 Vir D. Don Tertius de Tertio Prior Monasterii San-  
 cti Jacobi de Pontida Pergamenfis Diocesi, Ordinis Clu-  
 niacensis, & Don Benedictus de Trescurio ejusdem Mona-  
 sterii Monachus, eorum, et cujuscunque eorum nomine,  
 et nomine, et vice dicti Monasterii, et Capituli, et Con-  
 ventus ejusdem, et pro eis concessissent per gratiam tan-  
 tum, et per gratiam solummodo parabolam, et licentiam  
 dedissent sub certis modis, et conditionibus Antonio Joan-  
 nis de Prata, et Marchesio Bonomi Ferrarii, et Prudentio  
 Michaelis Farinæ Consulibus, et Syndicis Communis Bur-  
 gi de Caravagio Comitatus Mediolanensis recipientibus suo  
 nomine, et ipsius Communis, et Universitatis dicti Com-  
 munitatis de Caravagio, et pro eis faciendi, seu fieri faciendi  
 in terra, et de terra ipsius Monasterii, quam terram ipsum  
 Monasterium habet, et ei pertinet in Territorio de Moren-  
 go, et prope Confines Territorii de Bariano unum vasum,  
 seu aquæductum eundo per terram ipsius Monasterii, quasi  
 versus sero usque in quamdam Circhettam veterem ipsius  
 Monasterii, factam inter Territorium de Morengo, et Terri-  
 torium de Bariano, et per ipsam Circhettam, et terram  
 ipsius Monasterii eundo versus sero usque in Fossatum  
 Com-

Communis Bergomi, et ab ipso Fossato usque in finem terræ, et Territorii ipsius Monasterii, occasione accipiendi, et levandi propriis expensis ipsius Communis de Caravagio aquam, quæ appellat. acqua Morgulæ, quæ consuevit decurrere in dicta Contrata, et per Territorium de Morengo, et terram ipsius Monasterii, et deinde in Territorium, et per Territorium de Bariano, et dictam aquam ponendi in dicto vaso, et ipsam aquam faciendi decurrere, et derivari in ipso, et per ipsum vasum versus illas partes usque in finem dicti Territorii de Morengo, et faciendi, seu fieri faciendi ipsum vasum in terra dicti Monasterii in illis partibus tam in altitudine, quam in profunditate tantum, quantum fuerit necesse occasione faciendi decurrere ipsam aquam per ipsum vasum, et hoc sub certis modis, formis, et conditionibus, secundum quod de prædictis, et aliis plenius continetur, et fit mentio in quodam publico Instrumento ipsius concessionis, et parabolæ, et gratiæ rogato per me Albertum Notarium die vigesima nona mensis Januarii prox. præt. tandem in publico, et generali Capitulo, et Conventu superscripti Monasterii de Pontida ibi more solito specialiter pro infrascriptis peragendis convocato, et congregato, in quo quidem Capitulo præsentibus fuerunt prædicti DD. Don Tertius Prior, Don Eugenius Prior Claustralis, Don Otto, Don Artoldus, Don Algisius, Don Martinus, Don Benedictus, Don Gulielmus, Don Manfredus, Don Jacobus de Mediolano, Don Venturinus, Don Pezinus, Don Gulielmus de Cernusco, Don Castellinus, Don Ambrosius, et Don Michelinus, Don Marchesius, et Don Zaninus de Marentio, omnes Monaci superscripti Monasterii, prædicti omnes Don Prior, et Prior Claustralis, et Monaci eorum, et cujuscunque eorum nomine, et vice ipsius Monasterii, et Capituli, et Conventus ejusdem, et ipsum Capitulum ibi congregatum, in quo Capitulo non sunt plures, nec alii Monaci, quam prædicti superius nominati ad majorem cautelam, et firmitatem omnium superscriptorum, et cujuscunque eorum, et cognoscentes prædicta fore utilia, et non damnosa ipsi Monasterio pro multis causis, et rationibus, et specialiter quod illa Terra, quam dictum Monasterium habet in illis partibus, ubi debet fieri ipsum vasum, quæ erat quasi sterilis, et sine aliquibus fructibus propter

inun-

inundationem aquarum ibi decurrentium, occasione dicti vasi, si fiet, erit utilis, et fructuosa, et etiam Territorium de Morengo in illa parte erit magis clausum, et ferratum quam modo sit, et omni alio modo, jure, forma, et titulo, quibus melius possunt, & quibus prædicta, & infra scripta omnia; quodq; eorum melius valere, & tenere, & fieri possunt dict. concessionem, gratiam, & parabolam sic datam, & concessam, & omnia prædicta, & quodcunque eorum, & alia in supra scripto Instrumento per supra scriptum Albertum rogato comprehensa, & ipsum Instrumentum concessionis, & gratiæ fact. supra scripto Comuni de Caravagio, in omnibus, & per omnia confirmaverunt, & confirmant, et ratificaverunt, et ratificant, et de novo etiam concedunt, et faciunt eodem modo, et forma, et in omnibus, et per omnia sicut in ipso Instrumento rogato per supra scriptum Albertum Notarium plenius est expressum, salvis semper illis modis, et conditionibus, et omnibus his, et quolibet eorum, quæ in ipso Instrumento rogato per supra scriptum Albertum Notarium particulariter continetur. Promittentes etiam omnia prædicta, et quodcunque eorum firma, et rata habere, tenere, et observare dicto nomine perpetuo, et non contravenire, sed semper tacitos, et contentos permanere, et esse in omnibus, et singulis supra scriptis, et renunciatione omni juri, legi, actioni, et recon., quibus se de hoc tueri, vel adjuvari possent.

Actum fuit in supra scripto Monasterio, in Camera, quæ est prope Claustrum Infirmarum dicti Monasterii die vigesimo sexto mensis Junii millesimo tercentesimo vigesimo, Indictione tertia, præsentibus Testibus vocatis, et rogatis Magistro Ambrosio fil. qu. Octonis de Pessano Comitatus Mediolanensis, Zoanino dict. de Thessalino de Solario Cive Bergomi, et Comite Federico de Camisano, ambobus Dominicellis supra scripti D. Prioris, et Bonifado, qui dicitur Zoppus Vallis Pontidæ, et aliis subscriptionibus cum signo Tabellionatus interfui.

Subscr. Ego Albertus Adam de Astino Imp. auctoritate Notarius publicus Bergomi interfui, et rogatus scripsi.

*Concordat. cum Authentico existente in actis &c., & pro fide &c.  
Joseph Antonius Mentaschi Regius Excellentissimi Mediolani  
Senatus Cancellarius Coadjutor.*

1609. 13. Novembre.

## L I R E T T O R I .

**S**ono comparfi avanti di noi li Intervenienti per nome della Spettabile Comunità di Caravaggio, modestamente dolendosi, che ritrovandosi la predetta Spett. Comunità, & omini, & vicini d'essa già centenaja d'anni in libero, e quieto possesso delle acque, che cascano delli Canali del Molino di Morengo dell' Illustrissima Procuratia, quali detti omini di Caravaggio conducono, & sono soliti condur per un vaso fatto, & fabricato a spese di detta Comunità sopra il predetto Territorio di Morengo, passano per il Territorio di Bariano, & che vi sono alcuni, quali si fanno lecito di far diverse innovazioni, & usurpazioni nella predetta roggia, & acqua, a grave danno, e pregiudizio d'essa Spett. Comunità, & contra ogni dovere, & ragione, ricercandone però di qualche giusta, & ragionevole provisione, acciocchè non gli sia fatto pregiudizio, & che essa Spett. Comunità, & homini d'essa possano quietamente aver la detta acqua, conforme il suo solito, la qual dimanda, & richiesta parendo a noi giusta, & ragionevole, & essendo mente, & intenzione nostra, che alcuno non sia turbato de fatto, nè molestato nelli suoi beni, ma che goda, & goder possa li beni suoi pacificamente, ficcome è anco mente di Sua Serenità. Per tenor del presente Proclama, qual volemo sia publicato per un Trombetta publico nelle Ville vicine ad essi lochi, e particolarmente di Bariano, a chiara notizia, & intelligenza di cadauno, ad istanza d'essi Intervenienti comettemo

Che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione ardisca, nè presuma direttamente, nè indirettamente per se, nè sottoposte persone, nè in qualsivoglia modo turbar, molestar, nè inquietar la predetta Spett. Comunità, nè homini d'essa nelle predette acque, acquedotti, & vasi d'esse, in qualunque modo, nè romper, nè far romper la ripa d'essi acquedotti, & vasi, nè farvi chiuse, cavi, over traversi, nè in qualsivoglia modo cavar acqua da essi in picciola, nè in grande quantità, nè dar alcun altro danno in qual-

qualsivoglia modo nelli detti vasi, acquedotti, & acqua predetta, sotto l'irremissibil pena de scudi cinquanta d'oro da esser tolta per cadauna volta a cadauno in caso d'inobedientia, qual debba esser applicata per la metà a detta Spett. Comunità, e per l'altra metà alla M.<sup>ca</sup> Camera Fiscale, & in oltre sotto maggior pena, & anco corporali ad arbitrio di Sue Signorie Illustrissime, secondo la qualità de fatti, & trasgressori. Et che se intendono esser incorsi in detta pena pecuniaria quelli, in utilità de quali si troverà dette acque esser derivate, & scorse sopra li loro beni, non levando però a quelli la facultà di provar delle sue ragioni in contrario, volendo che il Camparo, & accusatore con un testimonio degno di fede s'intenda far piena prova, & che gli debba esser prestata piena fede, dovendo le accuse esser instituite, & annotate avanti noi Rettori predetti in una delle Cancellarie nostre, con la clausula, che se alcuno si sente aggravato, & pretenda opponer al presente Proclama nostro, comparer, & comparer debba nel termine de giorni trei dopo la pubblicazione a opponer, & contraddir quanto pretende, citando essi intervenienti, sive il Spett. Sig. Gio. Battista Bottano Procuratore di essa Spett. Comunità, nominando un Procuratore negl' atti.

Di Bergamo il dì 13. Novembris 1609., & sia fatta la relazione della pubblicazione in una delle Cancellarie d'essi Illustrissimi Rettori.

Subscr. Canc.<sup>s</sup> præd.<sup>s</sup> M.<sup>co</sup> = Et figillat.

Adì 18. Novembris 1609. prædicto referi Fermo Besutio Trombetta publico di questa Città aver il giorno di Domenica prossima passata 15. dell' instante, sonata prima la Tromba ad alta, ed intelligibil voce, & in presentia di molte persone, e particolarmente degl' infra scritti pubblicato il presente Proclama nel loco di Bariano sopra la Piazza di detta Terra, presenti Messer Bartolomeo Marino, & Messer Bartolomeo Galera, e nel loco di Marengo sopra la Piazza di detta Terra, presenti Messer Antonio di Alcharini, & Messer Francesco Torello testimonj &c., & aver pubblicato, & proclamato in tutto, & per tutto come di sopra.

*Concordat. cum Authentico existente in actis &c., & pro fide &c.*  
*Joseph Antonius Mentaschi Regius Excellentissimi Mediolani*  
*Senatus Cancellarius Coadjutor.*

13. Luglio 1570.

**I**llustrissimi, & Clarissimi Viri DD. Camillus Porrus J. U. D., Regiusque, & Ducalis Senator Mediolani, ac D. Aloysius Grimanus Patricius Venerus, & Prætor Civitatis Bergomi Delegati, videlicet præfatus Illustrissimus D. Porrus ab Illustrissimo, & Excellentissimo D. Don Gabriele de Cueva Quinto Duce Alburquerqueensi &c. Marchione Cuellarii, Comite Lodesme, & Guelme &c. pro S. R., & C. M. in Dominio Mediolanensi Locum Tenente, & in Italia Capitaneo Generali &c. per Litteras tenoris hujusmodi, videlicet:

PHILIPPUS Dei gratia, Hispaniarum, utriusque Siciliæ &c. Rex, & Mediolani Dux &c., & Spectabili J. U. D. Camillo Porro Senatori Nostro Dilectissimo, S. Notam vobis esse scimus controversiam inter Trivilienses Subditos Nostros, & Bergomenses Subditos Illustrissimæ Reipublicæ Venetæ ortam ob Palificatam in Fluvio Brembo positam, quam Nostrates instaurare, & conservare vellent, adversariis illis non licere contendentibus. Notum vobis etiam esse scimus superioribus proximis diebus constitutum ex utraque Parte fuisse, ut communes Judices eligerentur, doctrinâ, auctoritate, & integritate præditi, qui Causam cognoscerent, deciderentque, itaut contentionum, & scandalorum causæ omnes ab utraque Parte amoverentur, & quietè, ac tranquillè viveretur, ut inter Finitimos fieri par est, atque ut benevolentia, quæ Nobis cum Republica illa intercedit, convenit. Proinde cum Reipublicæ illius nomine electus jam fuerit Magnificus Aloysius Grimanus Bergomi Prætor; Nos pariter harum serie, vos eligimus, & deputamus, vobisque mandamus, ut unâ cum ipso Magnifico Grimano illuc vos conferatis, quo convenire vestrum utrique commodius visum fuerit, atque illuc visis prius, & plenè cognitis omnibus ad eam Causam facientibus, eam cum connexis emergentibus, & dependentibus, unâ terminetis, decidatis, & amicè componatis, quemadmodum justitiæ, & æquitati convenire judicaveritis, efficiatisque, ut controversiæ ipsi finis imponatur, & si qua difficul-

facultas incidere; qua, vel Episcopo Nostro, vel Subditis Nostriis damnum aliquod creari possit, ea prorsus tollatur; neque ulla amplius dissensionum, aut incommodorum causa alterutri Parti relinquatur; Atque hæc omnia eo consilio fiant, ut quidquid ab ambobus vobis terminatum, & conclusum fuerit, a Nobis, & a Serenissimo Duce, ac Illustris. Republicæ Venetæ Gubernatoribus æquè ratum habeatur; atque confirmetur. In quorum fidem præsentis Sigillo Nostro munitas fieri iussimus. Dat. Mediolani tertio Februarii MDLXX. Signati Annibal Gracæjus, & sigillat. &c., a tergo registrat. in filo &c.

Et præfatus Illustris. D. Aloysius Grimanius a Serenissimo Dominio Veneto per Litteras tenoris huiusmodi, videlicet

**NOS PETRUS LAUREDANO Dei gratia**  
**Dux Venetiarum &c.**

**E**ssendosi concluso a questi giorni prossimamente passati tra la Signoria Nostro da una parte, e l'Illustrissimo Sig. Duca d'Alburquerque Governatore per il Serenissimo Re Cattolico nel Stato di Milano &c. dall'altra, che la differenza, e controversia nasciuta tra la fidelissima Comunità della Città Nostro di Bergamo, e la Comunità, e Terra di Trevino di esso Stato di Milano per occasione della Palificata nel Fiume Brembo, fosse trattata, decisa, e terminata da Giudici sinceri, Uomini di autorità, e di valore, deputati dall'una, e l'altra parte di Noi, per levar ogni disparer, e scandalo, che per questa Causa potesse occorrere tra quei Comuni Sudditi, e perchè a quei Confini si viva quietamente, e pacificamente conforme alla buona, e sincera amicizia, che è tra S. M. C., e la Signoria Nostro, abbiamo eletto, e deputato, e così per tenore delle presenti elegemo, e deputiamo in Giudice dal canto nostro il diletto Nobile Nostro Alviseo Grimani, al presente Podestà di essa Città Nostro di Bergamo, il qual insieme col Giudice eletto per la parte di esso Illustrissimo Sig. Governatore per la spedizione di questa Causa, e differenza, s'abbia a trasferire ove tra loro farà terminato esser loco più comodo, ed opportuno per quest'effetto, ed informato del stato della Causa in quel modo, che meglio gli parerà abbi sopra la Causa, e differenza.

ferenza predetta cum connexis, emergentibus, & dependentibus ab ea insieme col Giudice eletto per l'altra parte a decidere, terminare, & componer amichevolmente la differenza sudetta, siccome da loro sarà giudicato convenir alla giustizia, ed al dovere da che sia posto il debito fine ad ogni difficoltà, e controversia, che potesse occorrere sì per interesse della Signoria Nostra, come della fedelissima Comunità Nostra di Bergamo predetta intorno a questo negozio, onde nell'avvenire non vi resti più cagione alcuna di disparere, o disturbo tra quei Comuni Sudditi.

Et quello, che tra li detti Giudici deputati sarà terminato, & concluso, abbi ad essere a sua corroborazione ratificato dalla Signoria Nostra, e parimente dall' Illustrissimo Sig. Governatore predetto. In testimonio delle quali tutte cose abbiamo comandato, che alle presenti Nostre sia posto il Nostro consueto Sigillo.

Dat. in Nostro Ducali Palatio die 5. Novembris Indictione decimatertia 1569. Signat. C. Porrus Delegatus, & Aloysius Grimanus, & sigillat. &c.

Viso loco differentiarum, etiam una cum predicto Illustrissimo D. Porro, assistente Magnifico Regii Ducalis Fisci Status Mediolani Syndico D. Bernardo Serponto in Flumine Brembi ad locum Brembati inferioris Agri Bergomensis, visisque Ostiis, sive Buccis Rivorum, seu Regiarum Communitatis Castri Trivillii, & Brignani paulò infra ipsum locum, per quas deducuntur aquæ dictæ Fluminis ad irrigandum Territoria Trivillii, & Brignani, visoque Septo, seu Clausa per Trivilienses facta in Alveo dicti Fluminis pro immittendis Agris in dictas Buccas inter dictum locum Brembati, & ipsas Buccas, ac viso quodam lapide in Alveo dicti Fluminis super dictam Clausam existente, vulgò Sosso rotondo, seu Chieppo rotondo appellato, & denique viso ipso Flumine a Ponte super dicto Flumine existente, quem S. Victoris nominant superiore dicti Loci Brembati infra, ibique auditis Agentibus pro predicta Communitate Trivillii, asserentibus sibi competere jus extrahendi aquas ex dicto Flumine, & proinde faciendi, & tenendi quæcunque Opera, & Edificia in ipso Flumine a dicto Ponte S. Victoris infra. Agentibus autem pro Magnif. Communitate Civitatis Bergomi, contrarium asserentibus, intellectaque controver-

fia

sia Finium inter Serenissimum Dominium Venetum, & Statum Mediolani vertente, quod Agentes pro Dominio Veneto præsupponunt dicta Dominia dividi per Fossam Bergomensem appellatam, quæ ab utraque parte Fluminis inspicitur, dirigendo rectam lineam ab una parte, ex qua ipsa Fossa desinit in Flumen ad aliam partem, ex qua pariter ipsa Fossa in Flumen desinit; E contra autem Agentes pro Dominio Mediolani præsupponerent Fossam Bergomensem se extendere sursum ab utraque parte dicti Fluminis Brembi usque ad dictum Chiëppum rotundum, quæ utraque Pars diversis juribus, & scripturis, & argumentis fultiebant, advocatisque Partium per triduum auditis in loco Brembati prædicto, ut opportuniore per ipsos Ill. Delegatos electo, multa in jure, & in facto differentibus, visisque fundamentis in scriptis per Partes redactis, & in actis Nostrorum Cancellariorum existentibus, cum productionibus diversorum Privilegiorum diversarum Concessionum, ac diversorum Instrumentorum Transactionum, & aliter inter ipsas Partes factarum, & etiam diversarum Sententiarum super dictis differentiis, & abinde dependentibus litarum, visisque omnibus productis, & maxime expressis in actis factis sub die 13. mensis Martii proxime præsentis, & visa relatione Peritorum electorum tam a parte Triviliensium, quam a parte Interveniendum pro Magnif. Civitate Bergomi sub die 10. Julii instanti, ac diligenter omnibus consideratis, & mature inter se discussis, sedentes pro Tribunali super quibusdam Cathedris positis in Camera terranea Domus Nobilium de Suardis sita in loco Brembati Inferioris, quem locum pro idoneo, & opportuno ad hæc peragenda elegerunt, & eligunt, volentes dictis controversiis finem imponere pro concordia inter dicta Dominia, & quiete inter Subditos conservanda ex auctoritate sibi attributa, ut supra, etiam ex mente Superiorum suorum, & omni meliori modo, jure, via, causa, & forma, quibus potuerunt, & possunt.

*CHRISTI NOMINE INVOCATO,*

*a quo cuncta recta procedant Juditia.*

**O**rdinaverunt, & ordinant, & dixerunt, & declaraverunt, & pronuntiarunt, & per hanc eorum Sententiam

tiam definitivam dicunt, declarant, & pronuntiant in hunc modum, videlicet:

Licere Triviliensibus, & eorum Agentibus, & quibuscunque habentibus, seu habituris causam ab eis extrahere, & deducere aquas ex Flumine Brembi in totum, vel in parte, ubi, & prout eis placuerit, & pro commodiori, & faciliori derivatione ipsarum aquarum, & ad arbitrium ipsorum Triviliensium Alveum ipsius Fluminis inter utramque ripam in toto, & seu in parte, ubilibet in ipso Flumine, & ejus Alveo, prout eis videbitur claudere, & ejus aquas sustinere Clusis, & aliis quibuscunque Operibus, & Ædificiis ligneis, & lapideis, & cœmentitiis, prout eis magis conducet, & placuerit, a dicto Ponte Sancti Victoris infra, ac etiam ad eorum libitum voluntatis, tenere, vel facere duas buccas, ita tamen quod ex hoc nec dicti Trivilienses, nec etiam Brignanenses, si quod jus habent, possint efficere buccas, ultra numerum prædictarum duarum, nec aliter, nec alio modo.

Hoc tamen declarato, quod per præsentem terminationem nunquam fit, nec intelligatur aliquod jus acquisitum ipsis Triviliensibus in Alveo, aquis, & ripis dicti Fluminis ab infra scripto termino, & divisione Territorii Bergomensis supra versus Pontem Sancti Victoris, sed liceat præfatis Triviliensibus prædicta facere tantum pro commodiori derivatione aquarum, prout supra.

Tenerique ipsos Trivilienses de cætero tantum dare, & solvere quotannis præfate Magnificæ Communitati Bergomi in manibus ejus Thesaurarii habentis speciale mandatum ad has pecunias recipiendum, libras centum Imperialium singulo anno in quolibet die Sancti Bartholomæi, incipiendo solutionem in Festo Sancti Bartholomæi proximè futuro pro Censu, & honorario patientiæ per Bergomenses proinde in perpetuum præstandæ, nec ipsam Communitatem Bergomi posse proinde pro præterito, vel in futurum contra Trivilienses aliquid præterdere occasione illarum librarum tercentum, de quibus in Transactione 1508.

Etsi quandoque in futurum ipsi Magn. Communitati Bergomi vel etiam prælibato Serenissimo Dominio, vel ab eis causam habenti videbitur velle extrahere aquas aliquas ex dicto Flumine Brembi ex aliqua parte superiori dicto  
Ponti,

Ponti, sive per diversionem aliquarum aquarum dicti Fluminis, vel aliter, quod tunc, & eo casu teneantur ita facere, non impediatur cursus duodecim Canalium aquarum, quæ sunt ontia 72 ad mensuram Mediolanensem, quas possint ipsi Trivilienses, & eis liceat immittere in dictas eorum Rugias, & hoc perpetuis temporibus, ipsis tamen Triviliensibus solventibus etiam eo casu dictas libras centum pro dicto Censu ut supra.

Ita tamen, quod non liceat præfata Magnific. Communitati Bergomi, vel habituris causam ab ea, a Ponte Sancti Victoris infra diversionem aliquam facere aquarum ipsius Fluminis Brembi, in totum, vel in parte extra Alveum, & Vas ipsius Fluminis consuetum.

Et ita dictas Communitates Bergomi, & Trivillii, & singulares Personas earundem dicto nomine, debitè referendo, condemnant ad patiendum, dandum, & præsentandum ut supra, & ut supra, una erga alteram, & e contra, etiam sub pœna damnorum, expensarum, & interesse.

Cœterum definierunt, & definiunt Terminos, & Confines utriusque Status, & Dominiî fuisse, & esse distinguendos, & distingui debere, & ita distinxerunt, & distinguunt in hunc modum, videlicet:

Ex Fossa Bergomensis, quæ dividit dicta Dominiâ definit a parte versus Trivillium, seu versus Orientem, in loco ubi de mandato Ill. DD. Delegatorum facta fuit fovea, in qua ponetur lapis, super quo adsunt insignia amborum Ill. DD. Delegatorum, & verba infra scripta, videlicet: lapidem hunc, quem Camillus Porrus a Philippo Catholico Rege, & Aloysius Grimanus a Serenissimo Dominio Venetiarum Delegati pro Termino erexerunt, nemo amovere, aut violare audeat 1570., & successivè descendit per brachia, seu pedes Bergomenses centum decem octo ad mensuram Terræ usque ad locum, ubi facta fuit fovea, quæ est facta inter Rugias Trivillii, & Bregnani, in qua ponetur lapis cum insignibus, & verbis superscriptis, & a parte dicti Fluminis versus Flumen Abduæ, & Occidentem dicta Fossa definit in loco, ubi facta fuit fovea, in qua ponetur lapis cum insignibus, & verbis superscriptis, & successivè descendit in ripam ipsius Fluminis per brachia, seu pedes Bergomenses centum viginti quatuor ad mensuram terræ,

R

ubi

ubi in ripa dicti Fluminis facta est fovea, in qua ponetur lapis cum superscriptis insignibus, & verbis, inter quos lapides iustos poni in ripis dicti Fluminis, tam ab una parte, quam ab alia positum fuit signum ligneum pro accomodando postea lapide in Alveo Fluminis, cum insignibus, & verbis superscriptis, ad quem a lapide, qui ponetur in ripa versus Orientem distant brachia, seu pedes Bergomenses ducentum quinquaginta sex cum dimidio a lapide, qui ponetur in ripa versus Occidentem distant brachia, seu pedes Bergomenses centum viginti novem, & quod lignum appositum pro signo, donec ponetur lapis ut supra, in Alveo ut supra, distat per brachia sexaginta ad mensuram terræ ut supra a Cippo, seu Cornu, quod est positum inter duos Cippos, seu duo Cornua magis eminentia in ripa dicti Fluminis Brembi sita in parte Brembati versus Occidentem in Petiis Terrarum Martini Soldati de Vavasoribus, qui Cippis intermediis est minus eminentis, & est in eo insculptum hoc signum triangulare æquilaterum, & ubi ex dictis declarationibus Confinium, Confines ipsi dilucidati dici non possent, aut aliquo casu fortuito, vel facto Hominis amplius innotesci non possint, declarant, & pronuntiant fines ibi esse debere, eoque in loco, in quo, deducto fine in Fosso Bergomensi per aliquod brachiorum spatium per rectam lineam ut supra, tam ab una parte, quam ab alia reperientur ambæ funes interficari &c., & per appositionem lapidum in medio Fossi Bergomensis, declarant eorum mentis non fuisse velle præjudicare juribus, quæ prætendit Magnif. Communitas Bergomi in toto Fosso Bergomensi, ubi ex præsentis ordinatione aliquod præjudicium ei allatum dici posset, ubi, & quatenus eis jus competat, sed eorum jura intacta, & illæsa reservant in eo statu, in quo sunt &c.

Lata, data, & in scriptis sententialiter promulgata, fuit antescripta Sententia, & terminatio per Ill. DD. Delegatos antedictos, & publicata per me Andream Pillotum Cancell. Ill. D. Delegati per Sereniss. Dominium Venetiarum, auscultante D. Pomponio Piscina infra scripto V. Cancell. Ill. D. Delegati per Sereniss. Regem Catholicum die Jovis tertio decimo Julii 1570. post prandium hora 23., vel circa in Camera terranea antedictorum DD. de Suardis in loco Brembati Inferioris, præsentibus Excellente Legum Do-

Doctore D. Hieronymo Legala fil. quond. D. Augustini de Salodio Vicario Clariss. D. Prætoris Bergomi Dilecti ut supra, & Excellente Doctore D. Clemente Valvasolio fil. quond. D. Juliani de Venetiis Judice Maleficiorum præfati Clariss. Prætoris, & Delegati ut supra, D. Hieronymo de Carmenate de Brambilla fil. quond. D. Joannis habitatore Mediolani ad P. R. in P. S. Nazarii in Brolio, D. Arcangelò fil. quond. D. Augustini de Bassis de Crema, & D. Simone fil. quond. Firmi de Fusariis de Crema, Testibus ad prædicta vocatis, ac quampluribus aliis personis.

Ego Pomponius Piscina Vicecancell. præfati Ill. D. Camilli Porri Delegati auscultavi ut supra, de verbo ad verbum &c. Signat. Camillus Porrus Delegatus ut supra, & Aloysius Grimanus Delegatus ut supra, & sigillat. cum Sigillo solito præfati Ill. D. Porri in Cera rubea, & Sigillo solito Sancti Marci in Cera rubea &c.

*Ita reperitur in Archivio Excellentissimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius Excellentissimi Mediolani Senatus Cancellarius Coadjutor.*

## Num. 7.

26. Novembre 1594.

Millesimo quingentesimo nonagesimo quarto, die Sabbati vigesimo sexto Novembris, in Loco Tritii Plebis Pontiroli Ducatus Mediolani. In Domo M. Mag. J. U. D. de Collegio Mediolani D. Francisci Capræ.

**M** Illust. DD. Camillus Trotus Senator Regius Ducalis Mediol., & Thomas Contarenus Eques, Joppis Comes, ac Prætor Bergomi respectivè a Principibus suis Delegati super controversia, sive controversiis verentibus de Finibus Locorum ex apposito Terræ, & Castri Tritii trans Flumen Abduam versus Agrum Bergomensem, ut in Litteris Delegationum datis sub diebus 18. Aprilis, & 9. Maji 1592., & 18. Augusti 1594., volentes causas

R 2

ipsas,

ipsas, & controversias debito fine terminare, ita ut in posterum controversia aliqua in Locis prædictis subsequi non possit, gravaminumque, & controversiarum occasiones inter Subditos utriusque Domini tollantur, non tam juris rigorem, quàm amicabilem compositionem amplectentes, uti mutuz benevolentiz convenit, visis Litteris Delegationum præfatarum, Locisque ipsis visitatis, ut in actis, consideratis juribus hinc inde productis, & auditis M. Magnificis DD. Fiscalibus utriusque Partis, ac sæpius habito invicem colloquio, negotioque ipso maturè perpenso, & discusso auctoritate sibi attributa, terminaverunt, & declaraverunt in hunc, qui sequitur modum, videlicet:

Quod Loca Turretarum sint, & remaneant R. C. M. juxta formam Pacis, & Sententiz arbitramentalis latæ anno 1441., & in actis productæ, cum facultate ipsi S. C. M., & Successoribus suis in Ducatu Mediolani illa ad sui libitum reficiendi, & reædificandi; Loca autem ipsa Turretarum, ad tollendas differentias, declaraverunt, & declarant ea esse, & fuisse, quæ muris, & ædificiis Turretarum ipsarum continentur, & non ultra, cum hac tamen declaratione, quod statium illud, sive vacuum, quod extat a mane, & a meridie ædificii ipsarum Turretarum, remaneat in eo statu, & forma, prout nunc est, nec in eo aliquid per Serenissimum Dominium Venetum, vel ejus Subditos possit innovari. Spatium autem, sive vacuum ipsum declaraverunt, & declarant id esse, quod continetur intra muros ædificii Turretarum, & alium murum sustinentem vias superiores, quantum muri nunc amplectuntur, & est latitudinis inferius describendæ in fine hujus Sententiz.

Cætera autem omnia Loca visitata declaraverunt, & declarant esse, & remanere debere pleno jure, & irrevocabiliter Serenissimo Dominio Veneto, & ejus Subditis, cum infra scriptis tamen pactis, conditionibus, & servitutibus, sine quibus ad præsentem compositionem, & arbitramentum devenum non fuisset, videlicet:

Primo quod in loco appellato *Pradello*, sive *Plateola*, qui locus est in eminentiori situ ipsis Turretis, & a mane in meridiem earum, & in fine hujus Sententiz, sive arbitramenti erit descriptus, terminatus, & cohærentiatus Sereniss. Dominium Venetum, vel ejus Subditi nihil possint inno-

innovare , nec ejus faciem immutare , sed remaneat **Pascuus** totus , prout de præfenti est .

Item , declaraverunt , & declarant , quod **S. C. M.** , ac ejus Successores in **Dominio Mediolani** , ejusdemque Subditi jure servitutis possint uti via , quæ tendit a **Portu Tritii** ad ipsa loca **Turretarum** per eam partem ipsarum , ubi antiquitus solebat esse **Pons ipsarum** . Via autem ipsa sit , & esse intelligatur ea , quæ in fine pariter hujus **Sententiæ** erit descripta , & distincta , & hoc tam pedestres , & equestres , quam aliter pro eundo ad dictas **Turretas** , & redeundo : **Jure autem Domini** pleni via ipsa pertineat **Serenis. Dominio Veneto** , & ejus Subditis , cum hac tamen conditione , quod banniti a **Dominio Mediolani** in ipsa via stare , aut morari impunè non possint , nec assicurari , sed ibi offendi possint , perinde ac si essent in **Dominio Mediolani** .

Item , declaraverunt , & declarant , quod petia terræ buschiva existens a **Montibus** partibus ipsarum **Turretarum** , & inter stratam , qua itur a **Capriato** ad **Sanctum Gervasium** , & **Flumen Abduam** , remaneat **Serenis. Dominio Veneto** , & ejus Subditis pleno jure , sed tamen cum hac conditione , quod extirpetur in totum , & in futurum nemus aliquod , plana , vel arbutum ibi haberi non possit .

Item , declaraverunt , & declarant , quod **Columna** **Portus Tritii** posita in loco describendo in fine hujus **Sententiæ** remaneat , prout est de præfenti , ibique perpetuo retinere possit ad usum ipsius **Portus** , cum onere tamen solito , & consueto portizandi **Homines de Capriato** , & de **S. Gervasio** , juxta solitum , & consuetum , si , & quatenus solitum , & consuetum ita sit , & non aliter .

Et hæc omnia fecerunt , & faciunt præfati **M. Illust. Delegati** ea lege , & conditione , quod ubi , & quandocumque reperiatur aliqua alia **Conventio** (aut **Sententia** inter **R. C. M.**) aut ejus **Præcessores Duces Mediolani** , & **Serenis. Dominium Venetum** facta , quæ in aliquo repugnet his , quæ superius disposita sunt , nihil declaratum , aut ordinatum censeatur , quod illi **Sententiæ** , aut **Conventioni** repugnet .

Et præmissis attentis præf. **M. Illust. D. Thomas Contarenus** **Eques** , **Comes Joppis** , ac **Prætor** , & **Deleg.** ut supra , etiam juxta auctoritatem a **Serenis. Dominio Veneto**  
sibi

sibi tributam, de qua in sua delegatione, prout in actis, & in gratiam præfati M. Illust. D. Senatoris Trotti, a quo fuit de hoc requisitus, & rogatus, declaravit, & declarat Petrum de Lugano, unum ex illis lapicidis, qui fuerunt banniti, & condemnati per Clariss. D. Aloysium Priolum tunc Prætorem Bergomi die 2. Septembris 1591. nunc in Carceribus Bergomi detentum liberè dimittendum, & relaxandum esse, & condemnationem, & banna, tam contra eum, quam contra Paulum de Rossis, Carolum Chiappam, Gasparem della Torta, & quoscumque alios in ea condemnatione nominatos, ac universum Processum superinde agitatum, nec non & alium Processum formatum contra Dominicum Lormenum Hispanum Militem Castris Tritii, & Bernardum Galletum de Tritio tolli, & cancellari debere, prout eos, & ea pro cancellatis, & aboletis haberi, & esse ex nunc vult, & mandat, ita ut nullius sint roboris, & momenti, neque eorum aliquis, aut alius quispiam ullam in futurum patiatur molestiam ex causa, seu causis in eis expressis, aut aliter quomodocumque connexis, & dependentibus, mandans etiam, quatenus expediat, & opus sit eorum liberationem publicari in locis solitis, & consuetis.

Et vice versa præfatus M. Illust. Senator Trotti Delegatus ut supra, juxta auctoritatem sibi pariter attributam ut supra, declaravit, & declarat tolli, & cancellari debere quoscumque Processus ab Officialibus Regiis hæctenus formatos, tam contra D. Georgium de Juniis dictum Cornasum, & Franciscum Bripium cognominatum *il Frasino*, quam contra quoscumque alios ex causa, seu causis præfatis, & condemnationes, & banna, si quæ sunt, pariter cassari, & annullari, prout ea, & eas pro cassatis, & annullatis haberi, & esse ex nunc vult, & mandat.

*Locorum autem superius nominatorum Descriptiones, Situs, Mensurationes, & Coherentiæ sunt hæc, videlicet, quæ quidem Mensurationes factæ sunt ad mensuram brachii Mediolanensis, & passus Veneti.*

Misura della Fossa, ch'è fuori delle Torrette verso mattina, & mezzo giorno.

La

La sua larghezza tolta verso il Fiume per retta linea in contro la cantonata al fine del Muro di essa Fossa, che sostiene la strada, e Piazzetta fino alla cantonata, sive pillastrata della Porta, dove soleva essere il Ponte levatore per entrare nelle Torrette, e uscire da esse, dove di presente anco vi è il vestigio per il battente dell' alzata di esso Ponte, vi sono alla misura de brazza Milanese brazza vinti, e mezzo, e alla misura del passo Veneziano sono passi numero nove.

Et andando in su dietro alla detta muralia fino a trovare l'angolo, ch' essa muraglia fa, dove si è cominciata la misura della Piazzetta, vi è di longhezza brazza 73. Milanese, che sono passi 25. Veneziani.

Et tolta la larghezza del vuoto di essa Fossa dall' istesso angulo per linea retta fino al cantone posteriore dell' Edificio di esse Torrette, qual' è fabricato di vivo, & è fabricato sotto angulo acuto, vi sono brazza 20., e mezzo Milanese, che sono passi 7 $\frac{1}{2}$ , e pie uno Veneziani.

Misura della strada, per andare dal Porto di Trezzo alle sopranominate Torrette, fatta sopra l'istessa strada vecchia, che vi si trova di presente, e cominciata di sotto del centro della Colona di legno piantata nella ripa del Fiume dalla parte Bergamasca, alla quale si tiene legato il Cordone del detto Porto per brazza 15. Milanese, che sono passi 5. onz. 3. Veneziane.

La grossezza della suddetta Colona è onz. 12. Milanese, che fanno un braccio, che sono onz. 19. Veneziane.

Et per Termini vivi per describer il luogo, ove si ritrova di presente essa Colona, si pongono l'infra scritti, cioè

Dal detto centro fino a un Chieppo naturale, che è di sotto verso mezzo giorno, vi sono braccia 30. Milanese, che fanno passi num. 8. p. 3. onz. 6. Veneziane.

E dal medemo centro in su verso Monte fino alla faccia del Chieppone più grosso, qual' è tra la strada vecchia, & il Fiume, vi sono brac. 25., e mezzo, che fanno passi 8. p. 4. onz. 6.

E dal medemo centro fino al piede della faccia della Corna viva alta verso Levante, vi sono braccia 23., che fanno passi 8.

E repigliata la misura d'essa strada, avendo cominciato all' istesso centro per Termine vivo, andando in su, salendo verso

verso Monte fino al voltar, che fa per andare verso mezzo giorno, vi sono brazza 139., sono passi 82., oltre li brazza 15., che sono passi 5. onz. 3., ove comincia la detta strada di sotto dal centro di essa Colona verso mezzo giorno.

Et da esso risvolto andando in su verso mezzo giorno per essa strada per brazza 131., che sono passi 47., ove si comincia a revoltare verso Tramontana alle Torrette sotto la costa alta fino al principio della predetta Piazzola, vi sono braz., che sono passi 32. p. 1.

Et da esso luogo fino per contro al cantone, dove finisce la muraglia della Fossa, qual sostiene la strada, che va a S. Gervasio, dove è la Piazzetta soprascritta, vi sono brazza 79. za 95., che sono passi 27.

Et dal detto cantone fino alla cantonata di vivo, dov'è la incassatura del Ponte levatore, che soleva essere di esse Torrette, vi sono braccia 23., fanno passi 10.

Misura della Piazzetta vicino al luogo detto alle Torrette all'incontro del Castel di Trezzo, oltre il Fiume Adda, alla quale a Levante coherenza la Vigna del Chiericato di S. Gervasio fino a trovare l'imboccatura della strada, che va poi verso Capriate a mezzo dì, di lunghezza per ritta linea dall'angolo, che fa il muro della Fossa fino alla detta imboccatura, braccia Milanese num. 106. onz. 10., fanno passi num. 36. onz. 9., & la larghezza di detta imboccatura di essa strada, che va a Capriate è brazza 5., che sono passi 1. p. 4.

Rivoltandosi poi verso mezzo giorno dietro la confina della Vigna di Prandino de' Prandinelli da Capriate, andando verso Ponente fino a trovar la strada, che transita per detta Piazza, dove detta Vigna fa angolo, o sia cantonata, vi sono braccia 60., che fanno passi 21.

Seguitando poi per linea retta dietro alla medema Vigna, andando verso mezzo giorno per lunghezza de' braccia 60., sono passi 21. fino alla confina delli Beni della Chiesa di Capriate.

Rivoltandosi poi verso Ponente, durante la confina di essa Chiesa, sono br. 10., che fanno passi 3. p. 2., e poi continuando l'istessa linea retta, durante la confina delli Eredi di Pietro Gradasso di S. Gervasio fino alla strada, vi sono braccia 30., che fanno passi 10.

La

La larghezza di detta strada è di braccia 5. , che sono passi 2. p. 1. fino a trovar la confina di Giovanni Mariano .

Poi rivoltandosi in su verso Monte dietro la medesima confina del Mariano fino all' angulo , ove vi è un Fosso morto in testa , lungo braccia 29. , fanno passi 9.

Seguitando poi dietro al Fosso in testa al luogo del Mariano, andando verso Ponente fino alla strada , la quale si ha da recomodare , di sopra nominata , vi sono braccia 29. , fanno passi 9. , e la larghezza di essa strada è braccia 7. , che sono passi 2. p. 2.

Dal detto Termine andando in su verso Monte, avendo tirato una linea retta a ritrovar l'angulo del muro , che fa ripa alla Fossa di esse Torrette , vi sono braccia 82. , che fanno passi 29.

Et dal detto luogo andando verso Levante fino a ritrovare l'angulo , ove si è cominciata la misura della Piazzetta, vi sono braccia 73. , fanno passi 25. , & in detto luogo la larghezza della strada , che va a S. Gervasio è braccia cinque , e mezzo , che fanno passi num. 2.

La superficie della qual Piazzetta di sopra misurata , e distinta è in tutto pertiche 4. t. 8. p. 10.

Subscript. Alexander Befutius Secretarius , subscript. cum duabus glosis , una in prima pagina secundi folii , incipiente: Sua Catholica Majestas, & finiente: ejusdemque; & altera in prima pagina tertii folii , incipiente: & Franciscum, & finiente il Frasco .

Christophorus Hectoreus Cancell. subscriptit cum suprascriptis glosis .

Signat. Camillus Trottus Delegatus, & Thomas Contarenus Comes Jopis Delegatus .

*Ita reperitur in Archivio. Excellentissimi Mediolani Senatus, & pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum Excellentissimum Senatuum Cancellarius Coadjutor .*

2. Luglio 1583.

**I**N Christi Nomine . Amen . Anno millesimo quingentesimo octuagesimo tertio , die Sabbati secundo Julii , Indictione undecima .

Cum superioribus annis exortæ fuerint differentiæ ob Finium discordias inter Homines Vidisetenses Vallis Talegii, Subditos Serenissimi , & Catholici Regis Hispaniarum , Mediolani Ducis , & Subecclesienses ejusdem Vallis , Subditos Serenissimo Dominio Veneto , & idcirco ut dictorum populorum rumoribus occurratur , eorumque indemnitati succurratur , electi fuerint ex parte Status Mediolani per Excellentissimum Mediolani Senatum Multum Illustris Comes , & Senator D. Petrus Martyr Ponzonus , & per Serenissimum Dominium Venetum Multum Illustris D. Octavianus Valerius Prætor Brixixæ , ut ipsi differentias omnes terminare , & definire deberent , & ut ex electionibus , & commissionibus inferius registrandis = *Ponantur* .

Qui quidem Domini Judices , ac Delegati , cum jam supra multos dies ad Vallem prædictam Talegii accesserint , ibique Partes ipsas , & utriusque earum Advocatos audiverint , Loca differentiarum visitare fecerint , Capitula , Testes , Juraque multa , & Instrumenta per Partes producta viderint , & multoties invicem contulerint , habitis opportunis informationibus , maturâque consideratione adhibitâ , Christi Nomine repetito ad infra-scriptam terminationem venerunt .

Primò, quoad Montem existentem ultra Lemnam a meridie parte statuerunt , quod omnia Nemora , & Pascua communalia , quæ continentur intra terminum Grasselli existentem ad Confines Leuci , & intra Turrim appellat. *Termini* , tam a parte superiori , quàm a parte inferiori usque ad imum ad flumen Lemnæ , dividi debeant pro dimidia inter utramque Partem , ita , & taliter , quod quælibet ipsarum Partium suam æqualem habeat portionem , & dimidiam dictorum Nemorum , & Pascuorum communalium compræhensorum a summo usque ad imum , infra suprascriptos duos terminos , scilicet Turris , & Grasselli , assignando  
utri-

utrique Parti justam dimidiam cuique earum magis commo-  
dam, scilicet versus Orientem Subecclesiensibus, & versus  
Occidentem Vidifetensibus, intelligendo de Nemoribus, &  
Pascuis communalibus tantum. Respectu verò Bonorum  
Lavinæ, & Particularium se extendentium subtus Nemo-  
ra, & Pascua, & assignanda Subecclesiensibus usque ad Val-  
lem Sfrini, quæ Vallis quo ad hæc sit divisoria illa Bona,  
Prata, & Pascua remaneant Hominibus Lavinæ, & Vidi-  
fettæ, & sub jurisdictione Sux Regiæ Catholicæ Majestatis,  
prout sunt, seu esse reperiuntur, & cum facultate buscan-  
di, seu foliandi, & pascuandi pro usu tantum in dictis Ne-  
moribus ut supra Subecclesiensibus assignandis, & e conver-  
so idem sit de Bonis particularibus illorum de Subecclesia,  
& pertinentiarum. Verum cum a Monte Grasselli descen-  
dendo versus Lemnam, remaneat quædam pars Nemorum  
in formam alæ, seu, ut dicitur, caridæ, quæ se extendit ver-  
sus ferro usque ad confinia Mortironi, & Leuci, statuerunt,  
quod pro nunc illa portio, & pars remaneat extra divisio-  
nem prædictam, donec superinde aliud decernatur. Inte-  
rim tamen ordinaverunt, ut omnia stent in suspenso, nec  
per ipsos Populos, aut alterum eorum apponatur manus ad  
aliqua, nec quovis modo, sed ipsa Nemora, & Pascua cen-  
seantur communalia, & ubi velint ipsi Populi unanimes  
vendere, aut manum apponere, uterque populi concur-  
rant, & vota præstent, & non aliter, & pretium inter eos  
æquale dividatur, & hoc quousque aliud ordinatum fuerit.

Pro divisione verò residui ipsius Vallis pronuntiave-  
runt, & terminaverunt, & pronunciant, & terminant,  
quod poni debeat alius terminus super ripa sita a parte Mon-  
tis Fluminis Lemnæ, taliter quod rectè respondeat fini Val-  
lis Canini, deindeque iri debeat per dictam Vallem rectè,  
& obliquè, prout ipsa Vallis tendit usque ad Ecclesiam San-  
cti Bartholomæi, & non supra respectu ipsius Vallis, quæ  
Ecclesia una cum Cimiterio illius remaneat terminus, &  
finis inter utramque Partem, & quidquid remanebit versus  
Occidentem, ultra dictum terminum, & dictam Vallem  
Canini usque ut supra, sit, & remaneat intra confines, &  
sub jurisdictione Ducatus Mediolani, ac Vidifettæ prædi-  
ctæ, & pertinentiarum, & quidquid erit, & remanebit  
versus Orientem ut supra, sit, & remaneat intra confines,

& sub jurisdictione Serenissimi Domini Veneti, & Communis Subecclesie prædictæ, & ejus pertinentiarum.

Cum hac tamen declaratione, quod bona appellat. *Prata d' Adam Vistali della Bruna Contrata Lavinae, Maisedola, & Frachia Bartholomæi, & Fratrum de Arrigomis Contrata prædictæ*, licet virtute præsentis divisionis remaneant ultra Vallem del Canino, nihilominus habeantur acsi essent intra ipsam Vallem, & unita cum bonis della Lavina, ita, & taliter quod nullum jus competat Subecclesiensibus super ipsis bonis, sed in totum subjaceant, & sint in ipsa Lavina.

Ab Ecclesia verò Sancti Bartholomæi iri debeat per viam tendentem ad Cantellum della Ceresa rectè, & obliquè, prout tendit, & deinde etiam sequendo, & continuando per stratam existentem sub Cantello Ceresa, & eundo pariter per viam, seu stratam rectè, & obliquè prout tendit usque ad fontem existentem super via publica appellat. *la Fontana del Zucco*, & quidquid erit pariter, & remanebit a fero parte ipsius viæ sit, & remaneat intra confines, & sub jurisdictione Ducatus Mediolani, & Vidifettæ prædictæ; quidquid verò remanebit a mane parte ut supra, sit, & remaneat intra confines, & sub jurisdictione Serenissimi Domini Veneti, & Communis Subecclesie prædictæ.

Et ab ipso Fonte per rectam lineam iri debeat usque ad pitium, seu cacumen Montis appellat. *il Pizzo del Zucco*, & ripa, seu pars sub ipso Zucco existens, pendens versus mane usque ad Terminum appellat. *il Zucchetto del Majesem*, dividendum inter Vallem Saxinam, & Talegii, dividatur justè per medium, in dictaque ripa ponantur duo Termini, alter scilicet in principio ipsius ripæ, & alter sub prædicto Terminum appellat. *il Zucchetto del Majesem* ad medium ipsius ripæ, & pars superior sit, & remaneat intra confines, & sub jurisdictione Ducatus Mediolani, & Communis Vidifettæ prædictæ, & ejus pertinentiarum; pars verò inferior sit, & remaneat intra confines, & sub jurisdictione Serenissimi Domini Veneti, & Communis Subecclesie prædictæ.

Ab ipso verò termino ponendo sub prædicto *Zucchetto del Majesem* iri debeat ascendendo usque ad dictum *Zucchetto del Majesem*, & inde postea eundo versus Montes

re-

remaneat via lata capiciorum octo iuxta confines Vallis Saxinz a mane parte, quæ tendat usque ad terminum Cantelli Fugacii, & ad Plateam Nigram, quæ strata sit communis inter utramque partem, cum hac tamen declaratione, quod ipsa strata ad dictum Cantellum Fugacii fieri debeat latitudinis prædictæ, & sub dragonibus ibi existentibus, casu, quo ipsa strata in ipsis dragonibus fieri non possit, quæ commodè serviat, & cum hac etiam declaratione, quod ligna existentia in dicto loco, & spatio, ubi fiet dicta strata, subcidi possint per ipsos de Subeclesia, & pertinentiarum semel tantum, quibus subcisus locus ipse, seu spatium remaneat liber, & expeditus, ac liberum, & expeditum pro usu stratz ut supra, & subcisio fiat respectu dicti spatii stratz termino bimestris.

Indequè postea iri debeat versus mane sub *Arali del Moro*, scilicet immediatè sub fine Aralis del Moro, & per medium loci appellat. *Pianca bella*, scilicet per viam tendentem per dictum locum de *Pianca bella*, & sub *Arali alto*, videlicet immediatè sub fine dicti Aralis alti, & sequendo per *Cantellum Montoni*, ubi ponatur alius terminus, & inde postea eundo usque ad Campum rotundum inclusivè, qui totus remaneat illis de Vidisetta, & inde ad stratam, quæ vocatur *de Pelatis*, quæ tendit per *Piancas de Masamoro*, & finit super costa appellat. *delle Pianche*, prout ipsa strata tendit, ibique ponatur alius terminus, & quidquid erit a fero, & a montibus partibus dictorum terminorum sit, & remaneat sub jurisdictione, & intra Confines Ducatus Mediolani, & Communis Vidisettæ prædictæ; quidquid verò remanebit, & erit a mane, & a meridie parte, sit, & comprehendatur sub jurisdictione, & intra Confines Serenissimi Domini Veneti, & Communis Subeclesiæ prædictæ.

Cum declaratione expressa, quod totus Mons appellat. *de Concoi* intra dictos terminos remaneat, & comprehendatur sub jurisdictione Ducatus Mediolani, & Vidisettæ prædictæ.

Et cum declaratione, quod bona Particularium in futurum omnia onera, & factiones sustinere debeant in illo Comuni, & sub illa jurisdictione, in quo, & sub qua virtute præsentis divisionis, & terminationis remanent, salvis tamen prædictis supra expressis.

Subscr.

Subscr. Petrus Martyr Ponzonus Delegatus, salvo beneplacito Superiorum meorum = Octavianus Valerius Delegatus.

*Ita est in actis Excellentissimi Mediolani Senatus,  
& pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum  
Excelsum Ordinem Cancell. Coadjutor.*

## Num. 9.

1583.

**N**Oi Facio Gallerano Regio, e Ducal Secretario di Milano, e Gio. Battista Padanino Secretario della Serenissima Signoria di Venezia eletti alla infra scritta esecuzione, & apposizione de Termini, come per lettere pubbliche del tenor qui sotto registrato.

*Qui si mettano le lettere di l'un,  
& l'altro Delegato.*

Volendo per riverente esecuzione delle suddette commissioni a noi date far metter, & piantar li Termini nella Valle di Tajechio, conforme alla ordinazione delli doi Luglio prossimo passato delli Molto Illustri Signori Conte Pietro Martire Ponzone Regio, & Ducal Senatore in Milano, & Ottavian Valerio Podestà di Brescia eletti, cioè il suddetto Conte Ponzone dal Serenissimo, & Cattolico Re Filippo Duca di Milano, & il suddetto Sig. Ottaviano dalla Serenissima Signoria di Venezia in Giudici, & Commissarij intorno la differenza di Confini di essa Valle, si siamo trasferiti nella detta Valle di Tajechio alli sedese dell'istante mese di Settembre 1583., nella Domenica seguente si riducessimo insieme nella Chiesa di San Bartolomeo, ove dessimo ordine, che Messer Cristoforo Sorte Ingegnero a questo effetto condotto per me sudetto Gio. Battista Padanino, & il . . . . . quond. Domenico d'Acquate condotto per il medemo effetto per me sudetto Facio, dovessero il  
gior-

giorno seguente trasferirsi al Termine del Grassello, & ivi cominciar a discender fin al Fiume Lenna per segnar il loco, & punto, nel quale si dovesse metter il Termine, il qual separasse, & lasciasse verso fera la coda, seu ala di sotto al detto Grassello, la qual resta indivisa per ora, fin tanto farà altro ordinato, del restante del Monte posto a mezzo di del Fiume Lenna, il qual si ha da dividere conforme alla detta terminazione del tenor qui sottoscritto.

*Qui v'è la sentenza delli prefati Molto Illustri  
Signori Delegati.*

In esecuzione del qual ordine li sudetti Messer Cristoforo, & Messer Gio. Domenico il Lunedì seguente, che fu alli desnove detto si transferero al detto loco, & Termine del Grassello, & la sera del medesimo giorno ritornati, ne riferfero certo disparere, che era tra loro intorno al principiar la linea al detto Termine del Grassello, il che inteso noi sudetti Facio, & Gio. Battista il giorno seguente di mattina, che fu il Marti alli vinti del detto mese, andassimo al detto Termine del Grassello in compagnia delli sudetti Messer Cristoforo, & Messer Gio. Domenico, & ivi vista per noi, letta, & considerata la sudetta terminazione, & visto il sudetto Termine del Grassello, & ben considerato il sito del loco, fu di ordine nostro per detto Messer Cristoforo piantato il bussolo al detto Termine del Grassello, tirando la linea perpendicolare, descendendo al Fiume Lenna, cominciando detta linea a gradi otto, & minuti cinque di tramontana, & finalmente essi Messer Cristoforo, & Messer Domenico finirno di tirare la detta linea il Giovedì, che fu alli 22. del detto mese, la qual linea termina, e finisce in questo modo, cioè

Descende al Fiume per la Valle sotto la Cassina dell' Urtigero, & v'è a battere passando il Fiume Lenna alla Corna sotto un Prato chiamato il Lago, ragion di Messer Antonio di Bertoldi della Lavina; ove sotto detto Prato si è fatta una croce in un fasso grande, che è su la riva del Fiume Lenna a monte parte di esso Fiume alla Corna chiamata di Lagi, & oltre detto Termine fin alli confini di Morterone verso fera resta la coda, seu ala, la qual per ora non è

è compresa nella presente divisione , sin tanto farà altro ordinato , ma resta in tutto secondo il paragrafo , qual comincia : *verum cum a monte* , & finisce : *aliud statutum fuerit* , compreso nel primo capo della detta terminazione delli doi Luglio prossimo passato , qual farà qui sotto particolarmente , & a maggior intelligenza registrato .

*Qui v'è registrato il sudetto paragrafo .*

Et mentre essi Messer Cristoforo , & Messer Domenico tiravano la detta linea , hanno ancora misurato parte delli Beni comunali rimasti a diman parte alla detta linea , per poterne poi fare la divisione , conforme alla detta ordinazione .

Avendo li sudetti Misuratori misurato il restante di esso Monte alli ventitre , e ventiquattro di detto mese , tralasciando li Beni particolari , finalmente la Domenica , che fu alli 25. del detto mese , fu in nostra presentia , & delle Parti , & delli infra scritti testimonj posto un Termine di pietra di Monte alla sommità del detto Monte sopra un Cantello , il qual è il secondo andando dal Grassello verso mattina , che si ritrova , poichè si è passato il logo chiamato li Cornelli Muschioni , sotto il qual Cantello è una concavità grande verso il Fiume Lenna , il qual Termine ha dalla parte di Oriente due lettere scolpite , cioè S. , & M. , che significano S. Marco , & dalla parte di Ponente tre lettere , cioè M. I. , & L. , che vogliono dir Milano , & essendo stato piantato d'ordine nostro il bussolo per detto Messer Cristoforo , si è ritrovato , che detto Termine è posto a gradi otto , minuti tre , caminando verso Tramontana , & ad altri tanti da Ostro , & sopra un sasso posto appresso a detto Termine verso Oriente , è stato fatta una croce , il che fatto , si partissemo con ordine di continuar il giorno seguente di metter li altri Termini nel detto Monte , presenti per testimonj all' apposizione del sudetto Termine Messer Gio. Maria Locatello del quond. Messer Gio. Antonio , Messer Bono figliolo di Messer Gio. Giacomo di Damiani da Sedrina , Francesco quond. Luca di Vignotti da Chiassi habita a Brissa , & Angelo di Malcenti quond. Cristoforo del loco di Chignolo Territorio Pavese .

Poi

Poi alli ventisei detto si è posto un altro Termine della medema pietra montina, qual ha le lettere come il sudetto primo, sopra il Prato chiamato il Salvano, ragioni di Messer Pasino Ruschetto, qual Termine è lontano per cavezzi cinque da un fasso grande, qual è in detto Prato, posto dalla parte di Oriente a detto Termine, sopra qual fasso è stata fatta una croce, con espressa dichiarazione, che per la apposition di questo secondo Termine, non sia, nè s'intenda esser fatto alcun pregiudizio alli particolari, se alcuno ha beni particolari di sopra da esso Termine, ovvero d'abbasso verso Lenna, ovvero di fuori di esso verso mattina, secondo il tenore della terminazione delli Signori Commissarij, alla appositione del qual Termine furono presenti per testimonj Messer Bono de Damiani, & Angelo di Malcenti sopra nominati, & Bernardino di Zanchi da Tiene, unitamente di me sudetto Gio. Battista Padanino.

Et successivamente il giorno medemo è sta posto un altro Termine di sopra della ripa posta a Monte parte il Fiume Lenna, corrispondente al fin della Valle del Canino, il qual Termine è distante dalla Valle del Canto per cavezzi cinque, cominciando a mezzo l'acqua, andando verso mattina, & ha le lettere come gli altri, alla appositione del qual Termine erano presenti li testimonj soprannominati Angelo Messer Bono, & Messer Bernardino.

Poi il Martedì, che fu alli 23. di detto mese ritornassimo alla Chiesa di S. Bartolomeo, & da lì partendoci andassimo per la strata, che è sotto al Cimiterio di essa Chiesa, andando per quella dritta, e torta, come va fin al Cantello della Ceresa, & da lì seguitassimo per la strata, che è sotto a detto Cantello, andando per quella parimente dritta, e torta, come va fin alla Fontana del Zucco, ove con el quadro fu tirata una linea retta da essa Fontana al pizzo del Zucco, che pende a diman parte, & per divisione di essa fu posto un Termine distante dalla sommità del detto pizzo, venendo in giù per cavezzi num. cento, & dieci, & distante dalla strata, che è sotto detto pizzo, andando in suso per cavezzi num. 56., dal qual Termine andassimo verso il Zucchetto del Maesem, ove fu posto un altro Termine sotto la riva di esso Zucchetto, lontano da esso venendo in giù per cavezzi num. quarantacinque, tolendo il prin-

T

cipio

cipio colla misura alla sommità della ripa tramezzo li doi primi Cantelli del Zucco del Maesem, che si ritrovano andando in suso.

Fu anche misurata la strata dal Zucchetto del Maesem in suso, cominciando a misurare sotto una Corna posta sotto il primo Cantello di esso Zucco, & poi descendendo dalla detta Corna per cavezzi num. otto, continuando per il dritto verso Monte fin a Piazza Negra, la detta strata continua larga per detti cavezzi otto, conforme alla terminazione delli suddetti Signori Commissarj.

Le quali tutte cose furono operate il detto giorno alla presentia delle Parti, & delli infra scritti testimonj, cioè Messer Bono de Damiani, & Angelo di Malcenti sudetti, & li Termini sudetti hanno le lettere dall' una parte, & l'altra conforme alli altri Termini.

Et finalmente il Mercordì, che fu alli 28. di detto mese fu messo un Termine nel loco di Cantelmotone a mezzo il detto Cantello, qual Termine è di pietra montiva, & ha le lettere come li altri Termini, & da lì andando al Campo rotondo, lasciando esso Campo rotondo a quelli di Vidifetta, si andò alla strata chiamata de' Pelati, qual strata comincia sotto la Forcellina di Valbona, & camina per le Pianche di Masamor, & finisce sopra la Costa chiamata delle Pianche, & in fine di essa strata fu posto un altro Termine della medema pietra di Monti, qual fila da Monte a mezzo giorno, & sopra esso sono scolpite le lettere, cioè dalla parte di mattina S., & M., che vogliono dire S. Marco, & dalla parte di sera M. I., & L., che vogliono dire Milano, conforme in tutto alla sudetta terminazione delli prefati Molto Illustri Signori Commissarj, li quali doi Termini furono apposti il detto giorno in presentia delle Parti, cioè Messer Arigo di Salvioni Vicario di Sottochiesa, e Messer Ambrosio detto il Griso de Rossi del Frachio, & di Messer Antonio Arigone detto Canale, & Messer Pietro detto il Frate di Arigoni, deputati a questo dal Commun di Vidifetta, & di Messer Bono di Damiani da Sedrina Nodaro. In fede di che noi sudetti Facio, & Gio. Battista Secretarj abbiamo fatto fare la presente Scrittura, la qual sarà sottoscritta di nostra mano.

Subscr. Facius Galleranus Secretarius, alter ex Delegatis

tis ad exequendum ut supra subscripsi, & ita affirmo =  
 Jo. Baptista Padaninus Secretarius, alter ex Delegatis ad  
 exequendum ut supra subscripsi, & ita affirmo.

*Ita est in actis Excellentissimi Mediolani Senatus;  
 & pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum Ex-  
 celsum Ordinem Cancellarius Coadjutor.*

## Num. 10.

**I**N Christi Nomine. Amen. Adì 27. Giugno 1741. In-  
 dictione quarta, in una stanza terranea delle Case di  
 ragione, & abitazione di D. Gio. Antonio quond. Gio. Bat-  
 tista Ragazzone detto Guerino, giacenti nella Contrada di  
 Ceresola, Comun, e Vicariato di Valtorta Dominio Vene-  
 to, presenti per Testimonj li DD. Gio. Galbano qu. Santo  
 della Comunità di Baiedo Vallesassina, Pietro Paolo qu. Ber-  
 nardo Anovazzo detto Benaglia, Bartolomeo quond. Gio.  
 Camozzino di Barsio Valle sudetta, e Gabriele figlio di  
 Giacomo Antonio Rota, tutti noti, idonei, & asserenti &c.

Personalmente costituiti avanti &c. li DD. Antonio  
 Milesio quond. Giacomo detto Turchetto, e Carlo pure  
 Milesio quond. altro Carlo detto Bram, ambidue in hac par-  
 te facendo come Deputati della Comunità di Valtorta su-  
 detta, in virtù delle facultà ad essi date, ed impertite con-  
 parte positiva del giorno 18. Giugno cadente in atti miei,  
 che farà registrata in fine del presente Instrumento d'età le-  
 gitima, ed eccedente &c., spontaneamente, volontaria-  
 mente &c., ed in ogni altro miglior modo &c., esecutiva-  
 mente anche alla Scrittura 29. Maggio ultimo passato fatta  
 tra li Sindici di detto Comune, e detto Antonio qu. Gior-  
 gio Invernizzio Vallesassina sudetta Ducato di Milano, qual  
 è stata anche confermata con la Parte sudetta, e ad ogni  
 buon fine resterà pur annessa al presente original Instru-  
 mento, così che &c., a titolo di semplice locazione a miglio-  
 rar, e non deteriorar, hanno investito, ed investiscono il  
 sudetto D. Antonio Invernizzio ivi presente, ed accettan-  
 te per se, suoi Eredi, e Successori per anni sedici prossimi

a venire dell' Erba , e Pascoli della Costa di Ceresola suddetta dal muro a secco , o vestigie d'esso , che torto , e dritto chiude a Ponente i Prati de' Particolari d'essa Contrada di Ceresola in su , con il Canale del Lavazzero , ed il Fossato , o sia Canalgrande di Cedrino , così che quest' ultimo , che con la sua larghezza termina alla Costiera , che dalla sommità del Cornel rosso scende all' ingiù , s'intenda compreso nella presente locazione , e dall' altra parte il detto Canal del Lavazzero con la Lavina , o Slavinone , che s'unisce al detto Canale sopra il piano detto de' Laviggioli , e fin alla Costiera , che discendendo dalle Corne della Corna grande , chiude a mezzo dì , e mattina quel Concavo grande , che si chiama il Foppone .

Et questa per il prezzo , & convenuto mercato con il mezzo d'Amici comuni stabilito di lire duecento quarantacinque lir. 245. correnti in Bergamo all' anno , ed a ragion d'anno per detti anni sedici . Le quali lire duecento quarantacinque detto D. Antonio Invernizzio Locatore s'obbliga , e promette darle , ed effettivamente pagarle ogni anno alla fine del mese di Settembre in mano de' Sindici Regenti di detto Comune , seu a chi da questo sarà ordinato , e delegato quivi in Valtorta , in buoni denari , ed a tutti suoi pericoli , danni , e spese , in pena , e sotto obbligo di se stesso , ed Eredi &c. , e di tutti li di lui beni mobili , e stabili presenti , e futuri in qualsivoglia luogo posti per pegno &c. , con ogni esecuzione parechiata in forma , rinuncia delle Ferie &c.

E per cauzion della presente locazione , e per esecuzione di detta Scrittura 29. Maggio ultimo passato , detto Locatore ha ivi esborstate , ed in presenza &c. numerate a detti Deputati locanti lir. 245. in buoni dinari &c. , quali le esborsta , e paga con la condizione , e patto , che queste le fino abbonate , ed incontrate solo nell' affitto dell' ultimo anno di detta locazione , cioè dell' anno decimo sesto etiam per pacto &c.

Dichiarando in oltre , che il primo affitto detto Locatore sii tenuto , come così si obbliga , e promette pagarlo effettivamente , e liberamente in Valtorta come sopra alla fin di Settembre del corrente anno 1741. , & sic successivè ogni anno usque in finem , e non pagando d'anno in anno , resti il presente Instrumento d'Investitura nullo , casso , circonscritto ,

scritto, e come se fatto non fosse, in modo che non facci più fede nè in giudizio, nè fuori per patto espresso &c.

Promettendo le Parti stesse vicendevolmente d'aver la presente Investitura per rata, grata, e ferma, e di non contravenir mai alla medesima, nè cose in questa contenute, nè per se stesso, nè col mezzo d'interposte, o fraposte persone, sotto qualsivoglia colore, o pretesto imaginabile, niuno eccettuato, e rinunciando a qualunque eccezione, privilegio, e legge, che quovis modo potessero opponer in contrario, e così &c., meque Notarium &c., de quibus &c.

Il tenore poi del sopradetto Sindicato, o sia parte 18. Giugno cadente, è come siegue, cioè:

In Christi nomine. Amen. Adì 18. Giugno 1741., Indictione quarta, nel Portico delle Parochiali della Comunità di Valtorta, situate in Valtorta stessa, Dominio Veneto, presenti per Testimonj li DD. Gabriele figlio di Giacomo Antonio Rota, Pietro figlio di Alessio Ragazzone detto Carlotto, Simone figlio di Giacomo Busi detto Simonazzo, e Santo figlio del Sig. Gio. Buzzoni, tutti noti, idonei, ed afferenti &c.

Convocati, radunati, & more solito congregati li infra scritti Uomini vicini, e Capi di famiglia, originarij della Comunità di Valtorta suddetta, che sono soliti, ed hanno ragione d'intervenire ne' pubblici Congressi, e fonzioni di quella, tutti unanimi, concordi, nè alcun d'essi discrepante, e per certa scienza dell'animo loro protestanti d'essere più delle due parti delle tre, che di presente s'atrovano nella Comunità stessa, promettendo anche per li absenti, quatenus &c.

Venendo proposto d'affittare dell' Erba, e Pascoli di questa Comunità su la Costa di Ceresola; Per il che essendosene da' Sindaci attuali di già fin sotto li 29. dell' ultimo scaduto Maggio fatta Scrittura col Conduttore, quale è stata per me Notaro sottoscritta quivi letta a chiara intelligenza di tutti, e considerandosi ciò di vantaggio della Comunità medesima, si manda parte, se si debba far, ed accettar tal locazione, e Scrittura sudetta.

Qual parte presa, ed imbussolata a voti, e ballotte segrete, ne furono scosse favorevoli ventinove, e contrarie dieci, così che restò tal parte presa, e confermata.

Se-

Secondariamente fu proposto d'elegger due Deputati , a' quali resti impartita ogni più opportuna facoltà per far detta affittanza nei modi , e forme contenute nella preallegata Scrittura , e che parerà alla loro prudenza .

Che furono proposti li DD. Antonio Milesio detto Turchetto quond. Giacomo , qual imbussolato scosse voti favorevoli trentasei , e contrarj due , non avendo esso Milesio imbussolato; e Carlo Milesio quond. altro Carlo detto Bram , qual istessamente imbussolato scosse voti favorevoli ventotto , e contrarj dieci , non avendo esso istessamente imbussolato , così che restò preso , e confermata la parte .

Ma con la condizione , che non debban detti Deputati come sopra eletti stipular tal affittanza , se prima , o nello stesso tempo non segua la sublocazione di parte de' Pascoli d'affittarsi , in detta Scrittura contenuti , alli Vicini della Contrada di Ceresola sudetta , giusta la convenzione jeri oretenus fatta con il Locatore nel luogo medesimo .

Le quali cose tutte sopra espresse detti infra scritti Congregati promettono di mandarle ad esecuzione, ed averle per rate , grate , e ferme , e di non contravenir mai per se stessi , nè col mezzo d'interposte persone sotto qualsivoglia colore , o presto imaginabile , niuno eccettuato , in pena , e sotto obbligo &c. , & ita &c. , meque Notarium &c. , de quibus &c.

*Li Congregati sono , cioè :*

Pietro Ragazzone quond. Carlo Francesco = Tomaso Ragazzone quond. Giacomo = Carlo Francesco Ragazzone quond. Antonio ; detto Carlotto = Giacomo Busi quond. Bonaventura = Domenico Ragazzone quond. Paolo = Andrea Ragazzone quond. altro Andrea = Pietro Buzzone quond. Giacomo = Gio. Ragazzone quond. Antonio = Andrea Buzzone quond. Pietro = Carlo Francesco Buzzone quond. altro Carlo = Carlo Milesio quond. altro Carlo detto Bram = Gio. Domenico Ragazzone Poletti quond. Domenico = Gio. Antonio Milesio quond. Alessandro = Gio. Ragazzone quond. Carlo detto Carlotto = Alessio suo Fratello diviso = Gio. Battista Ragazzone quond. Carlo detto Cazzulo = Pietro Ragazzone quond. Gio. = Domenico Bertolino quond. Gio. = Bartolomeo Bertolini quond. Giacomo = Domenico Milesio quond. Antonio = Vincenzo Buzzone

151

zone quond. Gio. Battista = Gio. suo Fratello diviso = Gio. Battista Buzzoni quond. Giacomo = Gio. Milefio qu. Alessandro = Antonio Milefio quond. Giacomo = Domenico Milefio quond. Antonio detto Sagrestano = Giacomo Antonio suo Fratello diviso = Antonio Maria Milefio quond. Giorgio = Giuseppe Ragazzone qu. Gio. Battista = Alessio Ragazzone quond. altro Alessio = Il Sig. Angelo Buzzoni quond. Gio. = Domenico Milefio quond. Gio. Pietro = Bartolomeo Buzzone quond. Simone = Giacomo Busi quond. Simone = Gio. Battista Milefio quond. altro Gio. Battista = Gerolamo Ragazzone Figlio, e Procuratore di Gio. Antonio = Gio. Battista Ragazzone quond. Andrea Guerino = Pietro Ragazzone quond. Paolo, e Santo quond. Cristoforo Milefio, tutti &c.

Subscript. cum signo Tabellionatus anteposito. Ego Antonius Maria Antuatius Cusatellus filius quond. D. Caroli Andreae, publicus auctoritate Veneta Notarius Bergomi, de prædictis omnibus rogatus interfui, ac explevi, & colationavi, et quia concordare inveni, cum solito meo Tabellionatus signo me subscripsi, atque signavi.

*Ita est in actis Excellentissimi Mediolani Senatus,  
& pro fide &c.  
Joseph Antonius Mentaschi Regius apud dictum  
Excelsum Ordinem Cancellarius Coadjutor.*

---

## Num. II.

1675. 19. Julii.

*Sic, & ut infra scriptum legitur in Abbreviaturis  
infra scripti Notarii, videlicet:*

**I**N Nomine Domini, anno Nativitatis ejusdem millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto, Indictione decima tertia, die Veneris decima nona mensis Julii.

Cum sit, quod diebus præteritis ad instantiam &c. Consulibus, & Hominum Communitatis Introbii Vallis Saxinz Ducatus Mediolani concessæ fuerint, & expositæ debita

bitæ Cedula causa vendendi infra scripta Nemora, & Ligna Cedua propria dictæ Communitatis; ut ex dictis Cedulis apparet datis sub die vigesima octava Junii proximè præteriti, tenoris sequentis, videlicet:

Di ordine dell' Illustre Sig. Podestà di Valfassina, o sia suo Luogo Tenente.

Si fa intendere a qualsivoglia persona, che il Console, & Sindici, & homini della Comunità d'Introbbio vogliono vendere il Bosco di Pus la Motta, coerenza il Collo della Motta, & andando conforme la Strada antica, che va dalla Motta in Cedrino di sopra la suddetta Strada insina la Cima; Però se vi è persona, che spiri a comprare la suddetta Legna di detti Boschi per tagliar, & ancora la tagliata una volta d'essa Legna, comparino nella Vicinanza nella Piazza del Comune d'Introbbio la seconda Domenica di Luglio, che farà alli quattordecì del suddetto alle ore venti in circa, & si incanterà, & si delibererà la suddetta Legna di detti Boschi, se così parerà alla Vicinanza, alla presenza del Sig. Podestà a chi farà maggior obblatione, che a quel tale si darà la suddetta Legna di detti Boschi, con patto però, che fornito l'incanto, a chi restarà la suddetta Legna di detti Boschi, habbino da portar il Confesso d'haver pagato quel tanto, che importerà detta Legna, da pagare il Sig. Giacomo Manzoni Esattore Generale di detta Valle, che puoi se li faranno l'Instrumento di vendita di detta Legna, con gratia anni quattro a tagliar detta Legna di detti Boschi, & facendo altrimenti, il Contratto sia nullo, & di nessun valore &c. Dato in Introbbio il dì ventiotto Giugno 1675. Subscript. Manzonus L. T.

Millesimo sexcentesimo septuagesimo quinto, die Veneris duodecima Julii.

Retulit &c. mihi Notario infra scripto Baptista Rignus publicus Vallissaxinæ &c. servitor &c. se die Veneris præterita, quæ fuit dies vigesima octava mensis Junii prox. præteriti mandato, & instantia de quibus supra ivisse ad Plateam Loci primæ Lunæ dictæ Vallis, & aliam confirmilem copiam supra scriptarum Cederalum supra scripti tenoris parieti dictæ Plateæ affixisse, & dimisisse, item ivisse ad Plateam publicam Communis Introbbii, & aliam copiam ipsarum Cederalum Columnæ dictæ Plateæ affixisse, & di-

mi-

misisse, & demum ivisse ad Plateam publicam Communis Pasturii dictæ Vallis, & aliam copiam earundem Cedula- rum parieti dictæ Plateæ affixisse, & dimisisse, & alia fecisse &c. ad Plateam &c. euntium, & redeuntium prout, & sicut &c., & ita &c.

Laurentius Baruffaldus publicus Vallissaxinæ Notarius suprascriptam Relationem a suprascripto Servitore fideliter recepit, & in fidem se subscripsit.

Cum sit quod sub die decimaquarta mensis præsentis in termino in dictis Cedulis appposito ad videndum dicta, & infra-scripta Ligna, & Nemora incantari, & deliberari in publica Platea dicti loci Introbii convocata, & congregata publica Viciniantia Hominum prædicti loci coram Egre- gio Juris Consulto D. Prætoze Vallissaxinæ servatis servan- dis, & juxta solitum facti fuerint debiti, & opportuni incantus dictorum, & infra-scriptorum Nemorum, & Ligno- rum, & deliberata fuerint infra-scriptis Tantardino, & de Salmis infra-scripto pretio &c., dataque fuerit per dis- ctos Congregatos facultas &c. infra-scriptis Syndicis, quate- nus ad omnem requisitionem dictorum, & infra-scriptorum Emptorum solemne Instrumentum Venditionis eis Empto- ribus, ut infra, faciant &c.

Hinc ideo est, quod Vincentius de Arrigonis fil. quond. Jacobi, unus ex Syndicis dictæ Communitatis, & ad in- fra-scripta peragendum per dictos homines dictæ Commu- nitatis datus, & deputatus &c., &

Franciscus Pratarinus de Arrigonis filius quond. Jaco- bi, uti alius ex Syndicis dictæ Communitatis ut supra de- putatus &c., ut dixerunt &c.

Voluntariè &c., & omnibus modo &c.

Venditionem, & datum ad proprium liberum &c.

Fecerunt, & faciunt

In manibus Hieronymi Tantardini filii quond. Jacobi, & Caroli de Salmis filii quond. Ludovici, amborum habi- tantium dicti loci Introbii, ibi præsentium, stipulantium, & ementium pro sese, & eorum hæredibus singulariter referendo modis, & formis infra-scriptis, videlicet:

Respectu dicti Tantardini pro summa librarum cen- tum Imperialium, &

Dicti de Salmis pro summa librarum quinquaginta Imperialium.

Nominativè de suprascriptis Lignis, & Nemoribus Ceduis, fitis, & vigentibus in fundo, & folio proprio dictæ Communitatis Introbii, ubi dicitur: *Pus la Motta, dalla Golla di Cedrino sino alla Golla della Motta, arrivando in sino a una strada vecchia verso Valtorta*, latius contentis, & descriptis, & cohærentiatis &c. in suprascriptis Cedulais.

Salvo &c.

Item de omnibus juribus &c.

Ad habendum &c., cedentes &c., dantes &c., constituentes &c., & promittentes &c., defendere &c., pro dato, & facto tantum; Ita declarando, quod dicta Communitas ad nihil teneatur, nec ad manutentionem dictorum Nemorum, nec ad restitutionem pretii, quia sic &c.

Cum termino, & gratia annorum quatuor proximè futurorum tantum, & non ultra ad incidendum, vel succidi faciendum dicta Nemora, & Ligna ad formam dictarum Cederalium.

Pretio dictarum librarum centum quinquaginta Imperialium in totum.

Ex quibus libris centum Imperialium pro parte dicti Tantardini libras nonaginta quinque, solidos septem, denarios novem Imperiales dicti Venditores confessi fuerunt, & habuisse, & recepisse &c.

A dicto Tantardino Emptore in totidem aliis libris nonaginta quinque, solidis septem, denariis novem Imperialibus, quæ ad exonus dictæ Communitatis solutæ fuerunt Dominis Jacobo, & Bartholomæo de Manzoni loci Barsii pro debito Talearum ad solvendum tangentium dictæ Communitati, ut apparet ex binis confessionibus per dictum Tantardinum obtentis factis sub nomine, & in caput Antonii Tantardini fratris divisi dicti Emptoris, una sub die decimasexta, & altera sub die decimasextima mensis præsentis, ibidem per dictum Emptorem cum effectu traditis, & exhibitis præfato D. Prætori, quæ remanent penes dictum Vincentium Arrigonum, ad effectum eas reponendi in Capsam Communis.

Reliquum autem dictarum librarum centum Imperialium, quod est librarum quatuor, solidorum tresdecim, denariorum novem Imperialium dictus Vincentius Arrigonus modo

155

modo quo supra confitetur &c. , habuisse , & recepisse &c.

Ab eo Tantardino præfente , & qui dedit &c. in bona pecunia ante præfens Instrumentum , alias autem libras quinquaginta Imperiales pro parte dicti de Salmis Coemptoris dictus Vincentius confitetur &c. , habuisse , & recepisse a dicto Carolo de Salmis præfente , & qui cum effectu dedit , & solvit , easque unâ cum dictis aliis libris quatuor , solidis tresdecim , denariis novem Imperialibus habere penes se causa eis utendi in , & ad commodum , & beneficium dictæ Communitatis Introbbii , prout dixit &c.

Quæ sunt pro completa solutione &c. præfentis Venditionis &c.

Renuntiando &c. Item pluri pretio , & legi secundæ Codice de rescindenda Venditione , & legi si quis cum aliter ff. de verbor. obligat. , & si pluris pretii &c. , prius certificati &c. , fuerunt &c. , finem &c. , quantumcumque sit &c. Item renuntiando etiam exceptioni non habitatum præfentialiter pecuniarum totius pretii certificati &c.

Quæ omnia &c.

Cum pactis executivis &c. , & constituto &c.

Et juraverunt &c.

Quæ omnia &c. , facta fuerunt &c. , coram Egregio Juris Consulto D. Francisco Laurentio Testa Prætore dictæ Vallis sedente supra quadam Cathedra lignea posita in Sala superiori Palatii Prætorii loci Introbbii dictæ Vallis , quam Cathedram , & locum elegit &c. pro loco , & Tribunali idoneis præmissis omnibus &c. Decretum suum , et auctoritatem suam , et dictæ Vallis dante , et interponente etc. , cum magna facti , et causæ cognitione etc.

Et de prædictis etc.

Actum in Aula Palatii Prætorii ut supra sit. , præfentibus Carolo Joseph Baruffaldo filio quondam Cæsaris Fratris mei Notarii , habitatore loci Cortabii , Francisco Maria de Pomis filio quondam Ambrosii loci Barconi dictæ Vallis , et Emiliano Gulienieto filio quondam Alberti Famulo præfati D. Prætoris ex Burgo Varalis , Testibus omnibus notis , et idoneis etc.

Subscript. cum signo Tabellionatus anteposito Ego Cæsar Baruffaldus filius quond. D. Not. , et Caus. N. Laurentii habitatoris Cortabii Vallisfaxinæ Ducatus Mediolani , pu-

blicus Apostolica, Imperialique auctoritate dictæ Vallis Notæ auctoritatem habens a DD. Venerandis Abbatibus Vener. Collegii DD. Notariorum dictæ Vallis explendi Instrumenta rogata a dicto quond. D. Genitore meo, prout ex Ordinatione diei 12. Februarii 1725. proximè præteriti, superscriptum ex ejus Abbreviaturis aliena mihi fida manu extrahere feci, edidi, & tradidi, & pro fide de me subscripsi hac die 9. Augusti 1733.

*Ita est in actis Excellentissimi Mediolani Senatus,  
& pro fide &c.  
Joseph' Antonius Mentaschi Regius apud dictum  
Excelsum Ordinem Cancellarius Coadjutor.*

## Num. 12.

**I**N Nomine Domini. A Nativitate ejusdem 1675., Indictione decimaquarta, die Lunæ 23. mensis Septembris. D. Joannes Buzzonis publicus Bergomi Notarius, filius D. Hieronymi, habitator in loco Vallistortæ Districtus Bergomi prædicti.

Voluntariè, & omnibus modo &c.

Fecit, & facit venditionem, ac datum ad proprium liberum &c.

Carlo de Salmis filio quond. Lodovici noncupato *il Penino*, habitatori in loco Introbii Valliffaxinæ Ducatus Mediolani præfenti, & acceptanti pro se, & suis &c.

Nominativè de omnibus lignis buschivis incisis super arvis dicti Buzzoni, & incidendis aptis, & habilibus ad constructionem Carbonum, sitis, et positis in Communi Vallistortæ prædictæ in pertinentiis de Ceresola, vulgo *in cima le Sorti, chiamate le Valle Buse, e Motta*, quibus Buschis dictum fuit cohærentiare a mane la Costa d'essa forte di Bosco, et Prato, chiamato *il Prato Magro di Ceresola*, a meridie il Sig. Federico Rota, seu sui figliuoli, mediante la costa Gino alla sommità de' Monti, a sera la detta sommità de' Monti, et Bosco suddetto, et a vento li suddetti Eredi Rota, seu li Eredi quond. Innocento Buzzonio quond. Andrea, conforme le dette fatte, et uti dictæ Partes mu-

tua

tua stipulatione, ut dixerunt etc., et Salvo semper fundo dicto D. Venditori, et suis hæredibus etc.

Salvo errore cohærentiarum etc.

Et de omnibus juribus etc.

Et hæc omnia cum solemnibus ténore, cessione juriura, et actione translatione domini, et possessionis, solemniter constituto, constitutione Missi, et Procuratoris in rem suam propriam positione in posterum etc., et cum promissione, et obligatione manutenendi, et desumendi in forma communi, et juris, et a prima etiam citatione usque ad ultimam sententiam inclusivè expensis ejusdem Venditoris intelligendo postea tamen, quod in casu evictionis non teneatur dictus D. Joannes, nisi ad infrascriptis pretii, et restitutionem tantum, et expensarum, si quæ fuerunt fact. per dictum D. Emptorem etc.

Et hoc pro pretio, et mercato librarum 310. Imper. sic declaratum, et arbitratum ad Michaele Manzono, ut dictæ Partes dixerunt ut supra, quas quidem dictas libras 310. et queste in tanto Ferro crudo da dargli per detta compra all' andata del Forno delli Fragia di Valfasina dell' anno 1675. giusta la comanda fatta da detto Sig. Michel Angelo Manzone, da consegnarli a detto Buzzoni Venditore.

Quod quidem respectivè Ferrum crudum postquam fuerit traditum, et consignatum ut supra, erit pro plena, et completa solutione, et integra satisfactione præsentis Instrumenti Venditionis, ac pretii dictorum Lignorum ut supra venditorum.

Quare vicissim etc., renuntiando vicissim ut supra, item pluri pretio, et minori ut supra, et legi secundæ C. de rescindend. Venditione, et l. si quis cum aliter de verborum obligat., certificat. etc.

Quæ omnia cum pactis executivis, reciprocis etc.

Insuper dictæ Partes juraverunt etc., habere ratum etc., et non contravenire etc., etiam cum obligatione, et refectione etc.

Et de prædictis.

Actum in Sala Domus habitationis mei Notarii infrascripti sit. in loco Barsii Vallissaxinæ prædictæ, præsentibus Testibus Alexandro Rubeo quond. Balthassaris, Carolo Marco de Arrigonis filio quond. Antonii, et Baptista Mandelli

delli filio quond. Alexandri, omnibus habitantibus in loco prædicto Barsii, omnibus notis, et idoneis.

Ego Pompejus Manzulus publicus Mediolani Apostolica Imperialique auctoritate Notarius, habitator in loco Barsii Vallissaxinæ Ducatus Mediolani, superscriptum Instrumentum rogatus confeci, edidi, et pro fide subscripsi.

Nos J. C. Marcus Antonius Franzonus Sindicator Vallissaxinæ fidem facimus, et attestamur sicuti superscriptus Pompejus Manzulus est publicus, et de Collegio Mediolani Notarius, ejusque scriptis semper adhibitam fuisse fidem indubitata, in diesque haberi tam in Judit., quam extra etc. In quorum fidem. Dat. Introbia dictæ Vallissaxinæ die 14. Decembris 1675. Franzonus Sindicator = Petrocus Cancell.

Subscript. cum signo Tabellionatus anteposito Ego Bartholomæus Buzzonus fil. quond. D. Joannis Not. olim Not. Vallis tortæ Venetiarum auctoritate Not. pub. Bergomensis præfens exemplar extraxi ex alio simili mihi exhibito ad hunc finem, et pro fide me subscripsi, ac signavi.

*Concordat. cum copia authentica in actis exhibitâ,  
& pro fide &c.*

*Joseph Antonius Mentaschi Regius Excellentissimi  
Mediolani Senatus Cancellarius Goadjutor.*





Österreichische Nationalbibliothek



+Z19702830X

